



## Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

[biblioteca@consiglioveneto.it](mailto:biblioteca@consiglioveneto.it)

che altro manca che di volerla? Che cosa adunque ci rimane a sperare? Noi abbiamo veduto che la natura tende possentemente all'unità fisica nazionale, e che nella massima parte dell' Europa questa unità fu già ottenuta. Noi abbiamo pure osservato che in molta parte d'Europa si è manifestato il desiderio di avere principati temperati; e che il nome di costituzione è nome di religione europea. Noi abbiamo veduto come la natura vada preparando il mezzo di esaudire questo desiderio universale; e come nell'andamento delle monarchie si possa fondatamente pronosticare il più vicino o lontano momento ( Libr. I, §§. 12-14 ). Noi abbiamo finalmente veduto che la Francia è il paese già preparato e perfettamente maturo per effettuare questa costituzione accompagnata dalla nazionale unità ; gli altri paesi poi che ebbero ed avranno *carte foriere costituzionali* si avvicineranno almeno moralmente all'attitudine della Francia, e perciò ne potranno secondare la politica. Dopo questi fatti e queste osservazioni lascio a voi di rispondere che cosa rimanga a sperare circa l'effezione dell'*etnicarchia* ossia della dominazione nazionale dalla quale pende principalmente la restaurazione europea.

Frattanto prego i saggi che, posposta la logica dei diplomatici, che non è buona nemmeno per la predica, vogliano occuparsi a sviluppare la nuova dottrina fondata sull'impero della natura, e sull'interesse dei popoli per trovarsi in grado di agire e di far agire gli uomini influenti nel giorno della politica redenzione. Accolgano con pazienza le obiezioni da qualunque parte sian fatte, e le discutano con diligenza pensando che la verità ne sorgerà più luminosa e robusta non altrimenti che l'acciaio battuto e ritoccato dal fabro somministra armi di ottima tempra e folgorreggianti. La parola è spada acuta, e niuno può sfuggire la sua possa quando serve alla verità ed al ben essere universale. So che il tempo dell'apostolato è tempo di persecuzione; ma so pure che è tempo di vittoria della parola. Pochi bastano per vincere; e in mezzo alla corruzione ed alla viltà universale non manca la provvidenza di suscitare qualche anima forte e grande che prepari l'ultimo termine de' suoi destini.

Riandate ora le cose discorse in questo capo e concentratele, qual è la naturale conseguenza che ne deriva? La conseguenza che ne deriva si è che la *dominazione nazionale* è cosa preparata dalla stessa natura. Essa sospinge per una forza lenta, imperiosa, progressiva i popoli d'Europa verso uno stato di scambievole equilibrio interno ed esterno, il quale verificar non si può che nel dominio nazionale ossia nel governo nazionale rappresentativo. Ella effettua questo avvicinamento mediante l'opera degli stessi despoti. Col concentrare la potenza al di dentro, col conquistare territorio al di fuori essi preparavano il terreno alla dominazione nazionale.

Basta che un sol popolo sia *maturo* ad esercitare degnamente questa dominazione, onde la di lei *effezione* sia *opportuna*. Quanto poi alle *dottrine* basta che si tratti di un oggetto voluto qualche volta dalla natura, per far sì ch'esse siano utili. Le verità non invecchiano mai, e però le teorie della ragion costituzionale saranno sempre opportune.

Una sola avvertenza io credo necessaria a' miei lettori, e questa si è che in tutto questo mio lavoro eglino abbian presente l'ipotesi d'una *nazione unita*; perocchè a questo estremo stato sono rivolti sempre i miei pensieri. Io varierei i miei calcoli se dovessi meditar teorie sopra popoli divisi e viventi sotto parziali governi. Questo stato secondo me essendo violento e passeggero non ha potuto meritare le mie considerazioni. D'altronde occupandomi dello stato *ultimo* sul quale le nazioni si debbono fermare, io offrirò una meta alla quale i governi o almeno i popoli vedranno di dover tendere come a scopo dei loro desiderii, e come cosa comandata dalla provvidenza. La linea visuale da un luogo all'altro è assai breve; ma il cammino per giungervi è d'ordinario assai lungo. Ecco un'immagine della differenza che passa fra le teorie, i desiderii, i progetti, e la loro pratica possibilità e reale effezione.

## CAPITOLO IV

### CONSIDERAZIONI FONDAMENTALI SUL COMPLETO TEMPERAMENTO DELLA REGIA AUTORITÀ NELLA MONARCHIA NAZIONALE RAP- PRESENTATIVA

---

#### § 26

#### *Spirito eminente della parte organica*

Altre sono le *basi*, ed altro lo *spirito* di una costituzione. Le basi appartengono alla *costruzione*, anzi esprimono la costruzione quando sono insieme congegnate. Lo spirito appartiene al *movimento*; e direi meglio alle cause del movimento. Esso lo esprime intero; e così ne esprime l'effetto, quando si rappresenta il giuoco di tutti gli agenti e reagenti uniti dalla costituzione. Se dopo che avete posto insieme tutti i pezzi d'un orologio, voi spiegate la forza dell'elaterio della molla, e indi passate a descrivere le azioni e le reazioni degli altri pezzi, non giungete voi forse in fine a dar ragione del segnar regolato delle ore?

Non è necessario che io ricordi ad un lettore attento la prima e più grossolana *costruzione* della monarchia da me progettata. Il capo settimo della parte antecedente mi dispensa da ogni ripetizione.

Quanto poi allo *spirito* della medesima è facile il rilevare che esclusa la *divisione* dei poteri imperativi, come la peste sterminatrice d'ogni buon governo, non abbiamo accolto che il *temperamento* dei medesimi. Proscritta dunque l'idea di ogni governo *misto*, non abbiamo ammesso che un governo *temperato*.

La natura colla voce imperiosa della necessità ci ha insegnato a collocare nel mezzo del corpo vivente dello stato una *sola* molla principale simile a quella dell'orologio, la quale colla sua forza espansiva predominante dia il movimento a tutta la macchina. La ragione ci ha suggerito di raffrenare lo sviluppamento di questa molla colle ruote, coi rocchetti, e con suste secondarie, affine di ottenere un movimento armonico con quello del sole. Ma questa stessa ragione ci ha altamente inculcato di evitare per quanto è possibile le collisioni, le complicazioni, e sopra tutto i contro-movimenti non indicati da una rigorosa necessità.

Il governo temperato rappresentativo, e necessariamente rappresentativo in una numerosa società, esige una doppia garanzia; ma questa fu ordinata di modo che tutta la eminente costituzione del governo non consti che d'un poter regolatore universale circondato da un necessario consiglio di legislazione, d'un protettorato presso la legislatura e l'amministrazione, e d'un senato moderatore e conservatore.

Questa primaria e fondamentale organizzazione indicata da una teorica necessità fu e sarà quella d'ogni stato che ami di aver forza e durata, come ne fanno fede i governi tutti, i più famosi della terra, i quali ad onta del loro stato progressivo dovettero la loro forza, prosperità, e grandezza, e durata a questa tempratura di poteri governativi.

In ciò non v'ha differenza tra il governo monarchico, ed il repubblicano, perocchè il motivo fondamentale di questa ordinazione sta nella necessità di raffrenare l'intemperanza, e di eccitare l'inerzia dei governanti che sono della stessa pasta dei governati.

Il poter governativo si può figurare nello stato come una forza a sè. La differenza fra la monarchia e la repubblica sta solamente nei *motori* di questa forza. Nella monarchia una *sola mano* move questa forza, nella repubblica *più di una mano* concorre a dare il movimento.

Questa forza è quella di tutta la società, che simile a Dio fa

tutto per sè, e non può volere il governo che per sè. E però mai cessa, nè può cessare di riguardarsi come sovrana, e disporre de'suoi agenti, come di altrettanti ministri destinati al proprio servizio. Che se questi sono necessarii per muovere tutte le parti sue colla triplice unità di mire, di interessi e di azioni, essa non lascia mai di essere esclusivamente sovrana, e di esercitare un potere invisibile e supremo, che lega i governanti. Questo potere è quello dell'*opinione* tanto della nazione, quanto di ogni magistratura circa l'intelligenza, e la forza armata della nazione.

Il primo inchiude essenzialmente il diritto di sapere, e far sapere ciò che fa d'uopo alla nazionale prosperità; scopo unico della creazion del governo, e legge suprema imposta agli agenti preposti alla direzione dello stato.

Il secondo inchiude la persuasione che la nazione armata non sia per tollerare veruna usurpazione. Dal che risulta che i poteri costituiti sono tutti padroneggiati da un poter supremo *costituente e conservatore*, indivisibile ed inalienabile dalla società tutta. Esso, simile alla catena omerica, parte dal trono della onnipossente natura e lega l'universo tutto morale e politico per condurlo a seconda della spinta invincibile dei secoli.

## § 27

### *Carattere differenziale della monarchia nazionale rappresentativa*

Da questo potere costituente e conservatore viene stabilito in primo luogo il complesso delle facoltà *riservate* nell'ordinazione suprema dei poteri della monarchia nazionale rappresentativa. Per *facoltà riservate* qui s'intendono que' poteri sovrani, che la nazione *non delega* a veruna persona, corpo, o assemblea, ma intieramente serba a sè sola. In ciò consiste la differenza fra la monarchia veramente *nazionale*, e qualunque altra specie di monarchia sia assoluta, sia costituzionale. Nella monarchia *assolu-*

*ta* una società dice al re: governa il popolo; io confido in te solo senza cercar altro da te. In qualunque altra monarchia *costituzionale* una nazione dice al re: tu regnerai con queste condizioni, e col voto dei tali corpi, e delle tali persone. In te ed in essi ripongo ciecamente la mia fiducia anche per riformare le condizioni fondamentali stabilite ( vedi Teoria Generale, § 7 ).

Nella nuova *nazionale* monarchia all'opposto la nazione cambia linguaggio, e dice in sostanza: « Fuvvi un tempo, in cui io  
« mi rimetteva alla cieca o ad un solo agente, o ad un agente as-  
« sistito e raffrenato da alcuni tutori miei. Questa cieca fiducia  
« mi è riuscita rovinosa; e però non voglio d' ora in avanti ab-  
« bandonarmi come ho fatto fin' ora all'arbitrio altrui. Se io non  
« bramo, come non posso governare in particolare, io voglio  
« come posso comandare *in generale* sì col non permettere che  
« veruno ponga mano alla fabbrica della costituzione, che mi  
« costò tante fatiche, tanti sacrificii, e tanto sangue, sì coll'es-  
« sere continuamente informato di tutto ciò che i miei delegati,  
« i miei custodi fanno in mio nome, e sì finalmente col mostrar-  
« mi potentemente armata per difendere gli ordini stabiliti e la  
« mia indipendenza ».

Fra queste tre specie di monarchie le differenze sono vistose, come ognun vede. Il carattere distintivo per altro della monarchia nazionale sopra le altre due sta nel *jus riservato* alla nazione ora descritto, il quale abbraccia la triplice facoltà di statuire esclusivamente sulla costituzione, di esser conscia dell'andamento dell'amministrazione, e di conservarsi armata per tutelare contro chiunque l'integrità dei poteri stabiliti, e la nazionale indipendenza. Queste condizioni non sono arbitrarie, ma tutte volute dalla necessità in ogni governo temperato, in cui non si voglia avventurare lo stato ai capricci delle passioni ( vedi Teoria Generale, §§ 20, 21, 22, 23, 70, 71 e 85 ).

## § 28

*Quanto importi ad una nazione di riservarsi il diritto di sanzionare, alterare, e proteggere la costituzione. — Esempi funesti del contrario nell'Inghilterra e nella Francia*

Ognuna di queste condizioni è così indispensabile, che una sola che manchi non v' ha più l'assoluta sicurezza nazionale. La sorte di tutti i paesi che ebbero costituzioni sprovvedute di questa garanzia ci serve di prova. La storia ci insegna in primo luogo essere pessimo partito affidare ad un *corpo* qualunque dello stato la facoltà di *alterare* la costituzione; non solamente perchè ripugna ad ogni diritto pubblico sociale, che l'unico atto fondamentale, tutto proprio della primitiva sovranità nazionale, possa essere rivocato da una delegazione di pochi; ma eziandio perchè ripugna assai più ad ogni vista di sicurezza, che la vita stessa dello stato sia data in balia di questi pochi.

Quest'osservazione (per venire a qualche esempio) si applica tanto alla costituzione inglese, quanto alle francesi. L'onnipotenza del parlamento inglese, e quindi la facoltà tanto di demolire la costituzione, come in alcuni punti fu fatto, quanto di ritorcerla contro il popolo colla corruzione, come fu avvertito (vedi Teoria Generale, § 44), è nota abbastanza. Ma che cosa è il parlamento, altro che un' unione di rappresentanti? So che i lord intervengono nel parlamento per proprio conto, e come un corpo mezzo sovrano, e che il re ne forma il centro e parte integrante, per una prerogativa di cui s'ignora l'origine; ma so del pari che il diritto di resistenza consacrato dalla costituzione inglese svela il fondamento della nazionale sovranità, il quale se si trova imbrogliato nel suo esercizio non può essere contrastato nel suo titolo. Ma lasciamo gli Inglesi, perocchè non val la pena di ragionare d'una mostruosità feudale e popolare, e di ragionarne senza frutto. Basti per ora ricordare le funeste conseguenze che derivano ad una nazione dall'affidare ad altri il destino della leg-

ge costituzionale. I primordii d'una monarchia nazionale sorsero in Francia, e però questa sola merita la nostra attenzione. Ma in questa Francia fu commessa la massima imprudenza col lasciare ad un corpo detto senato la facoltà di sanzionare alterazioni alla costituzione, e in questa Francia pur si vide il miserando spettacolo delle funeste conseguenze derivate da questa imprudenza. Sciagurati Francesi ! Quale cecità fu mai la vostra ! E come mai non prevedeste che un collegio di inermi e soggetti uomini, spogliato d'ogni potere di armi e di opinione (1), non poteva essere il sicuro depositario della suprema vostra garanzia politica e civile ? E come mai, dopo aver collocato tutto il poter pecuniario militare e politico nelle mani di un sol uomo , non v'accorgete che l'affidare la salvaguardia contro il poter assoluto a quel collegio era lo stesso che porre la catena del leone in mano di un bambino ? A che avrebbe giovato la fermezza dei Catoni contro un uomo anche di men forti voglie, il quale per rompere il freno impiega tanta possanza ?

Voi avevate bisogno, lo so, di riposare finalmente dalla tempesta della rivoluzione, e per far ciò v'era d'uopo d'una mano robusta, che arrestasse l'agitazione, e fissasse un ordine stabile di governo ; ma so del pari che quanto per ordinare uno stato sconvolto ricercasi l'autorità di un solo ; quanto per incatenare i disciolti poteri si esige una forza straordinaria, altrettanto per conservare l'ordine introdotto abbisogna l'autorità di molti ripartita dalla legge, e contenuta dalla forza, e dall'opinione nazionale (2). Un governo dunque intermedio rivestito di straordinarii poteri

(1) Necker nella sua opera intitolata, *Dernières vues politiques et de Finance*, 1802, ha annotato con verità la nullità del senato, la soggezione del corpo legislativo, la vana protezione del tribunato (che fu indi abolito), stabiliti dalla costituzion consolare dell'anno VIII, su la quale fu innestato il governo imperiale. Ma Necker non rilevò il gravissimo inconveniente della facoltà lasciata al senato di alterare co' suoi atti la costituzione.

(2) Vedi quanto annotai con Machiavelli nella Teoria Generale, § 47.

comprimenti era necessario per voi ; e tale vi fu il luminoso governo consolare.

Il fallo enorme ed imperdonabile si fu di accoppiare repentinamente questo transitorio governo , col governo stabile imperiale. L'errore si fu il confondere la necessità, le circostanze ed i rapporti della riordinazione con quelli della conservazione , il trattamento della guarigione e della convalescenza con quello della salute, e della vita abituale.

Ma come resistere, voi mi direte, alle gagliarde inchieste dell'uomo potente che domandava questo passaggio, e questi poteri ? Col non affidare io rispondo al senato la facoltà di promuovere questo passaggio, e far accordare questi poteri. Col proteggere la libertà di dire tutto ciò che poteva illuminare il popolo sul pericolo della sua libertà. Col sanzionare espressamente , e mantenere nella nazione il diritto di essere, e di mostrarsi armata. Quel ceto di mezzo, che aveva saputo spingere e far retrocedere il movimento avrebbe dovuto co' suoi lumi e colla sua influenza prevenire il pericolo. A lui sarebbe bastato il volerlo, e tutto era fatto.

Che se volevate, o Francesi, che l'uomo che chiamavate necessario godesse dell'autorità suprema, di cui lo investiste come ricompensa dell'opera sua salutare , voi non dovevate crearlo mai imperatore, ma conservarlo console a vita (1). Bramava egli erigere la sua famiglia in sovrana regnante ? Dovevate nominare il suo successore imperator costituzionale, e cominciare la nuova dinastia in lui, ma non mai fabbricare a voi stessi ostacoli insormontabili a fondare una temperata monarchia. La libertà, le

(1) Coll'articolo 39 della costituzione del 22 frimale anno VIII (13 dicembre 1799) proclamata il 5 nevosivo successivo (24 dicembre 1799), dopo l'accettazione *del popolo*, la dignità consolare non era che *decennale*, ma rinnovabili ne erano gli eletti. Essa fu ridotta *vitalizia* coll'articolo 39 del senato consulto organico del 16 termidoro anno X (4 agosto 1802), sanzionato dal *solo senato*, il quale tranne la creazione della dignità imperiale nella famiglia Bonaparte, sanzionata dal popolo, regolò tutti gli ordini istituzionali a cofuria di senato-consulti organici.

armi, e i diritti riservati del governo repubblicano nel consolato avrebbero servito di bastante contrappeso al primo console, se avesse voluto abusare del suo potere. Le forme, la moderazione, e l'opinione temperata avrebbero consolidato l'opera incominciata sotto il suo successore.

Tutto reclamava questo modo di procedere fra di voi. L'esaltazione delle passioni repubblicane consigliava una reazione ferma bensì, ma ad un tempo stesso obliqua, graduale e lenta, anzi che una repentina compressione, la quale non produsse che vulcani coperti, ed una sorda contenzione, alla quale fu necessario di contrapporre una pestifera inquisizione al di dentro, e le diversioni guerriere al di fuori. Col sistema graduale all'opposto sarebbe stato preparato il solido e moderato governo monarchico più libero in effetto e più forte del repubblicano. Gli amici della libertà si sarebbero convinti, che se la repubblica fu necessaria per distruggere le reliquie del dispotismo, ed infondere l'energia della libertà, la monarchia temperata era necessaria per consolidare e perpetuare l'opera della stessa libertà. Il capo del governo intermedio non avrebbe forse avuto ribrezzo di lasciare al suo successore minori poteri sì per consolidare il suo trono, e sì per non avere un emulo della propria grandezza, e della propria gloria.

Ma invece col permettere la mentovata precipitosa e violenta conversione altro non faceste che porre alle prese due nemici irconciliabili, il dispotismo e la libertà, i quali si fecero, e fanno una intestina e interminabile guerra a danno della vera potenza dello stato. Disse Machiavelli che un popolo corrotto o non viene in libertà o difficilmente la mantiene. Non è questo il caso vostro, o Francesi; perchè il detto di Machiavelli non può aver luogo, allorchè il dono della libertà è dono del tempo, e non dello sforzo intempestivo di qualche uomo generoso. La contenzione stessa, il mal contento, le trame di libertà, che sempre accompagnarono il governo imperiale, formano la prova di questa osservazione.

L'origine vera dell' esito infelice della vostra rivoluzione sta nel non aver trovato fra coloro che strinsero le redini del governo, o che potevano determinare la pubblica opinione, uomini abbastanza illuminati da conoscere ed insegnare ad altri ciò che conveniva tanto nel passare dalla repubblica alla nazionale monarchia, quanto nell' erigere e conservare la monarchia medesima, o uomini abbastanza incorrotti e fermi da non prevaricare sacrificando la causa pubblica alla privata loro avarizia ed ambizione. Tanto è vero, che gli uomini e le nazioni tanto possono quanto sanno, e convien ben sapere e ben volere per ben riuscire.

Tutto ciò sia detto a disinganno o a confutazione di coloro i quali dall' esempio della Francia traggono argomento per far rigettare il pensiero del governo libero della nazionale monarchia, come un sogno impossibile a verificarsi. L'argomento di costoro si riduce a dire il tale ha fabbricato una casa comoda, che rovinò. Dunque è impossibile di fabbricare case comode durevoli.

### § 29

#### *Delle alterazioni alla costituzione. — Della parte fissa, e della parte variabile*

La facoltà di statuire esclusivamente sulla costituzione riservata alla nazione deve essere compresa ed ordinata a dovere, onde servire come conviene a tutte le esigenze della cosa pubblica. La costituzione altro non è che la legge fondamentale dello stato (vedi Teoria Generale, §§ 1, 7, 21). In questa legge convien distinguere la parte fissa dalla parte variabile. La parte fissa è quella colla quale vengono create le diverse autorità e distribuite le diverse funzioni. La parte variabile è quella colla quale fra più modi, coi quali esercitar si possono queste funzioni, il legislatore sceglie l'uno più che l'altro. Il determinare questi modi sembrò ad alcuni appartenere più ai *regolamenti* che alle leggi.

Io non sono per combattere questa distinzione: ma osserverò invece che se una legge non è eseguibile senza di questa parte, egli è meglio promulgare la legge vestita, che spoglia di questo corredo a costo di cangiarlo poi col tempo, di quello che abbandonare la legge stessa dirò così sulla strada. Quel pensiero unico, pieno, e fecondo, che immaginò la legge, immaginar pur deve anche il regolamento. Che importa se esso dovesse poi soggiacere a cangiamento? Temete voi forse di offendere la stabilità stessa della legge? A ciò vien riparato colla dichiarazione opportuna che il tale o il tal altro articolo potrà essere riformato, quando l'esperienza lo mostrasse contrario ed inefficace all'intento, o che il corso del tempo lo rendesse inopportuno. E perchè ad ogni modo l'intento della legge non venga defraudato sarà necessario il proibire la abrogazione o la deroga *nuda* dell'articolo, e comandare che non possa essere abrogato, o derogato a lui senza che nello stesso tempo venga supplito con altra più opportuna provvidenza. Questa cautela potrà nella nostra costituzione aver luogo nelle speciali garanzie dell'amministrazione, come per esempio nelle cautele prescritte alle spropriazioni dei beni per causa di pubblica utilità, nelle leve militari, nei regolamenti sulla annona, nella procedura, ecc. ecc.

Questo non è il luogo in cui mi sia permesso di entrare in minute specificazioni sull'argomento della legislazione costituzionale. A suo luogo parlerò della prima decretazione dell'atto costituzionale, delle aggiunte, delle deroghe, delle interpretazioni, ecc. ecc. (1).

(1) Nel Libro seguente al Capo IV.

## § 30

*Del diritto riservato alla nazione d'essere resa consapevole degli atti del governo.—Garanzia per gli affari segreti*

Dopo il diritto di fondare, di conservare, e di riformare gli ordini dello stato, riservato alla nazione, viene il diritto d'essere resa *consapevole* di tutti gli atti del governo, e quindi la podestà di ordinare tutto ciò che serve ad acquistare le notizie relative. Per atti del governo qui s'intendono tutti quelli che vengono eseguiti tanto dagli amministratori, quanto dagli antagonisti costituzionali. Siccome in veruno deve essere tollerato un potere assoluto, così tutti debbono cadere sotto gli occhi della nazione per essere contenuti, incoraggiati, applauditi, e premiati (vedi la Teoria Generale, §§ 22 e 23).

La *pubblicità* quindi degli atti del governo, i quali *decisivamente* possono colpire l'interesse dei cittadini, è d'*essenza* della monarchia nazionale rappresentativa, quanto è della di lei essenza di non confidar ciecamente nè nel re, nè negli altri corpi costituzionali. A questo principio della pubblicità non può essere derogato, che in vista della necessità di non ledere interessi maggiori ed eminenti della stessa nazione. Il *segreto* dunque non può aver luogo che *in via di eccezione*. La sua applicazione dunque e la sua durata dovranno essere regolate dalla *pura necessità*.

Ognuno intende che parliamo sempre degli atti che colpiscono *definitivamente* le cose e le persone dei cittadini, e l'ordine, e la sicurezza sociale, e non di quegli atti, i quali sono indifferenti, o semplicemente preparatorii ad un partito definitivo.

Se però la nazione deve astenersi da una imprudente esplorazione, non deve dall'altro canto abbandonarsi ad un cieco arbitrio de' suoi delegati. Prima di tutto essa deve essere informata dell'affare che si trattò tosto che la necessità del segreto cessò. In secondo luogo poi essa deve stabilire tali ordini che per essi

si *prevenzano* nel segreto stesso le escursioni del poter *assoluto*, ed assicurino più che sia possibile il trionfo della cosa pubblica.

Per la qual cosa l'ordinator dello stato dovrà stabilire le garanzie degli affari *segreti* come dei pubblici. Por mano al gabinetto del re egli è por mano ad un ufficio nazionale. La sua prerogativa non è offesa con un consiglio necessario segreto, come non è offesa dal consiglio necessario pubblico della legislazione. Se ripugna alla prerogativa reale l'obbligo di *ubbidire* in particolare ad un delegato della nazione, a lei non ripugna l'intervento d'un consiglio, necessario nel deliberare un affare proposto dal re medesimo. Altro è resistere alla volontà di un re, altro è sottoporlo alla volontà altrui. Altro è non permettere che il re faccia tutto ciò che vuole, altro è obbligarlo a fare ciò che non vuole. Se la di lui volontà non sarà sempre soddisfatta, essa però non sarà mai trascinata dalla volontà di un altro delegato. Potrà non fare una cosa bramata, ma non dovrà fare una cosa non voluta. Io desidero che si colga a dovere questo punto di differenza, senza del quale si abolisce il carattere del principato monarchico per far sottentrare un altro governo ( V. Teoria Generale §§ 8, 11, 42, 45 ). Se in tutto ciò che può volere un re si verificasse ciò che egli *deve* volere, non sarebbe necessaria limitazione veruna. Ma verificandosi l'opposto, il freno è necessario e legittimo. La regia prerogativa altro non è che la somma dei regii diritti. Ma la somma dei regii diritti deriva da una commissione ad eseguire un *dovere* massimo a pro di altrui, ossia meglio altro non sono i *diritti* di un re, che *facoltà* irrefragabili di *eseguire il dovere* di governare bene lo stato. La *prerogativa* dunque regia non essendo nè una proprietà, nè una podestà su la nazione, ma essendo una *commissione*, un incarico *limitato* a ciò che deve il re, ne segue che la volontà sua imperativa potrà e dovrà essere con diritto trattenuta dal fare ciò che non deve. Colle limitazioni della costituzione dunque non si colpisce la regia prerogativa, ma altro non si fa, che render *pratico* il mandato regio, dal quale venne fondata e trasmessa la prerogativa li-

mitata. In breve o convien provare che il re abbia dritto a far *tutto quello che vuole*, o che egli non voglia se non quello che deve, o convien concedere che la limitazione è di diritto irrefragabile.

Noi dunque potremo a buon diritto entrare nel gabinetto del re e stabilire una garanzia agli affari ne' quali si esige concentrazione, segreto, ed attività. Si stabilisca dunque a fianco del re un *consiglio necessario* di pochi individui nominati dalla rappresentanza nazionale, periodicamente mutabili, senza del quale per esempio non si possa far domande o dar risposte ad una corte estera, dalla quale possa nascere motivo di guerra. La costituzione comandi, che senza il consiglio di questi individui non si possa iniziare verun atto *definitivo* diplomatico, che senza il concorso di un apposito comitato nazionale non si possa conchiudere l'atto medesimo da sottoporsi poi alla sanzione nazionale, e voi avrete, io spero, una cauzione, la quale senza offendere il segreto e la rapidità, vi potrà garantire dalle imprudenti e passionate deliberazioni ministeriali, le quali compromettono più delle altre tutto lo stato intiero. Una notoria necessità esige un rimedio, e il diritto lo autorizza: di ciò diremo più ampiamente a suo luogo.

### § 31

*Del diritto riservato alla nazione di conservarsi e di accorrere armata per difendere l'opera costituzionale e la sua indipendenza*

Nulla finalmente aggiungerò sul terzo diritto riservato alla nazione di *essere e di accorrere armata* per difendere l'opera della costituzione e la sua indipendenza, perocchè nella teoria generale ho indicato quanto basta sulle parti diverse di questo diritto (vedi Teoria Generale §§ 56, 57, 70, 85). Agevolmente si rileva da ciò che fu detto, che il *diritto di protezione* della

costituzione, inseparabile dalla persona e dalla forza nazionale, si esercita ordinariamente coll' *opinione* che tiene in soggezione ogni autorità costituzionale, e straordinariamente coi giudicii di responsabilità, e colle armi aperte. Questo diritto è quello che dà l'ultima forza e consistenza agli altri tutti, e loro comunica il carattere e la possanza della vera sovranità. Come una legge senza la sanzione perderebbe il carattere di legge, e si risolverebbe in un mero consiglio; così la podestà di statuire esclusivamente sulla costituzione, e di vedere ciò che fa l'amministrazione, perderebbe il carattere di podestà sovrana, e si risolverebbe in mere facoltà senza forza, se non fosse avvalorata e sostenuta dal potere armato di tutta la nazione.

Dalle quali cose è forza di conchiudere:

I. Non esservi costituzione nazionale *rappresentativa* guarentita, dove la nazione non riserbi a sè sola: 1° La forza e il diritto di fondare, di conservare e di riformare gli ordini dello stato, quindi le leggi che li riguardano. 2° La forza e il diritto d'essere resa consapevole di tutti gli atti del governo, e di farli correggere allorchè violano l'ordine. 3° La forza e il diritto d'essere e di accorrere armata per difendere l'opera costituzionale e la sua indipendenza.

II. Non esservi costituzione *monarchica*, dove il re sia obbligato a fare ciò che *non vuole*, o abilitato a fare tutto ciò che egli vuole.

III. Non esservi costituzione *monarchica completamente temperata e guarentita*, dove la garanzia non cominci nel *gabinetto* del re, e non si estenda per tutti gli ufficii dello stato.

## § 32

*Delle garanzie personali del popolo riguardanti l'esercizio dei diritti sovrani riservati*

Qui non finiscono le osservazioni riguardanti i diritti riservati alla sovranità nazionale. Noi abbiamo rilevato la loro qualità, la loro importanza, la loro irrefragabile necessità. Che cosa diremo intorno il loro esercizio? Non basta aver dei diritti; ma conviene essere in caso di esercitarli. Un bambino, un uomo fra le catene possono aver dei diritti, ma hanno essi forse la capacità morale e fisica di esercitarli? Noi parliamo di diritti l'esercizio dei quali è riservato all'universalità del popolo. Dobbiamo dunque supporlo *istruito* per conoscere, *animato* per volere, *libero* per eseguire tutto ciò che fa d'uopo per l'opportuno esercizio di questi diritti. Queste condizioni, come ognuno vede, necessarie all'esercizio dei diritti sovrani riservati alla maestà nazionale, riguardano per ciò stesso la parte più *eminente* della costituzione, e però se sotto un aspetto si possono riferire all'amministrazione, sotto dell'altro si riferiscono all'*ordinazione suprema* dei poteri governativi. I *mezzi* dunque necessari per procurare nel popolo la *cognizione*, la *volontà* e la *libertà* necessarie all'esercizio dei diritti sovrani riservati appartengono prima di tutto all'*ordinazione suprema* dei poteri governativi, ed alla parte più eminente di questa ordinazione.

Ma questi *mezzi* sono quelli che abbiamo indicato parlando dell'*opinione pubblica*, delle *istituzioni sussidiarie*, della *giustizia* e della *polizia*. Dunque essi prima di tutto appartengono alla *ordinazione suprema* dei poteri governativi ed alla parte più eminente di questa ordinazione. Più ancora; siccome è impossibile che il popolo eserciti i diritti riservati senza possedere i tre poteri sopra ricordati; così egli è impossibile effettuare un'*ordinazione suprema* e guarentita da' poteri governativi senza l'*istruzione* che illumini la mente, senza l'*interesse* che ecciti il

cuore e senza una *salvaguardia* che protegga la forza esecutiva. I mezzi dunque dell'istruzione, dell'eccitamento e della libertà, de' quali abbiamo parlato, appartengono essenzialmente e primariamente ai diritti sovrani riserbati alla nazione. La natura dei governi non liberi li ha fatti riguardare fin qui come *beneficii* del cittadino. I rapporti necessari del governo temperato ce li presenta ora sotto l'aspetto eminente di *diritti della sovranità nazionale*.

Per questo motivo volendo parlar con rigore io avrei dovuto intitolare il Capo VI del tomo antecedente: *Della garanzia dell' autorità popolare*. Imperocchè come fu necessario di stabilire una *garanzia degli altri antagonisti costituzionali*, senza la quale ne sarebbe stata annullata l'azione; così pure era necessario di stabilirla, per il popolo, primo ed ultimo antagonista, moderatore e protettore dell'autorità di governare. Se di fatti fosse permesso ai ministri del re di colpire ad uno ad uno i cittadini anche semplici, che si dichiarano difensori della libertà, o che sostengono le autorità tutrici della libertà, coi terrori d'un'arbitraria *polizia*, o coi fulmini di tribunali venduti al dispotismo, a che di fatto si ridurrebbe la protezione popolare della costituzione? Ma tolta questa protezione non è forse chiaro che la costituzione vien disciolta come nebbia al vento? Lo *spegnere* dunque gli *arbitrii* d'una *polizia* dispotica, *l'assicurare l'esercizio della giustizia* si deve riguardar come *primaria garanzia* di quella *sovranità*, che viene solidariamente esercitata dal popolo, e come punto di consistenza della costituzione d'una temperata monarchia. Violar l'ordine in materia di *polizia* e di *giustizia* non è solamente un offendere la libertà del cittadino, ma è un attentare alla *sovranità del popolo*, dalla sicurezza e forza della quale dipende tutta la solidità della costituzione, e la potenza dello stato. Delitto di lesa maestà sarà e riguardar si dovrà l'offesa alla libertà del cittadino inferita anche per ordine della pubblica autorità.

Sarà dunque primo *dovere del protettorato* operare con intercessione attiva per la difesa della libertà oltraggiata, sia cogli ar-

resti politici, sia colla violazione delle forme assicuratrici della giustizia. Io non dubito che nel caso d'una negata o impedita soddisfazione, non possa aver luogo la resistenza armata del popolo, diretta dall'autorità competente, come mezzo indispensabile a respingere l'aggressione commessa contro la salvaguardia ultima della nazione, anzi contro l'intima e riservata parte della sovranità. Ad un'effettiva aggressione ostile fatta colla forza e continuata colla forza, si deve forse rispondere con un vano strepito di parole e peggio con monastiche umiliazioni?

### § 33

#### *Necessità di una balia costituzionale*

Come i corpi animali in tempo di malattia non possono essere trattati collo stesso metodo, come in tempo di sanità; così i corpi politici non possono essere governati in tempo di calamità, di guerra o di conflitto, come in tempo di pace interna ed esterna.

Considerando profondamente la natura della monarchia da noi progettata noi non avremmo bisogno di dare speciali facoltà al re per tutti i frangenti politici. La regola fondamentale della giurisprudenza costituzionale essendo, che il re abbia tutti i poteri *necessarii* al buon governo dello stato, e possa esercitarli come crede meglio, a meno che la legge costituzionale non vi ponga condizioni espresse (vedi Teoria Generale §§ 13, 14), ne segue che il re intendere si dovrebbe investito di tutti i poteri, onde provvedere nei frangenti secondo la necessità. La formola adunque romana « *videat ne quid respublica detrimenti capiat*, » colla quale si compartiva il diritto di creare il dittatore, è di sua natura inchiusa nella costituzione della monarchia.

Nè ciò può ripugnare alla composizione e al temperamento dei poteri stabiliti, perocchè questa dittatura non si estende a toccare per nulla gli ordini dello stato, nè a cangiare il sistema dell'amministrazione, ma unicamente a provvedere ad ogni modo

*all'urgenza particolare* secondo la necessità. Ogni magistratura pertanto sta al suo posto, ed accudisce ai suoi affari, come se non esistesse dittatura. Gli amministratori solamente e gli amministrati sono tenuti ad ubbidire ad ordini *particolari* della dittatura, quando loro fossero diretti. La dittatura quindi non devesi riguardare come un'alterazione dello stato, ma come una forza aggiunta. Essa quindi considerarsi si deve come un'attribuzione speciale forte e spedita contro la quale opporre non si possano i metodi stabiliti per le circostanze abituali della vita sociale. Non gli ordini fondamentali della vita, ma i *metodi ordinarii* del tempo tranquillo vengono trasandati talvolta per dar luogo ai metodi straordinarii del tempo agitato. Cessata l'agitazione, si ripigliano i metodi, e le abitudini della ordinata vita civile, come cessata la malattia, si ripiglia il regime della sanità. Ecco in che consistette di fatto nei bei tempi di Roma, e in che consistere deve di diritto la dittatura anche sotto la monarchia in qualunque mano venga collocata. Ora si domanda se convenga lasciar questo potere, almeno in certi casi, in mano del monarca, o se convenga altrimenti provvedere? Noi abbiamo veduto quali siano i limiti di questo potere, e quale ne sia il titolo; e quindi ciò che far dovrebbe un re per non violare la costituzione.

Ma da ciò che si deve possiamo noi dedurre ciò che si farà? E quando *certamente* non si faccia ciò che si deve, non veggiamo noi esposto lo stato a grave pericolo o per eccesso di potere, o per difetto di previdenza e di energia? I precipizi ci stanno intorno da ogni lato. Esploriamoci e veggiamo come si possano evitare per dare un qualche ordine alle nostre ricerche, consideriamo diverse ipotesi. La prima sia quella di un re o di un ministro ambizioso ed intraprendente. La storia ci instruisce che tutte le occasioni nelle quali si possono esercitare *comandi liberi* vengono ricercate ed abbracciate con avidità da capi o dai ministri affrenati da una costituzione. La dittatura pertanto nella monarchia verrebbe nei rispettivi casi dal re e dai ministri assunta con tutta la brama, continuata con tutta la gelosia, e deposta con tut-

to il rammarico. Ciò non è tutto: domando io se sarebbe poi esercitata entro i dovuti confini, e se sarebbe abbandonata intieramente, allorchè ne cessasse il motivo? Ecco ricerche importantissime le quali pur troppo non sono fuor di luogo, ed alle quali convien rispondere. Noi parliamo del caso d'un re o d'un ministero *ambizioso* ed intraprendente. Non ci perdiamo in considerazioni speculative, ma atteniamoci all'esperienza. Essa ci insegna che appartenendo al ministero di dichiarare l'urgenza, egli o la farebbe nascere o la farebbe credere quand' anche non vi fosse. L'Inghilterra ce ne offrì l'esempio negli anni 1792 e 1793; e la fermezza dei Fox e dei Seridhan svelò il mistero d'iniquità del gabinetto.

Ma data l'urgenza reale, egli è naturale, che il gabinetto coglierebbe l'occasione di rompere almeno o di affievolire i freni costituzionali. Chi lo conterrebbe dall'esercitare vendette particolari o colpi di autorità, i quali sgomentassero gli amici della libertà? Ma questi prevedendo il caso possibile d'una seconda dittatura si guarderebbero dall'incontrare l'odio della corte, per tema d'essere involti fra coloro che l'urgenza autorizza a reprimere o ad allontanare.

Finalmente quale sarebbe il *termine* della dittatura, se appartenesse al gabinetto di dichiarare il termine dell'urgenza? Che se visibile fosse il caso della cessazione per esempio della guerra, non sarebbe egualmente visibile la cessazione d'una occulta fazione o vera o supposta. Di qua si farebbe comparire congiure contro il trono, di là emissarii di potentati esteri: di qua cospirazioni contro la libertà. Chi svelerebbe l'impostura? Chi raffrenerebbe l'autorità? E quand'anche fosse manifesta la causa di por fine al regime dittatorio, chi potrebbe costringere il gabinetto a farlo? Forse dovrebbero passare ad un atto di forza o alla guerra civile?

Esaminando ora l'altra ipotesi di un gabinetto *pusillanime*, o *inetto*, in quale maniera sarebbe provveduto alla salute dello stato? In quale maniera (passando ad altri casi) si provvederebbe in

tempo di una reggenza, d'un interregno, o di un rovescio di fortuna del re medesimo? Se il re o il ministero perdessero la confidenza pubblica; se i ministri fossero corrotti, o spaventati, qual rifugio avrebbe lo stato? Se il re fosse accecato dalla vendetta e dall'orgoglio fino a volere seppellire sè stesso e la nazione sotto le ruine di un trono assalito da nemici potenti e fortunati, chi potrebbe sostenere lo stato contro il delirio del re e contro le armi straniere?

Tutto dunque prova che nella monarchia nazionale rappresentativa, la dittatura non deve essere affidata nè al re nè al gabinetto, ma collocata in un corpo il quale possa sempre provvedere pienamente all'urgenza senza minacciare la libertà. Esso deve poter sorgere, agire e cessare a misura della necessità; nè lasciare altra traccia o memoria di sè che la rimembranza di aver salvato lo stato.

A questo passo qualche mio lettore forse ricorrerà colla mente alla camera dei conservatori del senato presso la quale fu da noi stabilita la vigilanza abituale di stato contro gli alti tradimenti e le trame specialmente dei grandi. Ma qui io debbo dichiarare di non poter intieramente secondare questa aspettativa. È cosa secondo me impolitica investire un corpo permanente qualunque dei poteri d'una dittatura, la quale deve facilmente essere conferita, e tolta dai tutori nazionali secondo la necessità. È partito imprudente accordare un'autorità ad un corpo permanente, che può essere tentato, o a ritener le reliquie d'un poter assoluto anche parziale, e di abusarne, o di atterrire colle rimembranze del passato e colla minaccia del futuro. Dall'altro canto poi le memorie delle offese necessarie della dittatura non debbono essere associate indelebilmente alla presenza d'un dato uomo, o di un dato corpo. Un'odiosità superstite non piacerebbe al senato, e però ispirerebbe anticipatamente ritrosia e mollezza, anzi che risolutezza e vigore. Tutto deve essere passeggero, come l'infelicità del tempo; e tutto deve cessare al cessar del medesimo.

Da queste considerazioni pertanto siamo condotti ad erigere la

*dittatura* che appelleremo *Comitato di provvidenza* secondo i casi, e ad abolirla tosto che è cessata l'urgenza. Questo sia formato di tre individui, l'uno tratto dal consiglio di reggenza, l'uno dalla camera dei conservatori del senato, e il terzo dal consiglio del protettorato. Al comitato di provvidenza sia associata la censura del senato, e questa agisca sotto i di lui ordini. Gli amministratori subalterni, la forza armata delle guardie sì nazionali che di sicurezza addette a qualunque amministrazione siano a disposizione del comitato. Tutte le autorità siano tenute ad ubbidire senza repliche e senza ritardi agli ordini del comitato. Esso abbia diritto di destituire magistrati, ministri e generali, e crearne altri. I generali d'armata ne eseguiscano i decreti per proseguire, o far cessare le ostilità. L'oggetto del comitato sia provvedere alla sicurezza generale posta in pericolo.

Ecco la composizione, ed ecco le attribuzioni di questa magistratura. Ora rimane a vedere quali siano i casi ne' quali deve essere eretta, da chi debba essere proposta, da chi designati i membri, da chi disciolta.

I casi ne' quali deve essere radunato il comitato di provvidenza sono: 1° La guerra. 2° L'insorgenza di qualche parte del regno. 3° L'interregno. 4° L'entrata di milizie estere nel territorio, o nei porti del regno. 5° I casi della resistenza armata contro la tirannia.

L'erezione del comitato deve essere proposta dal re, e in di lui mancanza successivamente dal primo presidente del senato, o da chi ne fa le veci: in mancanza di questo, da un membro della censura senatoria: in mancanza di questi, dal presidente della camera dei conservatori, o da chi ne fa le veci: in mancanza di questi, dal presidente della camera dei giudici. Mancando tutti questi, il capo del protettorato; e mancando anche questo, il presidente del consiglio supremo di finanza, e finalmente il presidente della corte conservatrice giudiziaria proponcano l'erezione del comitato.

La proposizione dovrà essere fatta invitando il presidente del

consiglio di reggenza , quello della camera dei conservatori del senato , e quello del consiglio dei protettori, o chi ne fa le veci, a nominare dentro tante ore un membro del loro corpo per formare il comitato di provvidenza. I membri nominati si raduneranno nel luogo della censura del senato , ed ivi stabiliranno la loro residenza. Gli uffiziali della censura serviranno il comitato.

Potranno i presidenti che nominarono i membri del comitato in capo a tre mesi unirsi , e quando due dei medesimi presidenti pensino di cangiarli, dovranno rinnovarli in tutto o in parte. Nella stessa guisa si dovrà procedere finita l'urgenza che diede causa all' erezione del comitato (1).

### § 34

#### *Schiarimenti e motivi sulla composizione e le attribuzioni del comitato di provvidenza*

Se voi mi domandate il perchè io abbia ristretta la composizione del comitato a tre sole persone, vi risponderò , che ciò ho fatto per ottenere la maggiore concentrazione e rapidità di operazioni.

Se mi domandate, perchè io abbia attribuito a tanti la facoltà di proporre l' erezione del comitato , rispondo che io feci per provvedere a tutti i possibili casi sinistri , ne' quali mancasse il proponente.

Se mi domandate il perchè io abbia entro tre mesi resi mutabili i membri del comitato, vi rispondo che ciò feci sì per prevenire ogni abuso di potere , e sì per correggere un fallo di elezione allorchè si scoprisse, che taluno o tutti i membri non fossero idonei all'uopo.

(1) Si potrebbe dare il caso che fra i re del consolato vi fosse un traditore, il quale tendesse per lo meno ad attraversarne le operazioni o coi suoi maneggi o con rivelazioni fatali. Sia dunque in podestà degli altri due colleghi di procedere all'arresto del terzo, e far nominare sull'istante il sostituto dal presidente a cui spetta.

Io nulla dirò dei casi nei quali può essere necessaria la formazione di questo comitato, perchè essi parlano per sè. Un solo fu ommesso, e questo è il caso dell'incominciamento del nuovo governo costituzionale. Ma questo essendo transitorio non cade nelle disposizioni stabili della legge.

Più grave sarebbe l'argomento della responsabilità degli atti di questa magistratura, se non fosse noto, che creata per l'urgenza, non può aver altra regola che la pubblica salute, in emergenti le combinazioni dei quali non si possono prevedere. La sola limitazione che conviene apporre si è che essa *non può alterare gli ordini dello stato*. Essi siano sempre protetti dalla autorità armata, dalla nazione, come il palladio della libertà. Nel resto conviene sciogliere il comitato suddetto da ogni sindacato posteriore, perocchè s'incepperebbero malamente le provvidenze anteriori, alle quali come non si può imporre veruna regola fissa legislativa, così non si può imporre una legale responsabilità. Ciò che abbiamo detto della vigilanza costituzionale (Teoria Generale, § 72) si deve applicare al comitato di provvidenza, il quale ne forma il *complemento* nei casi ora specificati.

Io confesso che con questa istituzione il re è ridotto all'amministrazione *ordinaria* dello stato. Egli ed i suoi amici dovrebbero esserne ben contenti, perocchè vien liberato da cose di grave affanno spesso odiosissime, e mai di profitto all'amore universale che egli vuole ispirare. Talvolta poi si viene in soccorso del suo trono, della sua famiglia, del suo potere e per sino della personale sua sicurezza. Di che dunque potrebbe lagnarsi? Della privazione di qualche diritto? No certamente. Un agente non ha diritti contro l'interesse e la maggior sicurezza del suo padrone. Se la Francia avesse avuta questa istituzione non avrebbe subite le catastrofi, che la gettarono nell'abisso, in cui ora geme. Se dopo la battaglia di Waterloo fosse esistito il comitato nazionale di provvidenza, non avremmo veduto un branco di faziosi rivestiti di credito discutere fra di loro a chi doveva venderli il trono, in onta della solennissima dichiarazione pochi giorni prima emessa dalla nazione intiera.

## § 35

*Come la riduzione da noi fatta del regio potere si concilii colla legittima prerogativa*

Il *temperamento* de' poteri del principato formò l'oggetto di questo capo. Noi abbiamo ora veduto in una maniera positiva a che finalmente riducasi. *L'ultima* possibile *limitazione* del poter assoluto fu consumata collo stabilimento del consiglio nazionale e permanente di reggenza, coi comitati degli affari segreti specialmente esteri, e per ultimo colla balia costituzionale. Deh a quali angustie hai tu ridotto il tuo re ! esclamano qui i cortigiani e gli amatori delle ultime spoglie feudali. È vero che egli non è trascinato a fare ciò che non vuole ; ma egli è assai vincolato in ciò che egli può volere. Egli non può negli affari interni per legge ordinar nulla , se non va d'accordo con tanti : non può muovere una mano nell'amministrazione se non è sorvegliato da tanti altri che vogliono saper tutto e parlar su tutto ; non può mettere un piede in fallo se altrettanti non gridano, non reclamano la giustizia. Egli non può negli affari esteri concludere una negoziazione, o minacciare colle armi, se pure non va d'accordo con altri che legano i primi fino agli ultimi suoi passi. Egli non può finalmente nelle grandi crisi dello stato intromettersi che per agire secondariamente sotto un triumvirato prepotente. Che cosa è dunque questa prerogativa reale, la quale da principio tu volevi intatta col tuo governo , e la integrità della quale anzi tu ponevi come condizione precipua del tuo governo ? Confinando così la regia autorità entro i limiti, nei quali l'hai rinserrata, puoi tu essere più coerente a te stesso ? Ecco l'obbiezione che sicuramente mi verrà fatta dai patrocinatori dell'assoluto potere.

○ Rispondiamo ancora una volta a questo grido estremo per non tornar più su di questo argomento. Che cosa pretendete , signori miei, da una nazione incivilita ed illuminata ? O volete che ella accordi un potere assoluto al suo re, o un potere limitato. Se lo

volete assoluto, noi cangeremo questione, e vi domanderemo ragione di questa pretesa respinta in oggi, come sacrilega dalla opinione universale dell'Europa. O volete che ella accordi un potere limitato; ed allora io vi domanderò il *criterio* di questa limitazione. Io vi ho dato il mio, e questo è quello della *necessità*, il quale ho allargato in favore del re, fin dove ho potuto, ponendo per condizione, che dove probabilmente il di lui interesse conosciuto non viene a conflitto con quello della nazione, a cui *deve servire*, non si debbono contrapporre freni speciali. Ne avete voi un altro? Mettetelo fuori. Io sarò ben contento di questo tesoro nascosto, e ve ne ringrazierò a nome di tutte le popolazioni. Esse senza tanti ufficii, senza tanti regolamenti, senza tante fatiche otterranno il bene d'una provvida, forte, e semplice amministrazione; scopo ultimo delle leggi costituzionali. Or su dunque sfoderate il vostro segreto e veggiamo se serva all'uopo. Ma se fuori del *criterio della necessità* da me esposto è impossibile di trovare altro punto regolatore d'un' autorità derivante dal popolo, fatta per il popolo e guarentita dal popolo, sarà pure impossibile di trovare altro punto d'appoggio per arrestare le limitazioni imposte al regio potere.

Se mi abilitate ad introdurre una minima limitazione del potere assoluto pel motivo della necessità, io sono abilitato ad introdurne altre cento per lo stesso motivo. Qui non v'è mezzo. O convien negar tutto, o conceder tutto.

Voi mi presentate *carte concesse, diritti accordati, limitazioni spontanee, concessioni elementissime, sacrificj generosissimi*. Ma ditemi di grazia: con queste carte sono prevenute, e corrette le escursioni *ordinarie e notorie* del potere assoluto dei re e dei ministri sì o no? Qui sta il punto. Se mi rispondete di sì, vi pregherò di dimostrarmelo, locchè importerà una discussione critica d'una costituzione diversa dalla mia. Se poi mi rispondete di no, io vi pregherò di ritirarvi dall'arringo, e di non ristuecar più il genere umano con querele, che si risolvono in un oltraggio positivo della maestà popolare.

Se però mi fosse forza di entrare nella discussione di altri pro-

getti di costituzione, la questione non cadrebbe più sul *principio* della necessità, ma unicamente sull' *applicazione* del medesimo. Così si potrebbe disputare, se nella tale o tal altra parte d'amministrazione sia necessario contrapporre una cauzione particolare; ma non si potrebbe disputare se la nazione abbia in massima *il diritto* di contrapporla. La questione allora ridotta al *fatto* dovrebbe essere sciolta con *dati di fatto*. Ma siccome il fatto fondamentale si è *l'abuso certo* del potere non raffrenato comprovato dalla sperienza, così in ultima analisi per negare la necessità converrebbe negare i fatti dell'esperienza. Così per esempio è vero o no che una costante sperienza vi comprova l'abuso che fanno i gabinetti del poter assoluto di far la guerra? L'esperienza dunque altamente proclama il bisogno di regolare questo potere. Ciò che dico in questo caso si applica agli altri tutti.

E qui vi prego a riflettere, che io vi presto tutti i vantaggi possibili. Io abbandono la *probabilità*, e mi restringo al testimonio dell' *ordinaria esperienza*, locchè è più favorevole alla causa della regia autorità, e più contrario alla causa della comune libertà. Questo partito è molto vantaggioso per voi, ma nello stesso tempo è senza *replica*. Eccomi dunque a regolare la regia autorità col criterio della necessità, *legata* al fatto fermo e incontrastabile *dell'esperienza*, senza ascoltare timori congetturali. Avanti a questo tribunale io porto la lite. Al criterio di questo tribunale sottopongo il mio lavoro. Al giudizio di questo tribunale affido il destino della causa dei popoli. Su via dunque pigliate in mano il mio progetto, esaminatelo parte a parte, vedete se vi abbia parte alcuna, *nella quale lo stabilimento dei vincoli imposti sia senza necessità*, e senza d'una grave, notoria e costante necessità, di prevenire l'abuso manifesto, iterato, comprovato del regio potere; e quando ne scopriate taluno non necessario, denunciate i miei pensamenti come inconsiderati, ed attentatori alla regia prerogativa.

Ma se non potete riuscire in ciò, vi è forza di darvi per vinto; dirò meglio vi è forza di rassegnarvi alla legge sacrosanta della giustizia e della provvidenza delle nazioni. Qui non vi è mezzo.

Sotto l'impero della necessità o convien negar tutto, o conceder tutto. Quando dunque la *prerogativa* reale non sia *sinonimo di poter assoluto*, qualunque freno *necessario* di questo potere non sarà nè derogatorio, nè lesivo della prerogativa legale, comunque grande sia la soggezione : così vien tolta ogni contraddizione imputatami.

Ma stringendo i conti, che cosa risulta aver noi fatto ? altro che ridurre a pratica reale e sicura l'attributo di *esecutivo*, dato in tutte le costituzioni al potere del re. Quando in atto pratico o non si effettua o si controverte la legge, si può mai affermare che essa venga *eseguita* ? Il potere che non effettua, ma controverte, si potrà mai dire di fatto *esecutivo* ? Esso lo potrà essere bensì per dovere, ma in fatto sarà un *potere inesecutivo o refrattario*. Ora se volete che sia di fatto esecutivo, se volete che la costituzione non rimanga sol sulla carta, converrà impedire che il poter regio divenga o inoperoso o refrattario, e fare in modo che riesca *effettivamente* esecutivo. Abbiamo noi forse avuta altra cura che quella di ordinare le cose in guisa che il potere per legge esecutivo risulti tale anche in *pratica* ? Abbiamo noi forse *sottratto* dalle mani del re qualche *ramo* della ordinaria amministrazione dello stato ? No certamente. Vi abbiamo noi *intrusa* qualche autorità straniera ? Nemmeno. Sol quando i ministri o gli altri subalterni escono dalla carriera dell'esecuzione abbiamo stabiliti custodi che sorvegliano, e che reclamano, ma non pongono mano in nulla. Qual potere dunque togliamo noi agli amministratori ? A meno che non vogliate loro accordare quello dell'assoluta impunità a mal fare, voi non trovate che nulla sia stato loro sottratto.

Reclamerete voi perchè sia stato dato ad un'assemblea il diritto di decretar leggi, accordar sussidi pecuniari e militari, ec., ec., dietro proposizione del re ? Io non credo che voi vogliate andar contro al senso generale dell'Europa nell'immaginare una monarchia costituzionale.

Vi lagnerete forse perchè per *certi affari* io abbia collocato

nel gabinetto del re un consiglio nazionale e necessario? Io con-  
vengo che l'istituzione è nuova per i moderni (1), ma nuovo  
non è il motivo che lo comprova *necessario*. Troppo inconse-  
guente e troppo balorda sarebbe stata una costituzione, se avesse  
dimenticata questa parte (2). Era assai facile il sentire che se si  
vietava al re di imporre una tassa di pochi soldi, una leva milita-  
re di pochi uomini, e una prescrizione civile o criminale senza  
l'assenso dei deputati nazionali, con più forte ragione conveni-  
va raffrenarlo, allorchè si trattava di decretare una guerra, una  
pace, un'alleanza, di cedere parte del territorio, di ammettere  
soldatesche straniere, ec., ec. Se stranamente impolitica fu la  
cautela immaginata dalle prime costituzioni francesi di doman-  
dare l'assenso d'una *inesperta e numerosa assemblea nazionale*,  
dalla quale era impossibile ottenere segreto, rapidità e antiveg-  
genza, e se quindi questa cautela fu abolita sotto l'impero senza  
sostituirne altra, non per questo fu nascosta la *necessità* di gua-  
rantirsi dal più disastroso arbitrio dei principati assoluti. La qui-  
stione potrebbe cadere sull'opportunità anzichè sulla necessità  
della cauzione. E per altro osservabile che anche qui *nulla fu  
tolto* al re, ma altro non si è fatto che circondarlo d'un consiglio  
per que' soli atti segreti che possono apportare un danno irropa-  
rabile allo stato.

Tutto il fracasso pertanto si concentra sulla istituzione del *co-  
mitato di provvidenza* in ultimo progettato. Ma siete voi ben si-  
curo che questo divisamento importi tutto questo schiamazzo?  
Esaminate i casi ne' quali questo comitato deve essere istituito,  
e rispondete. Voi troverete che nel caso dell'*interregno* nulla si

(1) Dico per i moderni, perocchè in Venezia, prima governata in vera mo-  
narchia costituzionale, era stato decretato che il doge *dovesse* valersi in  
certi casi gravi di un consiglio segreto straordinario desunto da persone  
indipendenti.

(2) I panegiristi della costituzione inglese, nella quale manca ogni di-  
sposizione diretta su di questo punto, credono di giustificarla col mezzo del-  
la legge dei sussidii, che il re deve domandare alla nazione.

toglie al re , perchè allora egli non esiste. Voi troverete che nel caso della *resistenza armata* contro la tirannia, non si deve certamente andar a domandare al nemico il permesso di combatterlo. Restano gli altri tre casi, cioè dell'*insorgenza* di qualche parte del regno, dell'*entrata* pacifica di *milizie estere* nel di lui territorio e della *guerra* mossa e sostenuta contro un' estera potenza. Quanto al primo punto o l'*insorgenza* è suscitata dai maneggi dei nemici interni o esterni dello stato, o è mossa dal ministero medesimo. Nel primo caso il re ha un appoggio nel poter nazionale per agire con vigore, e il comitato non si move che in *sussidio* del re, sì per ispirar fiducia alle di lui operazioni, e sì per colpire le persone, le quali essendo coperte dalla garanzia costituzionale, non potrebbero essere raggiunte dal regio potere. Nel secondo caso poi mi dovrete certamente concedere doversi far una guerra difensiva per salvare lo stato dalle trame ministeriali; qual è la prerogativa che voi togliete al re? qual è il diritto al quale derogate? Deponete lo spavento dei nomi, e venite alla realtà delle cose, e decidete.

L'entrata pacifica di milizie estere nel territorio del regno, quando però il loro numero sia ragguardevole, si dovrà, sotto un governo costituzionale, sorvegliare con molta cautela. Prese le precauzioni difensive, il comitato starà alla vedetta e nulla più, fino a che sia cessato il motivo di vegliare. Certamente al re sollecito della conservazione del suo trono non verrà interdetto di premunirsi contro ogni sorpresa; ma se egli è di buone intenzioni amerà di avere anche il sussidio della nazione; in caso contrario la nazione si porrà al coperto di un colpo di mano che potesse essere tramato contro la sua libertà. Qui io domando di nuovo in che possa essere lesa la prerogativa reale? Resta per ultimo il caso della *guerra* mossa o sostenuta contro un' estera potenza. A spiegazione maggiore di questo punto io debbo dichiarare che, accesa una guerra, io non intendo che *ipso jure* si debba istituire il comitato di provvidenza, ma che far ciò si debba a tenore degli eventi, i quali ricercassero straordinarie ed

energiche misure. La legge dunque deve ordinare che in tempo di guerra *si potrà* erigere un comitato di provvidenza secondo il bisogno da dichiararsi o dal re o dal capo del senato; e quando l'uno o l'altro non esistessero o fossero trattenuti da forza maggiore, dovrà essere domandato da altre persone autorizzate dalla legge. Con questa disposizione voi intendete che molte volte si può venire in soccorso dello stesso re, maltrattato dalla cattiva fortuna o dalla mala volontà di qualche traditore. Quale più strana e criminosa pretesa, all'opposto, sarebbe quella di abbandonare il re e lo stato alla mala fortuna o al tradimento, perchè non si dica che la nazione sovrana ha usato necessariamente di una attribuzione amministrativa d'una sfera del tutto straordinaria!

Parlando esattamente, queste non si possono appellare funzioni amministrative proprie del potere esecutivo, ma bensì precauzioni di *alta sicurezza* della libertà nazionale. Se il mandato regio non deve derogare alla *sicurezza* del mandante; se questa sicurezza non fosse guarentita nei casi contemplati fuorchè coll'istituzione divisata, a che gridare cotanto, perchè la tutela dello stato venga in sì rare, straordinarie o calamitose circostanze assunta da mani più fide e che si possono sempre rinnovare?

Schiarite le cose in questa maniera, si rende manifesto che accusare di lesa giurisdizion regia una legge costituzionale nazionale per l'istituzione del comitato di provvidenza non può derivare che da estrema ignoranza o da estrema nequizia.

#### FINE DEL CAPITOLO TERZO

## CAPITOLO IV

### COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E GARANZIE DELL'ASSEMBLEA DEI DEPUTATI NAZIONALI

#### § 36

#### *Composizione dell'assemblea dei deputati nazionali*

Determinate le garanzie del principato, e circoscrittione il potere assoluto, passiamo a determinare la composizione, le attribuzioni e le garanzie degli altri corpi costituzionali. Qui si presenta come prima di tutti l'assemblea dei deputati. Bastar deve all'ordinator dello stato che gl'interessi dei componenti siano così disposti, che presuntivamente l'assemblea non possa accordare se non ciò che è veramente conforme all'utilità universale. A questo oggetto è più necessario in lei un *istinto* dirò così nazionale, che una mente politica; più una spinta d'interesse, che una cognizione di principii; più il senso del ben pubblico, che la ragione esplicita del medesimo. Felice quel popolo nel quale una lambiccata ed assiderante filosofia non ispoglia la fantasia de' suoi deputati delle illusioni d'un buon naturale, e non soffoca nel loro cuore gli slanci d'una giovane sensibilità. Se alla somma intelligenza non va unita una somma virtù, sottentra un sommo e desolante egoismo, autore d'una somma e pestifera corruzione, e padre di que' mostri che ( per ambizione o vendetta dalla quale non traggono nè men utile personale ), precipitano un popolo innocente in una violenta schiavitù e in tutti gli orrori della persecuzione.

Ora mi si domanderà che cosa far si debba , affinchè gl' *interessi* dei componenti l'assemblea dei deputati nazionali siano così *disposti* , che presuntivamente essa accordar non possa se non ciò che è veramente conforme all' interesse nazionale? A questa domanda io rispondo che si debbono prima di tutto collocare nell'assemblea stessa uomini appartenenti a tutte quelle classi che maneggiano gl'ingeniti e supremi poteri sociali. E perchè il senso, la verità e la solidità di questa risposta siano manifesti, io dirò in primo luogo quali siano , e come agiscano questi poteri ; dirò in secondo luogo quali potranno essere i vantaggi che ne ridonderanno per la costituzione ; riserbandomi in terzo luogo di parlare del modo delle elezioni nel decorso del seguente libro.

### § 37

#### *Quali siano i poteri ingeniti e predominanti in ogni società*

Tre sono i poteri ingeniti e predominanti in ogni civile società , cioè quello dell' *opinione* , quello dei *beni* , e quello della *forza*.

Il poter dell'opinione deve essere considerato tanto nel suo principio , quanto ne' suoi effetti esterni. Considerato nel suo *principio* , esso è un giudizio misto di affezione, pel quale ognuno stima o disprezza, loda o biasima le tali cose favorevoli o contrarie all'interesse comune. Chi bramasse una più ampia spiegazione di questa primitiva opinione potrà rileggere quanto fu detto nel § 61 della Teoria Generale. Considerando poi il potere dell'opinione sociale ne' suoi *effetti esterni*, noi troviamo essere di lui proprietà l'ispirare quella *soggezione* , la quale nasce in ognuno dal pensare che nell'animo del pubblico prevale la tale, o tal altra maniera di giudicare , e quindi di sentire favore od odio sopra di un dato oggetto. Da ciò sorge la *coscienza comune della pubblica opinione*, il poter della quale è noto a chiunque. Questa coscienza produce una validissima cauzion politica

a favor del popolo, allorchè in chi governa si aggiunga la persuasione che il popolo stesso sia disposto ad usare della sua forza secondo i dettami dell'opinione primitiva predominante. Quest'opinione, dirò così, di riverbero, è quella sola che con una forza invisibile può tener in freno tutti i direttori del potere politico, e però costituisce il vero punto ultimo morale di consistenza di ogni governo. È dunque necessario che l'opinione primitiva sia ordinata, perchè l'opinione secondaria o non sia tirannica, o non sia licenziosa. A questa specie di opinione io aveva rivolta la mente nel § 71 della Teoria Generale, al quale io rimetto il mio lettore.

Passiamo ora al potere dei *beni*. Sotto nome dei beni io abbraccio qui tutte le cose che eccitano i desiderii comuni degli uomini, e specialmente di quegli uomini che sogliono più degli altri dar movimento ad uno stato. Le ricchezze, il potere, la gloria, la considerazione si debbono dunque in politica comprendere sotto il nome di beni. Tale è almeno il significato, che io attribuisco a questa parola isolata nelle materie di stato, e tale è l'estensione in cui bramo che essa venga presa.

Finalmente per ciò che spetta al potere della *forza* non posso aggiungere altra spiegazione che quella che sotto nome di forza, intendo la forza fisica di molti uomini uniti in quanto può vincere qualunque altra forza interna dello stato, e far prevalere la volontà del vincitore.

### § 38

#### *Conseguenza per la ordinazione suprema dei poteri nei governi nazionali*

Premesse queste spiegazioni, io vi domando se si potrà mai affermare con verità che i supremi poteri siano in uno stato ordinati, quando non siano effettivamente coordinati i poteri dell'opinione dei beni e della forza? Stabilire un re, dei ministri, dei pre-

fetti e dei giudici, dei militari, non si chiama in buona politica ordinare i sommi poteri di uno stato; ma si chiama soltanto *designare i direttori* del poter politico. Il *potere politico* dello stato consiste appunto nell'*unione*, nell'*armonia*, e nel *congegno* dei tre poteri suddetti fatta in modo, che persone di confidenza, chiamate col nome di re e di magistrati, possano farli muovere a pro dell'universalità dei cittadini. Da ciò ne verrà che l'utilità equamente distribuita, ossia la *giustizia* dovuta ad ognuno, formerà la regola direttrice del potere politico.

Ecco in generale quali siano gli agenti e le forze sulle quali l'ordinator dello stato deve far cadere le sue disposizioni nella sistemazione suprema dei poteri. Questa sistemazione vien espressa colla sola locuzione *creare il poter politico*.

Il volgo e i satelliti del dispotismo non tengono conto che della collocazione e della distribuzione dell'autorità di comandare, astrazion fatta, se chi vuol comandare abbia, o non abbia per sè il concorso effettivo degli ingeniti poteri sociali. È vero che dovrà almen disporre d'un nocciolo di forza armata per vincere ogni particolare resistenza; ma dir si potrà forse giammai aver egli un predominio politico sulla nazione? Chi ardirebbe affermar ciò di Thomas Koulikan e de'suoi successori? Il governo *militare* si potrà mai confondere col governo *politico*?

Per la qual cosa, allorchè nella teoria costituzionale della monarchia nazionale si parlerà dell'ordinazion suprema dei poteri, si dovrà bensì intendere di parlare direttamente della collocazione del temperamento dell'autorità di comandare; ma si dovrà, nello stesso tempo, sott'intendere che a questa autorità sia associato il potere morale dell'opinione e dei beni, dai quali vien predominato il potere della forza. Dico del poter morale, perocchè in ogni operazione legislativa non si può operare che sul morale per fare agire il fisico.

Quest'associazione dei poteri sociali non può essere fatta a dovere, se non si fanno agire i poteri medesimi *secondo la loro natura, e cospirare al fine della politica*. L'uomo non crea i po-

teri, ma li dirige come dirige i fiumi. Ora siccome per dirigere un fiume convien conoscere le leggi naturali del movimento e dell'equilibrio delle acque correnti; così per dirigere i poteri dell'opinione, dei beni e della forza, conviene conoscere l'indole e le leggi naturali di questi poteri.

Io prego i miei lettori a rammentarsi, che noi intendiamo di ordinare uno stato libero, e non uno stato dispotico: uno stato che riposi fermamente sulle sue basi naturali, e non uno stato sostenuto da artificiali puntelli, cui ogni tratto è forza moltiplicare, perchè ad ogni tratto si scuoprono direzioni rovinose! Uno stato che sia protetto dall'opinione, dall'interesse e dalla forza nazionale (vedi Teoria Generale, §§ 70, 71), e non uno stato presidiato e compresso da armi mercenarie, e commesso all'arbitrio ministeriale.

Pensiamo che in questa operazione altra funzione non ci rimane, che quella di prevalerci dei poteri della natura, e di seguire le loro leggi. Se in fisica la natura non si vince, che secondandola, in politica non si dirige una nazione, che rispettandola. Se la sua forza suprema sta nella sua unione, la sua sovranità legislativa sta nella sua ultima volontà. Quest'ultima volontà come regge la sua forza, così detta le condizioni, colle quali intende di governarsi. Quest'ultima volontà è sempre *retta* (vedi § 59 della Teoria Generale), e però forma la legge suprema dell'ordinator dello stato.

### § 39

#### *Elementi e carattere essenziale del potere politico*

Come nel corpo animale esistono visibilmente due azioni contrarie prodotte da due forze a nostro dire opposte (l'una cioè di *espansione*, e l'altra di *costrizione*, per cui i vasi si allargano e restringono, e i movimenti si alternano); così nel corpo morale dello stato, ed in ogni poter particolare del medesimo esistono queste forze contrarie, dal gioco delle quali ne risulta l'interno

movimento vitale e progressivo. *Indefinite* sono le forze operatrici, assumendole in un senso *isolato*: *indefinita* quindi è la *tendenza* di ognuna a produrre il proprio effetto singolare. Allorchè pertanto col contrasto producono un *effetto medio*, convien supporre una rispettiva *transazione* di queste forze. Convien dunque supporre queste forze operanti scambievolmente in una data proporzione, perocchè *l'eccesso* soverchio dell' una sull' altra produrrebbe la oppressione o la distruzione dell' altra. Convien dunque supporre una *estrinseca cagione* attiva, la quale facendo concorrere su d'una base comune queste forze, le costringa a transigere senza distruggerle; e che anzi loro dia la libertà ad agire fino ad un certo punto. Il *poter politico*, l'armonia animale, la varietà graduale, la moderazione sono perciò il carattere predominante della natura nel governo ordinario del mondo politico, come lo sono del fisico e morale. L'economia divina consta dunque necessariamente di unità, varietà e continuità prodotta dal temperamento delle forze contrarie indefinite, agenti e reagenti fra di loro entro que' massimi e minimi, dai quali ne sorge la riazione energica, in conseguenza dell'azione proporzionata. La formola di quest'economia si è la MODERAZIONE. La moderazione dunque sarà il *carattere* predominante del potere politico. Temperare i poteri col reciproco loro contrasto, e contenerli in una data sfera, sarà la *funzione* propria del potere politico.

Per poco che si rifletta sulla condizione delle politiche società, noi troviamo essere questa la formola della loro suprema economia voluta dalla loro prosperità e potenza. Se voi ravvisate a primo colpo d'occhio un indefinito amor d'impero in chi comanda, e un indefinito amor di libertà in chi serve, voi ravvisate pure un' indefinita miseria e un' indefinita debolezza, allorchè non vi sia la moderazione. Dato un indefinito impero nel governo, ne nasce un' indefinita servitù e infelicità del popolo; ma ne nasce ad un tempo stesso indefinita debolezza nello stato, per cui la sua corpulenza cade vittima d'una piccola società moderata. Parimenti data una indefinita libertà nella moltitudine, ne nasce un' indefi-

nita servitù e miseria per l'individuo, perocchè ognuno è reso bersaglio delle aggressioni di tutti i singoli non contenuti dalla forza moderatrice delle leggi; dal che ne nasce la discordia di tutti, e quindi la debolezza dello stato. Nell'indefinito impero si ha la debolezza della tirannia: nell'indefinita libertà la debolezza dell'anarchia.

#### § 40

*Principii attivi, ed opposti nelle varie classi della società, specialmente addette all'opinione dei beni e delle armi*

Ciò che abbiamo detto di tutta la massa dello stato lo dobbiamo affermare di tutte le classi o di tutti gli ordini parziali del medesimo. La natura pose in essi le due tendenze contrarie attive, cui l'arte non può che temperare facendole contrastare e cospirare ad unità. Così nel poter *morale* o di opinione, la religione tende alla *servitù*. La ragione (*jus*) naturale astratta tende alla *libertà*. La ragion politica tende alla *civiltà*. Questa ragion politica compresa e sentita da chi si deve e come si deve, forma la *moralità politica* d'uno stato, vale a dire la capacità di una società a conformare le proprie azioni ad una norma preconosciuta. Due sono le fonti di questa cognizione, cioè la ragione e l'autorità, la prima è per quelli che hanno agio e voglia d'istruirsi. La seconda è per quelli che non hanno nè questo agio, nè questa voglia, nè questa capacità. L'indigenza e l'opulenza per cagioni opposte sono così condotte dall'autorità; la natura così legò gli estremi al mezzo illuminato, possente e virtuoso.

Passando al *poter economico* ossia dei beni, noi veggiamo che la proprietà stabile è fatta per la servitù, la industriale per la libertà. Con ciò io non voglio dire che il proprietario immobiliare ami la servitù più dell'industriale; io voglio dire soltanto che la proprietà stabile in mano del governo o d'un invasore, è uno stromento di servitù tanto più sicuro e solido, quanto meno la

stabile proprietà è sfuggevole, e quanto meno è attivo e munito di risorse il possessore. Che se consideriamo la proprietà stabile fra i cittadini, essa è certamente il primo mezzo della privata dominazione e rispettiva dipendenza, perchè il bisogno di sussistere è il primo bisogno dell'uomo; e la terra è l'unica sorgente dei mezzi di sussistenza. La proprietà industriale all'opposto (nel che io comprendo anche la commerciale) essenzialmente appartiene alla libertà, e non vive che con la libertà. Essa, come ci comprova la storia, è anche per sè stessa autrice e conservatrice di libertà. Le cause sono precisamente *contrarie* a quelle della proprietà immobiliare. Le proprietà commerciali sfuggono alla mano degli sgherri, e le persone che le posseggono sono dotate di accorgimento e di attività.

Le due tendenze delle quali ragioniamo si riscontrano finalmente nel potere delle *armi*. Le soldatesche permanenti, la di cui sussistenza, le speranze, i timori e l'opinione sta in mano del re, sono stromenti di servitù. Le milizie civiche, per lo contrario, sono stromenti di libertà. Distribuite i comandi, distribuite l'autorità di conferire i premi, preparate in tutti l'opinione civile, e voi avrete le armi politiche sia nelle soldatesche permanenti, sia nelle guardie nazionali (1).

(1) Ognuno di questi poteri preso da sè può apportare ad un popolo una specie di *universale monarchia* su una data parte della terra. L'Italia ne ha offerto l'esempio. Il poter della *forza*, fondato sulla vera potenza civile, acquistò all'Italia sotto il nome dei Romani l'impero sulla miglior parte del vecchio continente. Il poter dell'*opinione*, fondato sulla religione adattata ai tempi, le guadagnò un predominio egualmente esteso. Il poter finalmente dei *beni*, fondato sull'industria ed il commercio sì continentale che marittimo, le procacciò durante il medio evo una dominazione economica, della quale l'Inghilterra con maggiori mezzi offre un minore esempio, tranne il trattamento dei popoli indiani.

## § 41

*Osservazione speciale sul potere politico*

La esistenza, la natura dei tre poteri ora esaminati, e la doppia tendenza delle persone consacrate all'uno o all'altro dei due rami è per sè chiara. Ma non è egualmente chiara la *natura del poter politico*, e meno poi s'intende come esso possa predominare certamente i tre poteri dell'opinione, dei beni e delle armi, tanto per contenerli al loro posto, quanto per farli agire in una maniera armonica e capace a produrre la solida potenza dello stato. Egli è vero che consultando il fatto, sentiamo in confuso la presenza di un *quarto potere* predominante e regolatore; ma è vero pur anche che sembra un enigma, come egli possa sorgere dallo *stesso* fondo, sul quale gli altri contrastano. Eppure la cosa è così: come nasce ella?

Tutto l'enigma è spiegato, allorchè distinguiamo nel popolo, come distinguiamo nel governo, *due volontà*: la prima monastica, e la seconda sociale. È vero che amendue non sono che modificazioni dell'amor proprio di ognuno; ma è vero del pari che esse sono fra loro distinte. E per verità quando ognuno s'affatica per sussistere, quando trae guadagno dal suo lavoro, quando ne gode i frutti, egli sente di non aver in mira che sè stesso, ed allora primeggia la volontà monastica. Per lo contrario, allorchè pensate alla giustizia dei contratti, alla difesa contro i delitti, al soccorso altrui, voi sentite a primeggiare la volontà sociale. Voi approvate la disposizione della legge, che previene, vieta e reprime le frodi, le violenze e i delitti; voi sentite la necessità di lasciar operare il governo per la comune tutela e per la vostra. Voi, quindi, *aderite* alla di lui provvidenza, e quando fa d'uopo lo secondate colla vostra opera. Allorchè i vicini accorrono alle grida d'uno che chiama aiuto o insegue un ladro, non distinguete voi questa seconda volontà? Colla monastica si tratta di fare: colla sociale si tratta di lasciar fare o di assistere

quelli che si lasciano fare. Col lasciar fare si dà un predominio a chi deve fare, malgrado che abbia meno forze di noi. Col soccorrerlo si dà a lui la vittoria, allorchè trovasse ostacoli alla sua forza ordinaria. Ecco in che consiste tutto il segreto del potere politico. Ogni privato ed ogni classe sente chiaramente esservi di bisogno d'una *comune* protezione. Quindi dedotto il proprio interesse concorre di buona voglia a stabilire per quanto è da sè questa protezione. La somma comune di queste volontà sociali forma la volontà di tutto il popolo. Da questo concorso di volontà nasce un concorso di forze o positivo o negativo costituente il potere politico nazionale.

Una somma di volontà aventi lo stesso oggetto forma il *consenso*, ed il consenso si può considerare una sola identica volontà ripetuta in ogni individuo. Ecco la *volontà generale*, quando il consenso è generale. Ma dal consenso delle volontà nasce il *consenso delle forze*, e quindi una sola forza sociale, contro la quale se non abbiavi una forza superiore, essa rimane predominante. Ecco la *sovranità* di fatto. Nella volontà dunque generale sta la parte *morale* della sovranità di fatto. La parte fisica sta nelle forze unite da questa volontà. Qui sta eziandio la sovranità di *diritto*, perocchè con questa volontà generale altro non si vuole nè si può volere che il *bene comune*, nel che consiste la *giustizia sociale*. La potenza sovrana s'identifica così col poter politico nazionale. Il poter politico nazionale diviene così il poter predominante, che tiene al loro posto e regola le transazioni dei particolari, espansivi e contrastanti poteri nell'opinione, dei beni e della forza maneggiati dagli individui e dalle classi. Il primo e l'ultimo *mobile* di questo poter politico nazionale consiste nel *senso politico* dei più, detto altrimenti *opinione* presa nel senso di poter dirigente. (Vedi Teoria Generale, § 58.)

La *coincidenza* della *volontà* del *re* colla volontà generale della *nazione* forma la vera volontà del monarca distinta dalla volontà dell'uomo. Questa coincidenza suppone un'identità nel *senso politico* fra lui e la nazione. Il diritto a lui confidato di

muovere la forza sovrana nazionale giusta la volontà del monarca, forma la *prerogativa* del principato. Il potere che egli usa allora è il poter *politico* dello stato, ossia della società civile. Egli è in sostanza il poter sovrano avente per suo oggetto il bene generale. Gli interessi pertanto degli individui e delle classi sono costretti a transigere sotto l'impero del poter politico. Dico a *transigere* e non a disperdersi, perchè altrimenti il bene generale diverrebbe zero, ed il potere resterebbe senza fondamento.

Col poter politico si *associano* e si *raffrenano* tutti i poteri particolari. Si associano col far godere ad ogni classe i beni sociali; si raffrenano col non permettere a veruna d'ingoiare il bene altrui. In ciò sta il temperamento e la transazione. Ecco perchè la *moderazione* diviene il *carattere predominante* e caratteristico del poter politico. Ecco perchè il temperamento dei poteri costituisce la sua funzione principale. Ecco finalmente come dal fondo dei tre poteri contrastanti per predominare nasce il quarto potere imperante e moderatore.

Allorchè l'opinione religiosa predominò nel medio evo nacque il poter clericale, la di cui indefinita espansione rende attonita l'immaginazione. Lo stesso accadde del potere dei beni e delle armi. La storia del medio evo ci manifesta lo spettacolo della macchina sociale scomposta, e ci fa fede dell'energia immensa, d'ogni potere dislocato, e non contenuto dall'unico poter salutare politico. Gli altri governi imperfetti continuano la storia, e danno ragione delle vicende degli stati, e delle lunghe e gravi sofferenze dei popoli. Per la qual cosa ognuno comprende non trovarsi salute e potenza per un popolo, che nella organizzazione perfetta e nel retto esercizio del poter politico. Non *salute*, perchè da lui solo dipende il tener al loro posto, ed il raffrenare l'energia dei poteri ingenerati ed espansivi delle parti sociali, o produr pace con energia, e bene con movimento. Non *potenza*, perchè da lui solo si può verificare quell'unione accentrante di tutte le volontà e di tutte le forze nazionali, dalle quali uno stato viene costituito gagliardo e attivo.

L' ammasso delle forze militari senza le altri condizioni , non è che una larva del poter politico. Questa larva è tanto più deforme e odiosa quanto più di miseria e di mal contento asconde o lascia dopo di sè , tanto più impotente e transitoria quanto più inevitabile è l'abisso che il tempo va scavando sotto i suoi passi.

### § 42

#### *Necessità di ulteriori schiarimenti sul potere delle ricchezze*

Da quanto abbiamo detto nella Teoria Generale sull' opinione e sull' armi , noi abbiamo rilevato quelle particolarità , le quali possono illuminare l'ordinator dello stato nell'armonizzare i poteri imperativi e nel regolare le elezioni. Ma da quello che abbiamo detto su i beni e specialmente sui possessi d'ogni specie di ricchezze, abbiamo forse quanto basta per persuadere il lettore della necessità ed opportunità del nostro progetto ? È vero o no che conviene conoscere profondamente l'influenza, le *attitudini* e le *tendenze* delle persone che si debbono associare o impiegare per determinare il *modo* efficace ed opportuno di farlo ? Che altro abbiamo notato fin qui, se non che i possessori delle ricchezze formano una delle tre classi predominanti gli stati civili, e che in questa classe i possidenti sono più proprii o almen più facili a sottomettersi, ed i commercianti i più difficili, i possidenti più prevalenti, perchè più necessarii, e i commercianti meno prevalenti, perchè meno necessari. Ma non abbiamo veduto a che gli uni e gli altri siano per certi aspetti più atti, e per certi altri meno atti, più pieghevoli o più resistenti , i più influenti, o meno influenti sulla politica organizzazione ed il suo regime. Ecco la ragione delle ricerche seguenti.

## § 43

*Influenza e capacità naturali politiche dei ricchi possidenti*

La classe dei ricchi consumatori, specialmente proprietari delle terre, è per sè stessa assai influente per la considerazione che inspira alle altre classi e per i vincoli del bisogno, che il ricco forma e mantiene. Se la classe dei ricchi fosse d'ordinario illuminata, attiva e collegata, sarebbe del pari prepotente e perniciososa ai governanti ed ai governati. Soddisfatti i bisogni reali, ed avendo mezzi, onde tentare, sedurre e far servire l'altrui cupidigia, usurperebbe i poteri governativi coi mezzi stessi che la fanno, o in realtà, o in opinione, economicamente potente. Perchè lo stato apparentemente monarchico si convertirebbe di fatto in una stretta aristocrazia, vale a dire nel più tirannico dei governi. Ma per una mirabile economia della natura gli stati vengono salvati da questa calamità; e tanto più vengono assicurati quanto più inoltrato è l'incivilimento e provvido il governo. Ognun sa che la classe dei ricchi consumatori, per un naturale andamento delle cose, riesce poco illuminata, inerte, dissociata, talchè in uno stato assai incivilito, nel quale le leggi e le regole degli affari si moltiplicano ed esigono lungo tempo e fatica per essere solamente apprese, non solamente i ricchi consumatori non si trovano atti all'amministrazione, ma è forza eziandio, che per i loro affari particolari fino ad un certo punto dipendano dalla classe più illuminata, più attiva e più virtuosa.

Resta pertanto che la classe dei ricchi consumatori si trova naturalmente *inetta* all'amministrazione, e assai più a concorrere per i lumi alla legislazione dello stato.

Pongasi dunque per principio derivato tanto dalla necessità d'ordine quanto dalla necessità di fatto non doversi appoggiare alla ricchezza veruna funzione di governo, e viceversa non esservi cosa più pernicioso allo stato quanto l'associare la potenza politica al *titolo* della ricchezza. Dico al titolo della ricchezza, e

non al ricco, perocchè se vi avrà un ricco abile, esso dovrà giusta il merito essere ammesso alle cariche attive al pari degli altri cittadini. Ecco ciò che deve essere negato alla ricchezza.

Veggiamo ciò che deve essere *conceduto*. La classe dei ricchi consumatori quanto è impropria alla intelligenza antiveggente, alle fatiche ed al movimento d'un'amministrazione complicata ed operosa, altrettanto è propria per la sua stessa inerzia, per la sua resistenza alle innovazioni e per la sua cautela a sfuggire le occasioni, le quali a suo senso possono in qualche modo compromettere i suoi interessi, ad equilibrare, o a rintuzzare le spinte d'una inconsiderata mobilità popolare. Ciò non è tutto, la classe dei proprietari è anche fatta per ratterperare col contrasto suo i non maturi progetti economici della classe pensatrice. Per un mirabile magistero della natura noi troviamo in fatti (come già avverti il celebre Adamo Smith) che il proprietario, il quale segue il suo vantaggio personale, promove senza saperlo il vero vantaggio nazionale, di modo che le voci d'un cieco istinto del proprietario non possono essere al cospetto del legislatore spreziate inconsideratamente, ma debbono invece essere assoggettate a maturo esame, e ratterperate colle vedute d'un'ipotetica legislazione.

Dalle quali considerazioni emerge la necessità di accordare alla ricchezza tutto il potere, che essa porta seco naturalmente, qual è quello di dare *stabilità* allo stato, e di raffrenare colla sua stessa inerzia tanto la mobilità popolare, quanto la non matura intelligenza dei pensatori speculativi. La vita così dello stato animata ed attemperata da questo antagonismo, e secondata dall'arte, vi presterà quella forza e prosperità che non potrà mai risultare se non da quelli stabilimenti che sono suggeriti dalla natura, e che riposano sulla natura.

## § 44

*Qual parte ed influenza assegnar si debba nella rappresentanza nazionale alla ricchezza immobiliare*

Ora ci resta a vedere che cosa far debba l'ordinator dello stato tanto per *unificare* il poter della ricchezza stabile a pro del governo, quanto per volgere a profitto del medesimo quelle passioni, che abbandonate a sè stesse riescirebbero perniciose. Dico perniciose, perocchè, io lo ripeto, il corpo sociale non può ammettere indifferentismo. Le passioni e specialmente quelle dei ricchi non possono essere, che alleate o nemiche. Come nemiche non si possono vincere, che togliendo la disuguaglianza della fortuna; locchè sarebbe crudelissimo, e momentaneo rimedio. È forza dunque di *guadagnarle* e di rivolgerle a pro della nazione.

Posto questo intento, e volendo conciliare la provvidenza cogli altri principii fondamentali già stabiliti, io trovo che la classe dei ricchi deve avere il suo luogo nella *rappresentanza* nazionale. Più ancora non potendo di per sè aver diritto all'amministrazione dello stato, deve aver diritto alla pubblica considerazione per *concessione* dello stato di modo, che in ultima analisi si faccia che la ricchezza nella monarchia nazionale rappresentativa presti soltanto CONTRAPPESO e LUSTRO. Molte ragioni di pubblico interesse suggeriscono questo divisamento. Consultate voi la spinta dell'amor proprio del ricco consumatore? Voi la vedete rivolta verso la pubblica considerazione, ma verso una considerazione che a lui non costi fatica, e che non esiga altro merito che quello di un consumatore. La qualità pertanto, e le onorificenze dei membri di un corpo costituzionale, o il servizio onorifico della corona essendo cose che aumentano lustro, o danno considerazione sulla moltitudine, servono a legare il ricco al governo, e ad associare la considerazione della ricchezza alla considerazione del governo.

Consultate voi l'interesse economico dello stato? Voi, compartendo una distinzione ad alcuni ricchi sopra i loro eguali, che essi agognano sempre di pareggiare o di sorpassare; voi, provocando una comparsa, a cui il ricco naturalmente tendeva da sè stesso coi grandiosi palagi, coi dorati appartamenti, colle sfarzose mute, coi gemmati abbigliamenti, voi date uno stimolo a rifondere sulle arti e sul commercio parte d'una stagnante ricchezza, che senza questo stimolo sarebbe stata chiusa e giacente. Il fasto allora diviene innocuo al governo ed utile alle altre classi che ne somministrano i mezzi.

Consultate voi finalmente il grande interesse della consistenza e della possanza della costituzione? Voi ispirate quel grado di considerazione che la nazione professar deve a quella classe la quale forma il precipuo sostegno e la miglior garanzia delle società agricole e commerciali, e date alla ricchezza quel grado d'influenza nell'andamento della cosa pubblica, di cui non l'individuo, ma la *classe* è suscettibile, e di cui lo stato ha bisogno per la sua forza e stabilità.

### § 45

#### *Conseguenze pel concorso dei possidenti all'assemblea nazionale*

E perchè questa parte sia intesa a dovere e ordinata in un modo coerente alle basi già stabilite, rammentiamoci che la necessità di ordine ci ha obbligato a stabilire la *postulazione* delle cariche costituzionali, come uno dei fondamenti animatori della nazionale monarchia ( V. §§ 63, 64, Parte I ).

Se dunque alla classe dei proprietarii voi date una rappresentanza nazionale, voi dovrete necessariamente non ammettere che *proprietarii postulanti* muniti d'altronde dei requisiti necessarii di eligibilità. Ma siccome il titolo dell'eligibilità qui riposa intieramente sullo stato della possidenza, e non sul merito personale;

così la distinzione che può nascere dalle qualità personali in questa parte, è del tutto indifferente. Ma dall'altra parte è pur certo, che l'uomo dopo le ricchezze ambisce sommamente il potere e sempre la considerazione. Dunque nella concorrenza di molti aspiranti, i ricchi faranno ciò che hanno sempre fatto per riuscire nel loro intento, vale a dire porranno in opera raccomandazioni, denaro, promesse, favori ed ogni altro mezzo di ambito.

L'accorgimento dell'ordinator dello stato sta nel porre a profitto questa passione del ricco ambizioso. Esso preoccuperà le vie della ambizione servendosi de'suoi stessi mezzi, anzi si servirà dell'ambizione del ricco a pro dello stato. Fate che un ricco, il quale abbia fatto un dono patriottico al di sopra d'una data somma, sia posto in una prima lista di elegibili sulla quale votar si debba a preferenza; e voi toglierete così tutta la forza all'ambito illegale, e ne avrete uno legale. Fate che ogni comune elegga il suo rappresentante proprietario, il quale segga per giro di sorte nell'assemblea, e voi, nell'atto che darete alla rappresentanza tutta la sua forza *immediata*, renderete le assemblee comunali più rare ( perchè il numero degli eletti non può essere esaurito che in molti anni ), presterete alla costituzione tutta la sua consistenza, perchè ne moltiplicherete e prolungherete al massimo segno le radici in tutti i proprietari delle comuni; moltiplicherete le offerte patriottiche degli ambiziosi a pro degli stabilimenti costituzionali e sollevarete a bel bello il popolo dal contribuire alla loro conservazione.

Se voi per esempio poteste col tratto del tempo dotare i protettorati locali con una stabile possidenza a guisa dei benefici ecclesiastici, voi leghereste alla terra la più possente salvaguardia della pubblica libertà. Il popolo non vedendo allora in questa gerarchia, che i favori del patrocino politico, nè sentendosi ogni anno colpirl'orechio dall'imposta dovuta pel mantenimento dei suoi patrocinatori, esso li riguarderebbe come gli angeli suoi tutelari, e ne difenderebbe con assai più calore le persone e le proprietà.

Egli è vero che i fondi consacrati alla dotazione dei protettorati potrebbero forse importare un reddito maggior di quello delle imposte; ma ciò non recherebbe quel senso penoso, che ogni contribuente prova, allorchè ad ogni tratto deve cavar dallo scrigno il denaro da pagarsi al pubblico esattore. Dall' altra parte poi il carattere di possessore, del quale il protettore fosse investito, concilierebbe a lui quella considerazione che noi vegliamo professarsi per qualunque ecclesiastico beneficiato.

Se io non parlo che dei protettorati locali, egli è perchè questa è in tutta la mia costituzione l'unica gerarchia diffusa in tutto il territorio del regno, e quella sola alla quale sta precipuamente appoggiato il vero e schietto antagonismo costituzionale della pubblica amministrazione.

#### § 46

#### *Indole ed influenza naturale delle genti d'industria e di commercio*

Viene ora in campo il secondo ramo della ricchezza, e la classe della società che si occupa a procacciarla ed a goderla; io voglio dire la ricchezza *mobiliare*, e la classe delle genti di *industria e di commercio*. Per poco che si rifletta sul genio della medesima si scuopre che essa serve a sè stessa di *occupazione e di ricompensa*; ed altro non domanda dai governi che sicurezza e libertà. Questa è la condizione o a dir meglio l'elemento in cui essa vive, sia che la consideriate ne' suoi rapporti esterni, sia che la consideriate ne' suoi rapporti interni. La storia ci dice, per servirmi delle parole di Montesquieu: « Le commerce tantôt détruit par les conquérants, tantôt gêné par les monarques, parcourt la terre, fuit d' où il est opprimé, se repose où on le laisse respirer. Il règne aujourd' hui où on ne voyait que des déserts, des mers et des rochers; là où il règnait, il n' y a que

» des déserts (1) ». Ma nell'atto che dimanda sicurezza e libertà egli mostra di essere abbastanza *potente* a privare uno stato dei beneficii, che esso suole apportare, ed abbastanza libero ad abbandonare una terra ingrata, e a sottrarsi alla tirannia. Questa qualità fu conosciuta cotanto dai nobili del medio evo, che ne formarono un capo massimo di accusa per escludere i negozianti dall'amministrazione dello stato. « Le leggi ( dicevano i nobili ) non saprebbero cogliere questi nuovi ricchi, perocchè essi non prestano veruna garanzia nè della loro affezione, nè della loro ubbidienza. Stranieri alla loro propria città, le loro fortune li assoggetteranno piuttosto al soldano che regna in Alessandria e conquista San Giovanni di Acri, all'imperadore di Costantinopoli, o al re di Francia, alla giurisdizione de' quali essi han confidato i loro banchi, che ai loro proprii magistrati (2) ».

#### § 47

#### *Conseguenze pratiche per la composizione dell'assemblea nazionale*

Poste queste condizioni irreformabili dalla potenza dei governi, quali ne saranno le conseguenze per un ordinator dello stato? L'industria ed il commercio sono di tanta importanza per lo stato, quanto è importante il dar modo di sussistere ai non proprietari, e somministrare allo stato mezzi pecuniarii, oltre allo stretto bisogno degli abitanti di un dato territorio. Non potendo dunque far di meno delle genti d'industria o di commercio, che hanno cotanta parte di possanza economica, e che non si possono padroneggiare, convien *guadagnarle, e consociarle* alle funzioni dello stato per quanto comporta l'indole, e le relazioni del

(1) *Esprit des Lois*, Liv. 21, Chap. V.

(2) SISMONDI, *Histoire des républiques du moyen-âge*, Chap. XXV, T. IV, pag. 163. Paris, 1809.

genio commerciale. Se questo genio abituale non rende questa classe propria alla grande amministrazione, ed alle vaste cognizioni della legislatura, lascia però loro bastevole *interesse* ed *intelligenza* a resistere alle pretese assorbenti dei proprietari, ed a sindacare gli immaturi progetti d'una politica speculativa. Più ancora se i negozianti non danno una *garanzia* forzata allo stato, essi però ne danno una *spontanea* nell'impiegare i loro capitali, piuttosto nella loro patria che altrove, sempre che dalla loro patria ottengano sicurezza e libertà. Così la provvidenza volle che le nazioni nel consultare il loro interesse pecuniario, allettando una professione indipendente, promovessero la causa della comune libertà ed utilità.

Ma questa sicurezza e libertà non sono *sentite* se non sono *dichiarate* dalla legge e *rispettate* dall'amministrazione. Esse non sono *apprezzate* se non sono *garantite* dai pubblici poteri partecipati alla parte stessa interessata. Quando l'artista ed il negoziante sapranno, che non si possa fare veruna legge che colpisca l'industria ed il commercio senza loro presaputa, e senza ascoltare prima i loro rappresentanti; quando conosceranno di avere nel protettorato un appoggio contro gli arbitrii dell'amministrazione, sentiranno tutta la forza della loro libertà, e tutta la solidità della loro sicurezza, e però animeranno lo stato, e lo feconderanno con tutti i mezzi che sono proprii dell'industria e del commercio.

Tutto dunque esige che alla classe industriale e commerciale diasi una *legale rappresentanza* nella legislatura, ed una protezione valida verso l'amministrazione, oltre alle speciali istituzioni adattate all'indole delle industriali e commerciali funzioni, sulle quali io non posso ora disputare.

## CAPITOLO V

### VERA IDEA DEL POTERE DELL' ASSEMBLEA NAZIONALE

#### § 48

#### *Questione da discutersi. Prima questione sull' idea della nazionale sovranità*

Per formare una giusta idea dei poteri della nostra assemblea nazionale, e per prevenire le aberrazioni che si potessero commettere in qualunque tempo sulle attribuzioni di questo corpo, io credo essere prezzo dell'opera il discutere le seguenti questioni, cioè :

- I. Quale idea formar ci dobbiamo della nazionale sovranità.
- II. Quali condizioni aver debba l'atto costituente il governo nazionale.
- III. Quale idea formar ci dobbiamo del potere dell'assemblea dei deputati da noi immaginata.

#### PRIMA QUESTIONE

#### QUAL IDEA CI DOBBIAMO FORMARE DELLA NAZIONALE SOVRANITÀ?

Quando fu proclamato il detto che *par in parem non habet imperium*, s'intese forse di parlare della parità delle forze fisiche o della parità dei diritti naturali? Voi mi rispondete che si volle parlare dell'*eguaglianza dei diritti*, e non della *uguaglianza*

delle forze. Dunque io conchiudo ; il legittimo *impero* non risulta soltanto dalla *superiorità* delle forze fisiche , ma eziandio dal diritto di farsi ubbidire.

Ma come nascer può fra uomini eguali questo diritto d'impero ? — È manifesto non poter nascere che dal *concorso libero* di un aggregato d'individui , il quale presta la sua forza ai pochi che comandano. Questo concorso è prestato da ognuno *per ottenere i beneficii* della vita sociale.

Nel crear dunque il governo e nell'ubbidire al medesimo, l'uomo per diritto non serve all'altro uomo, ma alla necessità della natura ed al proprio meglio. Niuno adunque conferisce ad uno o a più il diritto di ordinare ciò che gli piace ; ma solo il diritto di ordinare quello che le circostanze necessarie comandano a pro del concedente. Egli dunque non serve nè a principi, nè a magistrati, nè alla società, ma serve solo a sè stesso. Se per servire a sè stesso un popolo si lascia *dirigere da altri*, egli ciò fa per servir meglio a sè stesso. Coll'istituzione dunque dei governi non si toglie nè si scema , ma si *accesce la libertà*. La facoltà di star peggio non merita il nome di *diritto* di libertà.

Qui facciamo pausa. Se vogliamo essere esatti, noi dobbiamo confessare che qui comprendiamo in un sol concetto sì la *sovranità nazionale originaria*, che la sovranità nazionale *derivativa* ; sì il poter pubblico risiedente nel corpo della nazione , che il poter pubblico diretto da uno o più capi. Ma quest' ultimo è propriamente un poter delegato , e non un poter proprio. Ora domando quali siano i *limiti* del poter proprio dell'associazione ? Se lo consideriamo dal canto della sola forza , noi non troviamo altri limiti che quelli della potenza unita di più uomini. Ma se lo consideriamo dal canto della *ragione* , noi vi ravvisiamo tutti quei limiti, i quali sono essenziali al *sociale contratto*. Questi limiti sono fissati dal fine stesso della società, la quale fu già considerata come una *macchina d'aiuto*, e non come uno stromento di oppressione per ogni membro della medesima. La formola del contratto sociale non è un arcano riservato alle investigazioni del-

la metafisica, ma bensì una di quelle cose, le quali sono dettate dal senso comune. Il fondamento suo si è: non fare agli altri ciò che non vorresti fatto a te stesso; fare agli altri ciò che vorresti fatto a te stesso. In qualunque ipotesi potete voi controvertere questa regola? Non mai. Sia un solo, siano molti gli individui della società, questa regola è eguale per tutti. Vero è che in essa non pare inchiuso fuorchè l'ordine di quelle azioni, le quali ognuno deve abitualmente praticare; talchè pare ommessa la *difesa* che ognuno può esercitare contro i malefici, per la quale è necessario talvolta recare male ad altri; ma è vero del pari che la regola unica del *diritto sociale ordinario* privato, si può dire espressa nella suddetta formola.

Ora in forza della medesima, trovate voi nella corporazione sociale un *diritto illimitato* di disporre delle cose e delle persone dei socii in qualunque guisa piaccia alla pluralità, o non piuttosto il diritto limitato di fare il maggiore vantaggio di tutti? Lasciamo le astrazioni. Figuriamo 25 membri d'una nascente società dotati di beni di fortuna, e tutti capi di famiglia. Credete voi che 24 o 18 dei medesimi possano a buon diritto accordarsi per spogliare uno o sei altri a loro capriccio? Ciò che questi fanno oggi con diritto, con egual diritto altri diciotto lo faranno domani, e così via via, talchè la vita di questa società diverrà una ruota perpetua di spogli e di oppressione, invece di essere una unione pacifica di possessi e di libertà.

Nè vale a dire che coll'unione e per l'unione può la cooperazione esigere prestazioni reali e personali da ogni suo membro; perocchè in questo caso proponendosi un *bisogno limitato e certo*, si pone pure un limite così conosciuto e certo, che oltre la linea della *necessità* non è possibile trovare alcun fondamento di diritto. È dunque dimostrato che nel contratto sociale io non pongo in comune fuorchè le mie forze e i miei beni secondo il bisogno e dentro i limiti del bisogno, ma non pongo in comune veruno de' miei diritti. La soddisfazione di questo comune bisogno diviene per me un *dovere*, perchè col mezzo della medesima

io evito un maggior male presente, o mi procuro un maggior bene in futuro ; locchè senza di questo mezzo fare io non potrei. Nulla dunque colla prestazione mia reale o personale vien detratto al mio possibile diritto. Egli anzi si aumenta o si assicura. Se io avessi la potenza di un Dio, non dovrei certamente passare per queste strade ; ma colla limitazione delle mie forze è ancora un gran bene per me, che contribuendo il valore di uno io guadagni o conservi coll'aiuto altrui un valore di cento o di mille , cui altrimenti mi sarebbe impossibile di acquistare e di ritenere. Quando la *necessità* in cui mi trovo di sacrificar qualche cosa in presente per essere più sicuro o star meglio dappoi, deriva da circostanze irreformabili della natura ; io non debbo far valere uno stato ipotetico *puramente ideale* per immaginare una sorte che la provvidenza realmente non mi accordò, ma debbo invece tener conto delle circostanze effettive superiori ad ogni umana combinazione. Posto il mio campo vicino ad un fiume, o posta la mia persona sotto un rigido cielo, posso io disputare del diritto di lasciare senz' argine il mio terreno , o di andar vestito come voglio ?

Tutto questo discorso riguarda i limiti delle obbligazioni reali o personali che io posso contrarre per ottenere in ricambio maggiori vantaggi. Risalendo ora alla formazione del contratto sociale, io trovo che esso riducesi ad una sola funzione. Questa consiste nell'associare tutte le mie forze alle forze altrui per formare una sola forza prevalente colla quale si possono vincere o almeno diminuire gli ostacoli che si attraversano alla soddisfazione dei bisogni comuni, nell'atto che si creano i mezzi umani alla più felice conservazione. *Creare colle forze individuali unite la potenza sociale per ottenere la miglior esistenza degli individui*, ecco in che consiste il vero tenore di quel contratto, col quale si erige la nazionale sovranità. Richiamate qui i §§ 40 e 42, e voi troverete come si effettui praticamente.

## DELL'OPINIONE DI ROUSSEAU

## § 43

*Dell'opinione di Rousseau. L'alienazione totale da lui voluta non è necessaria*

Non pare dunque vero quanto dice Rousseau che « le clausole del sociale contratto ben intese si riducano tutte ad una sola, cioè all'*alienazione totale di ciascun associato con tutti i suoi diritti a tutta la comunità* (1) ». Se voi domandate a Rousseau come egli provi questa assoluta ammortizzazione dell'individuale stato dell'uomo per la quale niun diritto più resta al privato, ecco la sua risposta.

« Ognuno donandosi tutto intiero, e rendendo così la condizione uguale per tutti, niuno *ha interesse* di renderla onerosa agli altri. » Qui sia lecito di osservare che con questo non prova essere *necessaria* la totale alienazione; ma asserisce solamente che *quando è fatta*, essa non può essere lesiva. Ma prima di provare che sia *innocua*, si doveva dimostrare che sia *necessaria*. Ora qual motivo egli adduce di questa *necessità*? Io concedo che l'unico mezzo a conservarsi sia quello di formare per mezzo dell'aggregazione una somma di forze, la quale possa trionfare delle resistenze, e che convenga dirigere queste forze mediante un mobile solo, a farle agire di concerto: ma non posso concedere che dalla *cospirazione* delle forze ne derivi l'alienazione assoluta della persona e dei diritti degli individui. La cospirazione delle forze altro non importa fra gli uomini che uno scopo identico voluto in comune, e procurato colle forze comuni. Ma questo scopo identico in che consiste? Forse in qualche cosa di estrinseco all'individuo, e di talmente estrinseco che egli debba rinunciare al *proprio* interesse, alla *propria* autorità, ai pro-

(1) *Du contrat social*. Lib. I. Chap. V.

prii *diritti*? No certamente. Ciò sarebbe un impossibile morale. All'opposto lo scopo di questa cospirazione di forza è tutto intrinseco, tutto proprio, tutto personale all'individuo, di modo che invece di alienare alcun diritto egli anzi mercè l'associazione intende di assicurarne, di agevolarne e di estenderne vantaggiosamente l'esercizio. A che pro dunque introdurre questa specie di morte personale per farne sorgere la vita sociale? Questa vita sociale non si risolverebbe forse in un nome vano, allorchè si dovesse prescindere dall'interesse e dai diritti individuali?

### § 50

#### *La perfetta unione di Rousseau ripugna alla ragione ed alla vera libertà*

Qui soggiunge Rousseau « che l'alienazione facendosi senza riserva, l'unione che ne risulta è la *più perfetta* possibile. » Ma prima di tutto chi vi ha detto che qui si tratti della *più perfetta unione possibile*, anzichè dell'unione *semplicemente necessaria* ad assicurare ed aiutare l'esercizio dei diritti individuali? Fissata questa assoluta e metafisica unione, accoppiata alla totale alienazione di tutto sè stesso, noi possiamo far tornare in campo la stravaganza dei fraticelli, i quali disputavano se i frati che professavano il voto di povertà fossero padroni del cibo che inghiottivano. Lasciamo in disparte questa monastica comunione, e consultiamo la natura e l'ordine necessario delle cose. Prima dell'unione io concepisco l'individuo dotato di una certa potenza. Come esso non può esigere che la comunità pensi a tutte le faccende domestiche di lui, così la comunità non può esigere ch'egli porti nella piazza il suo letto, la sua mensa e la sua guardaroba per farne parte a tutti.

L'unione è *limitata* dallo scopo; e questo scopo non importò mai l'unione monastica voluta da Rousseau. L'unione sociale non è un'unione di ammortizzazione, ma è unione di *commercio*. Es-

sa importa un ricambio di servigi protetto dalla forza comune. L'alienazione dunque suddetta diviene superflua, assurda e contraria al suo fine. Quando mi unisco per istar bene è assurdo che rinunci al diritto di ottenere questo bene. Ma così è che colla rinunzia assoluta voluta da Rousseau s'inchiede anche la rinunzia a questo diritto. Dunque esso esige un'alienazione assurda e contraria al fine proposto.

« È necessario ( esso mi dice ) che ogni associato *non abbia nulla a reclamare*, imperocchè se rimanesse qualche diritto ai particolari, nell'atto che non avvi alcun superiore comune che potesse pronunziare fra essi e il pubblico, ciascuno essendo in qualche punto suo proprio giudice, pretenderebbe ben tosto di esserlo in tutti. Allora lo stato di natura sussisterebbe, e l'associazione diverrebbe necessariamente tirannica e vana. »

Più cose convien distinguere in questo passo. Altro è il possesso intiero dei diritti personali, ed altro è la podestà di giudicare di quelle operazioni della comunanza, le quali possono percuotere questi diritti. Fingiamo per un momento che io mi riconosca incompetente a giudicare della giustizia o ingiustizia d'un regolamento sanzionato nell'assemblea sociale; ne viene forse la conseguenza che a quest'assemblea o alla maggior parte della medesima sia lecito controvertere il fine dell'associazione? Chi vi ha detto che io unendomi ad altri mi sia venduto in galera? Chi vi ha detto che un'assemblea facendo qualche cosa faccia sempre bene, o debbasi riputare avere fatto sempre bene? Questa è in fondo la vostra pretensione. Voi mi spogliate della facoltà di possedere per ispogliarmi della facoltà di pensare. Voi esigete da me l'alienazione di ogni diritto perchè l'assemblea possa disporne a suo beneplacito. Essa dunque non può avere alcuna norma obbligatoria che limiti i suoi poteri. Essa dunque per qualunque caso non può essere facciata d'ingiustizia. Voi dunque erigete in diritto la mia assoluta schiavitù fino nel pensiero.

Voi temete che i privati si erigano in giudici delle deliberazioni comuni, e quindi si sciolga la società pei dispareri privati. Ma

di grazia queste deliberazioni da chi furono prese? Se furono prese da questi stessi privati nell'assemblea, se furono acconsentite liberamente in quest'assemblea, dunque da questi stessi furono *giudicate* utili in quest'assemblea. Dunque ogni privato fu fatto giudice in tutti i punti. Finchè dunque un privato sarà persuaso dell'utilità e della giustizia concorrerà all'esecuzione della deliberazione senza che sia necessaria che egli alieni la sua persona e i suoi diritti. Ma taluno potrebbe cangiar di opinione. Sia, io rispondo: la forza sociale lo farà ubbidire. Ma egli può ritirarsi dalla comunione. Sia io rispondo: vi rimarranno gli altri che vi trovano il loro conto. Dove mai potrò io fabbricare un titolo per forzare un mio eguale a stare unito a me? Se esistesse questo titolo, sarebbe superflua l'alienazione libera da voi richiesta.

Alla per fine a che giova di allegare gli *inconvenienti dei privati* dispareri di uno stato chimerico ad oggetto di stabilire lo spoglio reale dei diritti individuali, e l'immenso dispotismo della pluralità? Allegare gli inconvenienti d'una società d'eguali senza governo cogli uomini bisognosi d'un governo, egli è lo stesso che allegare gli inconvenienti della vita vegetale d'un albero divelto dal terreno. Altro è che per comodo dell'analisi l'intelletto finga questo stato; ed altro è che dal carattere reale degli uomini io deduca inconvenienti proprii di questo stato. L'ipotesi metafisica viene immaginata unicamente per calcolare i rapporti ipotetici di questo stato, e non mai per stabilirlo in atto pratico. Fingete questi uomini egualmente illuminati ed egualmente probi, ed io v'guarentisco che essendo liberi possessori di tutti i loro diritti, non vi sarà il pericolo della discordia e della dissoluzione da voi temute. Ma voi fingete una società di eguali coi difetti conosciuti degli uomini, e per rimedio a questi difetti stabilite un potere sovrano illimitato; la direzione del quale deve essere poi affidata ad uno o a pochi; e però con un bel contratto da voi detto sociale stabilite un reale contratto del più assoluto dispotismo. Voi coll'ipotesi di questo stato chimerico stabilite l'iniziativa del governo pratico. Ma questa iniziativa altro non è che un dispotismo

infinito. Voi dunque stabilite il dispotismo infinito dei governi.

In vano si può ricorrere ad un secondo contratto creatore del civile governo per limitarne i poteri. Posta una volta una podestà imperante, dispotica, nella pluralità si lascia tutto il campo ad autorizzare anche il dispotismo aristocratico ed il dispotismo regio. Chi sarà da tanto da poter fissare praticamente i limiti positivi della sovranità delegata, dopochè avete trovata *necessaria* la sovranità propria assoluta? E perchè mai voi erigeste in dogma la sovranità illimitata nella società? Se non perchè (secondo voi) senza di essa non si può ottenere la perfetta unione. Ora se voi create un rappresentante del corpo sociale, cessa forse lo scopo dell'unione e la necessità dei mezzi per ottenerla? Volete voi nel delegato trasmettere *minor* potere sovrano di quello del corpo sociale? Voi creerete un governo debole, perchè egli non avrà tutti i poteri da voi giudicati *necessarii* all'unione. Volete voi trasmettere il pien potere? Voi creerete un governo infinitamente dispotico.

### § 51

#### *Falsità e contraddizione del terzo argomento di Rousseau*

« Finalmente (conchiude Rousseau) ognuno donando sè stesso a tutti, egli non si dona a veruno; e siccome non avvi associato sul quale taluno non acquisti il medesimo diritto ceduto sopra sè stesso, così si guadagna l'equivalente di quello che si perde; ed una maggior forza *per conservare ciò che si ha.* »

Su di questo passo siamo permesso il seguente dilemma. O voi volete che il cambio qui figurato sia coerente alle idee da voi premesse, o no. Se lo volete coerente, io vi dico esser falso che ciascuno conservi ciò che ha. Se poi nol volete coerente, io vi dico che siete in contraddizione con voi medesimo; e lungi che questo passo sia il terzo mezzo di prova della vostra tesi, esso è un mezzo di distruzione della medesima. Veniamo alla prova. Se

abdico i miei diritti privati per acquistare il diritto pubblico, io perdo il diritto di proprietà reale e personale competente a me come individuo e che prima esercitava da me solo, per acquistare un diritto di comando che non posso esercitare che con altri e sopra di altri. È dunque falso che io acquisti l'equivalente di quello che io ho perduto e che io conservi ciò che prima aveva. Fingiamo difatti che la pluralità mi spogli oggi senza necessità de' miei beni o della mia libertà; io dovrò rassegnarmi perchè nulla ho di che ripetere dappoichè tutto io cedetti alla pluralità; che cosa dunque mi resta? altro che il tristo diritto di congiurar domani colla pluralità per ispogliare un terzo, nella guisa stessa che io fui spogliato oggi. È dunque falso nell'ipotesi di Rousseau che taluno donando tutto sè stesso ad altri egli in ultima analisi non si dia a nessuno e che riacquisti realmente ciò che perdette nell'alienazione, e che quindi conservi ciò che ha.

Che se poi vogliamo stare alla cortecchia delle parole e rendere illusoria l'alienazione dei diritti individuali, per non lasciare che una mera cospirazione amichevole di forze; in tal caso si distrugge da capo a fondo il contratto immaginato da Rousseau, e si sostituisce quello che fu da noi asserito.

Ma così è che il contratto figurato da Rousseau è non solamente assurdo in natura, ma eziandio fonda un infinito dispotismo. Dunque deve essere assolutamente rigettato. *L'illimitata sovranità* per tanto del corpo sociale riguardar si deve come un mostro morale. La nazionale sovranità dunque si deve riguardare come il poter di tutto un popolo diretto alla più felice conservazione degli individui.

## § 52

## SECONDA QUESTIONE

*Esame della seconda questione. Dell'integrità perpetua  
del potere governativo*

Quali condizioni aver dee l'atto costituente il governo nazionale?

Questa questione è stata trattata ampiamente colle cose discorse tanto nella prima parte quanto nell'introduzione, e nel capitolo terzo di questo libro. Ciò non ostante avendo noi in vista di determinare esattamente la natura dei poteri dell'assemblea nazionale, esamineremo il proposto soggetto in mira a questo fine.

Per procedere con ordine convien distinguere le *qualità personali* dei governanti dalle condizioni necessarie per ben governare. Ora fingiamo che esista una specie d'uomini sommamente illuminati, prudenti, coraggiosi e buoni ne' quali si abbia la morale certezza che sia per prevaler sempre l'amor del pubblico bene. È chiaro che ogni popolo volendo essere ben governato dovrebbe *pienamente affidarsi* a così fatti uomini, senza bisogno di altre precauzioni. Con tutto ciò non conviene immaginarsi che fossero stati attribuiti a codesti governanti divini maggiori poteri di quelli che si debbano attribuire ai governanti umani. Imperocchè la misura dei poteri governativi non viene determinata dalla qualità dei governanti, ma dalla *necessità* di ben governare. Dunque i poteri governativi sono estesi quanto è estesa questa necessità. In ciò si prescinde sempre dall'indole dei governanti e dalla forma del principato, per attenersi alla sola necessità finale. L'ordine dunque governativo si deve in tutti i sistemi riguardare come una cosa indipendente dall'indole e dal numero dei governanti. Si deve dunque ammettere che *tutta intera* la podestà governativa del corpo sociale passi sempre sot-

to la direzione della persona governante per ciò stesso che si vuole un buon governo. Quando io destino un agente per la coltivazione ed il raccolto delle mie terre, sarà sempre necessario che io lo investisca di tutte le facoltà necessarie a ben adempire l'incarico affidatogli, fatta astrazione se egli sia o non sia prudente, o fedele.

Sia dunque fermo che la podestà di governare cui altrimenti chiameremo *poter governativo* deve essere sempre delegato tutto intiero. In ciò si consulta la qualità e la misura del bisogno senzachè la qualità del delegato possa alterare i limiti della delegazione.

### § 53

#### *Potere assicurativo. Sua natura. Suo scopo*

Fissato questo punto capitale, passiamo ai rapporti *personali*. Un popolo vuole esser *ben* governato. Se dunque nelle qualità naturali de' suoi governatori egli trovi qualche difetto costante, questo popolo dovrà impiegare quei mezzi che possono contenere o correggere questi difetti onde *assicurarsi* di esser ben governato. La facoltà di prendere queste precauzioni si può denominare: *potere assicurativo delle funzioni del governo*. Così noi le distingueremo dal potere assicurativo delle funzioni dei cittadini, il quale viene preordinato dalla sanzione delle leggi, e mantenuto dalla vigilanza e dalla forza dell' amministrazione. Questo potere detto assicurativo è del tutto separato ed indipendente dal potere *imperativo* o *amministrativo*, del quale fu investito il governatore. Il potere da me conferito al mio agente di comandare agli agricoltori delle mie terre non è forse distinto dal potere di sorvegliarlo e di obbligarlo a non far vera grande spesa senza intendersi prima con me o con uno o più de' miei procuratori? Il governativo agisce sul popolo, l'assicurativo su i governanti. Il governativo ha per oggetto di provvedere ai biso-

gni dello stato, l'assicurativo di rattenere i disordini e di supplire ai difetti dei direttori dello stato medesimo. Fate che i governanti non abbiano le passioni dei governati, e noi faremo senza di questo potere assicurativo.

La politica costituzione di uno stato altro in sostanza non è che lo stabilimento e l'ordinazione del Potere assicurativo delle rette funzioni dei governanti. La costituzione politica dunque altro non è che un mezzo di *assicurazione* d'un governo *nazionale*. Sotto il nome di governo *nazionale* io intendo d'indicare quella specie di regime nel quale abbiassi unicamente per oggetto la *cosa pubblica*. Ogni altro governo è governo singolare, privato, patrimoniale, egoista, e però sempre illegale, mostruoso, criminoso.

Dalle quali cose lice dedurre che tutte le condizioni di un governo nazionale si possono ridurre alla seguente formola generale: affidare ad uno o a più tutto intiero il potere governativo circondandolo convenientemente con un potere assicurativo d'una retta amministrazione.

L'assicurazione d'un buon governo non è che l'effetto ultimo, ossia l'intento proposto. Questo effetto non può derivare che dall'*antagonismo raffrenante* il potere stabilito. La *funzione* dunque propria ed immediata del potere assicurativo consiste nel rattenere le eccessive o ingiuste espansioni del potere governativo.

Per questa ragione il potere che noi appellammo assicurativo delle funzioni del governo si può più esattamente denominare *potere raffrenante i governanti*. Così pure quello che appellammo potere assicurativo delle funzioni dei cittadini si può denominare *potere raffrenante i governati*.

Un antagonismo non avvalorato da nazionale possanza è un grido senza forza. Questa forza deve *prevalere* contro gli attentati della possanza governativa per difendere l'ordine stabilito. Senza di ciò cessa l'assicurazione e sottentra il dispotismo. Nel potere dunque assicurativo fortemente costituito per tutta la *san-*

zione del governo temperato, animare l'opposizione, sostenerla con prevalente forza nazionale, ecco in che consiste l'esercizio pratico della sanzione costituzionale. Così la nazione esercita la sua sovranità sopra i governanti, come per mezzo dei governanti essa l'esercita sopra i governati.

### § 54

#### *Del sistema rappresentativo moderno*

Il potere raffrenante i governanti si può talvolta esercitare da un popolo in persona, e talvolta per mezzo di rappresentanti. Si può esercitare in persona quando un popolo può essere congregato e contenuto in una piazza, ed ascoltare un oratore. Non si può più esercitare in persona, ma è forza di esercitarlo per rappresentanti quando un popolo non può più essere contenuto in una piazza ed ascoltare un oratore. Ecco il caso delle moderne nazioni di Europa. Il sistema *rappresentativo* non è dunque presso noi di *elezione* ma di *necessità*.

Se noi vogliamo parlare con verità ed esattezza noi dobbiamo confessare che il sistema *rappresentativo* di cui trattano i moderni non si riferisce veramente al potere *governativo*, ma unicamente al potere *assicurativo*. Il potere governativo in qualunque stato civile fu, è, e sarà sempre *rappresentativo*. Ponete un re, un senato, un comitato, essi saranno sempre meri *direttori* del potere nazionale. Prescindiamo anche dal diritto. Sono essi forse *onnipotenti*? Oppure si valgono d'una forza superiore creata o tollerata dal popolo a cui comandano? Qualunque principe dunque si può riguardare come un monogramma vivente del potere governativo. La veduta di questo monogramma sveglia sempre nel popolo que' pensieri e que' sentimenti i quali vengono associati dall' educazione al potere da lui significato. Così egli è fatto centro d'unione delle forze popolari. Il culto principesco inspira il sentimento dell' ubbidienza. Moderar questo culto

a norma del dovere appartiene alla ragione e all'età della ragione. Pareggiare questo culto a quello d'un Dio appartiene all'ignoranza ed all'età dell'ignoranza. Nell'una e nell'altra età ciò non ostante sarà sempre dovuto un culto perchè in ogni età un principe è un *rappresentante* della nazione e un depositario direttore del potere governativo. I moderni dunque che proclamavano il sistema rappresentativo per contenere il dispotismo dei governatori non possono intendere di ridurre a rappresentativo il potere dei governatori, ma bensì di porre in rappresentazione il potere *raffrenante* questi stessi governatori. Ciò posto, si vede che la giunta all'edificio sociale tentata dai moderni si restringe solamente alla rappresentanza del potere *assicurativo* ben sapendo essi che la rappresentazione del poter governativo si trova già fatta, altro non rimanendo che di concentrarne e ripartirne meglio le funzioni.

Per meglio intendere ciò che io voglio dire richiamiamo alla memoria la costituzione sviluppata dalla repubblica romana quale ci fu delineata da Polibio che avevala sotto gli occhi. Ivi vediamo che la sovranità nazionale era esercitata con tali pubblici poteri dai consoli, dal senato e dal popolo, che la repubblica mirata sotto di un primo aspetto rassemblerà una monarchia, sotto un secondo aspetto ad una aristocrazia, e sotto un terzo finalmente ad una democrazia. Fissiamoci sopra di quest'ultimo. I poteri che il popolo esercitava in persona erano quelli che comunicavano alla repubblica questo aspetto democratico. Udiamo ciò che ne dice Polibio: « *Indicat itaque populus ac saepe*  
 » *numero multifariam si quando magni sit momenti punienda in-*  
 » *justitia ac praesertim in eos animadvertendum quibus illustres*  
 » *principatus fuerant concrediti. Mortis autem utitur iudicio so-*  
 » *lus .... Principatus autem dat populus iis qui digni habentur.*  
 » *Habet etiam leges quoque probandi potestatem. Et quod ma-*  
 » *ximum est in ipsius voluntate et pax consistit et bellum et de so-*  
 » *ciorum auxilio, conciliatione et foederibus iudicat. Populus sci-*  
 » *licet ista confirmat, et vel rata constituit vel irrita. Ut haud*

» immerito dixerit quisquam maximam reipublicae partem esse  
 » in potestate populi, esseque rempublicam hanc democrati-  
 » cam (1) ». Da questo passo rileviamo che il popolo romano nei  
 tempi della costituzione sviluppata della sua repubblica interve-  
 niva in persona nelle grandi elezioni a cariche eminenti, nella le-  
 gislazione, nell'alta giudicatura, e negli affari esteri, benchè esi-  
 stessero e consoli, e un senato ereditario di patrizii. Con ciò e-  
 sercitava un potere meramente assicurativo, perocchè tutta la ci-  
 vile amministrazione ed il maneggio degli affari di stato era affi-  
 dato ai governanti.

Ora in qualunque costituzione ben intesa si dovrà estendere sem-  
 pre il potere assicurativo sopra i quattro mentovati oggetti. Al-  
 tro è dunque la nazionale sovranità, ed altro è la suprema inspe-  
 zione di questo sovrano negli affari del proprio governo : come  
 altro è la padronanza di un proprietario, ed altro è l' ispezione  
 su i suoi agenti e procuratori.

Ora dacchè non è più possibile convocare tutta una nazione  
 per esercitare in persona questa ispezione riservata, resta la ne-  
 cessità di porla in rappresentanza, ossia di esercitarla per mezzo  
 di delegati.

### § 55

#### *Aspetti e limiti della moderna rappresentazione del potere assicurativo. — Dell'opinione di Sieyès*

Qui per altro s'affaccia subito una quistione, ed è: in quale ma-  
 niera il popolo si potrà *assicurare* che i poteri raffrenanti posti  
 da lui in rappresentazione non vengano ammortiti, traviati, alte-  
 rati? Non v'è forse il pericolo che i rappresentanti ispettori pos-  
 sano essere dal governo sedotti o repressi nel loro ufficio? Più  
 ancora questi ispettori essendo soggetti alle stesse passioni dei  
 sorvegliati non saranno forse tentati ad abusare del potere an-

(1) *Historiarum*, Lib. VI.

che per proprio impulso? Qui dunque sorge la necessità d'un secondo antagonismo e di una seconda garanzia fra il popolo ed i suoi rappresentanti ispettori, onde assicurare il popolo contro ogni loro traviamiento, o depressione.

Noi dunque ci accorgiamo fino da principio che la rappresentanza del poter raffrenante riserbato una volta al popolo non può e non deve spogliare il popolo d'ogni ingerenza nel governo costituzionale, o per dirlo in altri termini, che una nazione non può senza suo pericolo delegare il suo potere assicurativo in modo, o di abbandonarsi ciecamente agli ispettori eletti, o di abbandonarli alla potenza del governo, ma deve contenerli e sostenerli colla propria vigilanza e colla propria forza. Da ciò risultano le parti massime del sistema moderno rappresentativo. Si sente di fatto che il potere raffrenante del governo si deve da una parte commettere ad agenti costituzionali ripartendolo secondo le leggi dell'incompatibilità, e dall'altra parte si deve creare una seconda salvaguardia del popolo e nel popolo a sostegno della costituzione. Dalle quali cose si comincia a vedere quale sia l'indole, quali le parti e quali i confini della rappresentazione voluta dai moderni nel governo della libertà. Noi infine troviamo che tutto il problema si riduce a porre convenevolmente in rappresentazione quel potere affrenante, il quale in una repubblica bene costituita dovrebbe rimanere riserbato al popolo in persona.

Abbiamo veduto ora *fino a qual segno* si possa delegare il potere assicurativo di una nazione. Questo punto merita una speciale considerazione. Un uomo celebre che sembra avere meditato assai sulla legge costituzionale si esprime come segue (1). « Tutto è rappresentazione nello stato sociale. Essa si riscontra da per tutto sì nell'ordine privato che nell'ordine pubblico. Essa è la madre dell'industria produttrice e commerciale, come dei

(1) *Avis de Sieyès, sur la nécessité d'achever la constitution, etc. Séance du 2 thermidor, an III, (25 juillet 1795).*

progressi morali e politici. Io dico di più; essa si confonde coll'essenza stessa della vita sociale.

» Io avea intrapreso son già più due anni a dimostrare che tocca al sistema rappresentativo il condursi al più alto punto di libertà e di prosperità di cui sia a noi possibile di godere. Gli amici del popolo di quel tempo dopo la pubblicazione del primo foglio ne arrestarono la stampa. Credevano nella loro crassa ignoranza che il sistema rappresentativo fosse *incompatibile* colla democrazia, come se un edificio fosse incompatibile colle sue basi naturali. Diciamo meglio; essi si volevano restringere alle sole fondamenta immaginandosi senza dubbio che lo stato sociale debba condannare gli uomini ad alloggiare per tutta la vita a cielo scoperto.

» Si voleva provare che il popolo si procura il massimo guadagno col porre in rappresentazione ogni specie di poteri coi quali si forma lo stabilimento pubblico *non riservandosi altro potere che quello di destinare in ogni anno uomini sensati e immediatamente conosciuti da lui, per rinnovare la parte dei suoi rappresentanti petizionarii legislativi e comunali, la quale esce di carica.* Io vi aggiungeva soltanto la formazione della sua lista di eligibili come la proposi nel 1789.

» Ma in allora come in oggi regnava un errore assai nocivo: questo si è che il popolo non deve delegare altri poteri che quelli che egli non può da sè medesimo esercitare. A questo preteso principio vien raccomandata la salvaguardia della libertà. Egli è lo stesso che voler provare ai cittadini che hanno bisogno di scrivere, per esempio, a Bordeaux ch'essi conservano assai meglio tutta la loro libertà se serbansi il diritto di recare essi stessi le loro lettere, perocchè lo possono, invece di affidarne la cura a quella parte del pubblico stabilimento, che ne fu incaricata. In sì cattivo calcolo si possono forse ravvisare i veri principii?

» Egli è fuor di dubbio che col farsi rappresentare nel maggior numero possibile di negozii si accresce la propria libertà.

Per lo contrario si scema quando sulle stesse persone si accumulano diverse rappresentanze. Consultate di grazia l'ordine privato, e vedete se colui non sia più libero che fa di più lavorare per sè. Parimente tutti convengono che un uomo tanto più si pone nella dipendenza altrui quanto più di rappresentanza egli cumula in una stessa persona; di maniera che egli giungerebbe fino ad una specie di alienazione di sè medesimo se egli concentrasse tutti i suoi poteri nello stesso individuo.

» In vece d'impegnare il popolo a riservarsi l'esercizio di tutti i poteri i quali tornerebbe gli conto di porre in rappresentazione, sarebbe più utile e più giusto partito il dirgli: guardatevi dall'annettere alla qualità d'un rappresentante unico tutti i diritti che voi stessi avete. Distinguate accuratamente le diverse procure rappresentative, e che la *costituzione non permetta* a veruna classe de' vostri rappresentanti di sorpassare i limiti della sua speciale procura. »

In tutto questo discorso di Sieyes, nel quale il potere governativo è posto in un fascio col potere assicurativo, è assai difficile il discernere la parte ch'egli intende affidata ai tutori da quella che egli vuole delegata ai governatori; e finalmente non lascia travedere se il popolo debba riporre una *cieca confidenza* ne' tutori suoi, o seppure riservar si debba il diritto di sorvegliarli e quindi stabilire i mezzi e ordinar le discipline di questa suprema sorveglianza. Ma ciò che non possiamo distinguere dal discorso lo distinguiamo dal progetto che lo segue. Eccolo.

ART. 1. Vi sarà sotto nome di *Tribunato* un corpo di rappresentanti, il di cui numero sarà triplo di quello dei dipartimenti, specialmente incaricato di vegliare ai bisogni del popolo e di proporre alla legislatura ogni legge, regolamento o provvidenza ch'egli riputerà utile.

Le sue assemblee saranno pubbliche.

ART. 2. Vi sarà sotto nome di *Governo* un corpo di rappresentanti al numero di sette, incaricati specialmente di vegliare ai bisogni del popolo ed a quelli dell'esecuzione della legge, e di

proporre alla legislatura ogni legge, regolamento o provvidenza che egli riputerà utile.

Le sue assemblee non saranno pubbliche.

ART. 3. Vi sarà sotto nome di *Legislatura* un corpo di rappresentanti, il di cui numero sarà nove volte quello dei dipartimenti, incaricato specialmente di giudicare e pronunziare sulle proposizioni del tribunato e su quelle del governo. I suoi giudicii prima della promulgazione porteranno il nome di decreti.

ART. 4. Vi sarà sotto il nome di *Giuri costituzionale* un corpo di rappresentanti, il di cui numero sarà eguale a tre ventesimi della legislatura, specialmente incaricato di giudicare e pronunziare sulle querele per violazione di costituzione che fossero portate contro i decreti della legislatura.

In questa costituzione qual è la parte che tocca al popolo? Quella di nominare non immediatamente i suoi tutori o amministratori, ma bensì gli elettori di questi tutori e amministratori. Ciò risulta dal passo recato, in cui il proponente non riserva al popolo *altro potere che questo*.

### § 56

*Osservazioni sul divisamento di Sieyes. Criterio per distinguere il potere raffrenante delegato, dal poter raffrenante riservato*

Ognun vede che l'edificio costituzionale così architettato rimane senza *difesa* e senza *consistenza*. Senza difesa tanto nell'amministrazione civica quanto in quella di stato. Nell'amministrazione civica, perocchè *prima* della legge non v'ha garanzia alcuna contro leggi *non necessarie*; ma invece si considera la fazione delle leggi come un pane quotidiano; nel mentre pure che il loro bisogno va scemando a proporzione che la riforma va innoltrandosi. Guarentirsi da leggi non necessarie è lo stesso che mantenere i giusti limiti della personale libertà. Ogni legge nuova è

un vincolo nuovo: ed ogni nuovo vincolo è una nuova diminuzione della naturale libertà. D'altronde anche per la cosa pubblica col governar troppo, si governa male anche di buona fede. Nell'amministrazione di stato poi è senza difesa, perocchè manca ogni guarentigia per gli affari esteri, per la forza armata e per le finanze, cose tutte nelle quali più funesto è il male e più forti sono le tentazioni dei governanti. Rimane senza *consistenza*: I. Perchè furono stabilite due autorità indipendenti, che egualmente concorrono a proporre e a far decretar leggi e debbono cozzare invece di creare una autorità sola, la quale sia stimolata in modo da non mancare alle dovute proposizioni, e che quando le presenta siano state ben discusse, maturate e purgate da ogni sospetto d'incostituzionalità. II. Perchè la legislatura, il tribunato e il giuri costituzionale non furono associati con elezioni immediate al popolo; guarentiti dagli attentati del governo in presente e in futuro, eccitati alla opposizione, animati alla tutela, allontanati dalla prevaticazione. III. Perchè non fu creata una cittadinanza armata, e preparata ad una ragionevole ubbidienza e ad una oppórtuna resistenza:

Il fatto ha provato la verità di queste qualificazioni, perchè le basi immaginate da Sieyès sono in sostanza quelle della costituzione dell'anno VIII, la quale ha servito di scala al governo imperiale, come è ben noto. Porre dunque in rappresentazione tutti i poteri nella maniera voluta da Sieyès, è, e sarà sempre un cattivo ufficio in qualunque ordinazione di uno stato.

Ora salendo alla massima generale, sono d'accordo che convenga porre in rappresentazione tutto il poter *governante*, ma non posso concedere che convenga egualmente porre in rappresentazione *tutto* il poter *raffrenante*. Sarebbe certamente un *partito comodo* il farlo, ma è desso un *partito sicuro*? Chi vi assicura che i depositarii del poter raffrenante non siano soverchiati o sedotti? Per lo contrario, gli esempi moderni e parlanti della Inghilterra, della Svezia e della Francia vi provano che dovete temere questa soverchieria e questa seduzione: Coll'argomento

allegato da Sieyes vien provato bensì essere cosa *comoda* il porre tutto in rappresentazione, ma non mai essere cosa *sicura*.

Quali dunque saranno i limiti della rappresentanza di questo potere? In tutto ciò che esige intelligenza, rapidità, discussione, maneggio nel corso degli affari di stato, in tutto ciò in cui si tratta di conoscere gli atti particolari dei funzionarii, il popolo non potrebbe intervenire con profitto, nè ben servire alla causa pubblica. Dunque il poter raffrenante deve in tutte queste cose essere *delegato* a determinate persone, ben inteso che le funzioni siano assegnate in modo che dall' un canto non v'abbia incompatibilità d'interessi, ma il pubblico debba prevalere, e dall'altro canto non sianvi incrociature di attribuzioni con altri funzionarii investiti del potere raffrenante. Dopo ciò rimane il diritto di eleggere immediatamente certi rappresentanti, di sapere e far sapere ciò che concerne la cosa pubblica, di comunicare e far circolare i proprii pensieri, di essere costantemente armati per sostenere la propria libertà, di negare ubbidienza ad un atto certamente incostituzionale, ec., ec. La necessità di tutte queste attribuzioni è così palmare, che a prima vista si presentano ad ogni uomo pubblico come sostegni indispensabili dello stabilimento politico. Ma nell'atto stesso che si offrono come indispensabili a questo fine, si sente dover essere così inerenti, così unite, così immedesimate nel popolo, che volerlo porre in rappresentazione, sarebbe lo stesso che sciogliere il punto vero di consistenza di tutta la politica costituzione.

Tutto ciò che fu detto, specialmente nell'introduzione di questa parte e nel capo terzo di questo libro, aggiunto a quello che fu detto nella prima parte circa la solidità della costituzione, serve a spiegare e ad applicare il criterio costituzionale per mezzo del quale si possono distinguere i due rami del potere *assicurativo* nazionale, l'uno del quale deve essere posto in rappresentazione e l'altro riservato alla nazione. Ciò che diremo nel capo della *cittadinanza* servirà a determinar più esattamente l'idea, la necessità, la giustizia e i confini di questo potere *assicurativo riservato*.

## § 57

*Condizioni fondamentali dell'atto costituente  
il governo nazionale*

Concludiamo ; vi è un potere *governativo* ed un potere *assicurativo*. Il potere assicurativo altro è *delegato* a determinati funzionari, ed altro è *riservato* alla nazione. Il potere assicurativo *delegato* ha per oggetto di tener in freno e di aiutare il governo. Il potere assicurativo *riservato* ha per oggetto di *mantenere* i *poteri* stabiliti al loro posto, di *vegliare* direttamente sui delegati assicuratori, di *dar forza* tanto ai governatori quanto ai delegati assicuratori.

L'atto dunque costituente deve stabilire, armonizzare ed afforzare tre parti principali, cioè : la sede dell'*azione*, la sede del *contrasto* e la sede della *consistenza*. Ecco le condizioni fondamentali dell'atto costituente il governo nazionale rappresentativo.

## TERZA QUESTIONE

## IDEA SOMMARIA DELL'AUTORITÀ DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

## § 58

*Prime conseguenze relative alla composizione e garanzia  
dell'assemblea nazionale*

Premesse queste osservazioni , veniamo alla questione sopra proposta. Ivi abbiamo domandato che cosa far si debba, affinché gli interessi dei componenti l'assemblea dei deputati siano così disposti , che presuntivamente essa accordar non possa se non ciò che è conforme all'interesse nazionale ? A questa domanda fu risposto che si debbono prima di tutto collocare nell'assemblea

stessa uomini appartenenti a quelle classi, che maneggiano gli ingenerati e supremi poteri sociali. Per la qual cosa si dovranno collocare nell'assemblea proprietari, manufatturieri e commercianti, come naturalmente addetti al *poter dei beni*: legali e sacerdoti, come addetti al *poter dell'opinione*: militari, come addetti al *potere delle armi*.

Se ognuno porterà nell'aula legislativa lo spirito della sua classe, ciò gioverà a sottoporre la legge alla discussione di tutti quei poteri che una provvidenza politica deve conciliare. Il decreto d'un progetto sarà così maturato. Il risultato sarà un giudizio contraddittorio, nel quale tutte le parti saranno state ascoltate, tutte le obiezioni discusse, tutti gli interessi bilanciati di maniera che la legge resa per quanto si può esente da inconsideratezza risulterà matura, temperata e provvida per la nazione.

### § 59

#### *Necessità di negare all'assemblea l'iniziativa delle leggi*

La cosa non riuscirebbe così se le parti che debbono esercitare l'ultimo sindacato, e dar l'ultima sanzione al progetto proposto dal governo dovessero in origine suggerire, comporre, discutere e fermare il progetto, e indi votare per ammetterlo e rigettarlo. Tutto allora dovrebbe essere cangiato, e quanto alle persone, e quanto al metodo. Dovendosi prima di tutto pensare ad aver leggi, quando fa bisogno, e secondo il bisogno si dovrebbe sacrificar tutto a questo intento. Per la qual cosa converrebbe sbandire dall'assemblea tutti gli elementi di opinioni discordanti e passionate, e sostituire elementi di concordia ed unità, locchè far non si potrebbe che introducendo persone illuminatissime ed imparziali, le quali nutrendo gli stessi principii legislativi e la stessa imparzialità, fossero atte a cospirare in uno stesso progetto di legge. Converrebbe avere un'unione di semi-dei per ottener solamente l'unità del progetto. Ma questa condi-

zione si può forse praticamente e costantemente ottenere? All'opposto, col metodo già da noi progettato, non si ottengono forse gli stessi vantaggi senza scindere i poteri del re? (Vedi Teoria Generale, §§ 42, 43. )

Taluno infatuato della speculativa distinzione del potere legislativo dall'esecutivo, e trascinato dall'esempio universale delle costituzioni vigenti e nascenti tutto di in Europa, potrebbe cogliere l'occasione di persuadermi a trasportare *la proposizione* delle leggi nell'assemblea, come si pratica in Inghilterra, e come fu progettato dall'assemblea nazionale francese del 1789. Se a taluno venisse in capo questo divisamento, sappia che mi guarderei dall'accettarlo come dalla peste. E siccome in questa parte io veggo che ad onta della ragion necessaria tratta dalla natura del governo monarchico, e di tutte le ragioni di diritto pubblico, di politica convenienza, i popoli ed i governi si lasciano traviare dall'esempio, così io mi farò lecito di aggiungere a ciò che brevemente indicai (Teoria Generale, §§ 42, 43) quanto segue.

Volete voi aver leggi quanto fa bisogno, e secondo il bisogno, sì o no? Voi mi risponderete che sì; or bene, credete voi che sarete servito meglio collocandone la proposizione nell'assemblea popolare comunque scelta, o nel consiglio del re? Pensate bene prima di rispondermi; non le suggestioni della diffidenza, non vaghe presunzioni, ma una solida e costante *esperienza* di tutti i tempi, di tutti i governi, e di tutti i paesi dettino la vostra risposta. Ditemi dunque che cosa vi insegna questa esperienza? Essa vi testimonia, senza smentirsi mai una sola volta, che chi non vuole aver leggi pronte, ma solamente strappate a lunghi intervalli; chi non vuole aver leggi coerenti, ma un mostruoso caos di cose antiquate, e di cose nuove; chi non vuole avere codici regolari, semplici ed uniti, ma solamente informi, e scuciti ammassi di ordinazioni salutarie; affidi alla moltitudine la proposizione delle leggi. Chi all'opposto vuole aver leggi pronte, unite, semplici, ne lasci la cura al principe. Per documentare

questa duplice risposta io mi potrei valere dell'esempio della repubblica romana ; ma in ciò fui prevenuto da uno scritto pubblicato sono già otto anni (1). Potrei inoltre produrre gli esempi delle repubbliche e dei principati estinti ; ma io non abbisogno di far parlare i morti. Parlino invece i vivi, parli l'Inghilterra , parli la Svizzera da una parte, e parlino i viventi principati , e grandi e piccoli dall'altra. Che cosa vi rispondono essi in fatto di legislazione ? I principati vi rispondono che in tutte quelle materie, nelle quali l'interesse ordinario del principe *non viene a contrasto* con quello del popolo, si hanno leggi pronte, regolari, unite secondo i lumi del rispettivo secolo; l'Inghilterra e la Svizzera al contrario vi rispondono, che nei loro governi non si hanno che leggi saltuarie, imperfette, strappate a forza, accoppiate con usi vaghi, e consuetudini antiquate.

Ciò basti indipendentemente dalle ragioni ricavate dalla natura della prerogativa reale , alla quale non conviene porre intralci senza necessità. Invece io mi approfitto di quest'occasione per convalidare vie più il mio progetto sulla spinta non forzata alla proposizione delle buone leggi , nelle quali non si tratti di giurisdizione. La condiscendenza del re in queste si può aspettar così pronta, che l'ordinator dello stato dovrà contrappor piuttosto un freno alla smania di comandar troppo, o alla mal' intesa mutabilità, troppo connaturale alle monarchie assolute, di quello che stimolare abitualmente il governo a statuire. Ridotte così le funzioni dell'assemblea ordinaria nazionale al loro vero oggetto, quale è quello di *tutelare* puramente la prima prerogativa della sovranità , io voglio dire la legislatura, e di comunicare alle di lei operazioni quel grado di confidenza e di rispetto tanto desiderabile in una nazione libera ed illuminata, altro non cirimane che di preparare e di trasegliere gli uomini opportuni.

A ciò tendono i sussidii e gli incentivi , de' quali ho parlato nella Teoria Generale. Tutto è prezioso in questa parte , perchè

(1) *Discorso sulla questione quale sia il governo più adatto a perfezionare la legislazione civile.* Milano 1807, presso Angelo Nobile.

nulla vi ha di isolato, nulla di superfluo, nulla che non sia dettata dalle esigenze della natura umana considerata tanto in generale quanto nel periodo d'un assai inoltrato incivilimento.

### § 60

*Come nel nostro sistema si verifichi completamente la duplice bramata garanzia dell'assemblea nazionale*

Determinata così la funzione abituale della Deputazion nazionale, e fissati i limiti della medesima; e trovando che essa restringer si deve unicamente a *deliberare su proposizioni, che gli vengono fatte sia dal re, sia da altre autorità*, l'ordinator dello stato si rallegra di non dover pensare a molte *cauzioni* artificiali per ottenere che la deputazione stessa *faccia il suo dovere*. Egli non deve pensare a stimolarla, ad occuparsi dell'oggetto delle sue deliberazioni, perocchè spetta agli oratori del governo, o del senato, o del protettorato il presentarlo. Egli non deve pensare a prevenire le *corruzioni*, perocchè la mutabilità dei molti membri, il divieto a ricevere qualunque bene dalla corte, l'interesse particolare delle classi, l'opinion pubblica nazionale, che invigila, la certa animavversione delle prevaricazioni prevengono il pericolo. Egli finalmente non deve pensare a garantire i deputati *dal timore delle soverchierie del governo*, perocchè ognuno è posto sotto la salvaguardia del superiore ed imponente poter nazionale. All'opposto il senso morale e politico di ognuno godendo di tutta l'indipendenza dal potere della corte, e di tutta la libertà nel concepire e nel manifestare il suo voto, nulla lascia a desiderare alla funzione alla quale è chiamato.

E qui per dire qualche cosa sulla garanzia del sistema delle elezioni mi giova osservare, che l'assemblea nazionale nel sistema nostro è veramente il grande e unico *corpo elettorale* incaricato a nominare i membri del *senato*, del *consiglio*, dei *protettori*, dei *conservatori* della politica intelligenza, quelli della *corte di finanza*, il gran *cancelliere*, e per fino le *dinastie re-*

*gnanti*. Tutta adunque la grande massa delle elezioni costituzionali viene affidata a questo corpo. E per meglio abilitarlo egli fu incaricato di nominare dietro *proposizioni* o liste a lui presentate. Quando dunque le liste siano ben fatte non possiamo temere che le elezioni non siano buone, perocchè nulla torcere potrebbe il *sensu politico* dell' assemblea. Felice combinazione è questa in un consorzio di persone, la maggior parte delle quali ritornando nel seno del popolo non si avrebbe potuta forse all'etere con ulteriori speranze, nè ritenere con successivi timori. Più felice combinazione ancora perchè l'assemblea dei deputati nazionali essendo un corpo *eminente* nel quale la nazione deve riporre una somma confidenza tanto per la legislatura, quanto per certe nomine e per altri nazionali interessi, nè potendo essere padroneggiata da altri poteri superiori senza convertir il governo in una stretta aristocrazia, essa viene contenuta da un concorso spontaneo d'interessi, per i quali la indiretta garanzia (1) sta in mano della natura, e riesce solida, costante, e suprema, quanto la stessa natura (2).

(1) Vedi Teoria Generale, § 18.

(2) Considerando attentamente le cose, noi troviamo che la nostra monarchia intanto diviene *rappresentativa* in quanto che in essa il popolo non interviene in persona in certi affari come sotto i primi re di Roma, ma interviene per mezzo di certi deputati che lo rappresentano. Il senato, il protettorato e le altre magistrature non costituiscono il carattere rappresentativo, perchè possono benissimo convenire tanto ad un piccolo principato nel quale il popolo interviene in persona, quanto ad un grande nel quale ciò riesce impossibile. Il nome dunque di RAPPRESENTANTI del popolo si è l'unico nome che conviene a questi deputati; ben inteso che essi non si debbano considerare come investiti di tutta l'autorità del popolo, ma come rappresentanti di lui in quelle *speciali funzioni*, alle quali l'assemblea popolare verrebbe chiamata dalla legge, se potesse tutto il popolo essere radunato in una piazza. *Assemblea dunque dei rappresentanti* noi chiameremo la loro unione.

La distinzione che ora abbiamo fatta è cardinale onde non attribuire a questa speciale delegazione poteri incompatibili con una ben intesa costituzione, e prevenire le usurpazioni di autorità. La legge dovrà aver cura di segnare questa distinzione.

## CAPITOLO VI

### DEL PROTETTORATO NE' SUOI RAPPORTI DI COMPOSIZIONE E DI GARANZIA COSTITUZIONALE

#### § 61

#### *Della composizione , e delle funzioni proprie e precipue del protettorato*

Un consiglio centrale composto di scelti uomini, e tanti agenti di lui quanti sono i comuni, formano il protettorato nella nostra monarchia. Tre sono le funzioni generali ed abituali del protettorato relative all'amministrazione, cioè *informarsi, informare, intercedere*. L'intercessione o è reale, o è verbale. È *verbale* quando il protettore fa istanza, che la tal provvidenza sia data, che il tal abuso sia corretto, che il tal atto sia rievocato. È *reale* allora che con un atto positivo assistito dalla forza sottrae per esempio un cittadino dalle mani di chi lo arrestò illegalmente, allorchè discioglie una cospirazione, allorchè si oppone ad un atto di arbitrio, di danno irreparabile.

Per informarsi ed informare non si esigono grandi lumi e grande abilità. Non è lo stesso per *intercedere*. Se parliamo di ciò che spetta alla *legislazione* ed all'*alta amministrazione*, è troppo chiaro ricercarsi molti lumi e molta sperienza nelle cose di stato. Ciò dunque dev'essere riserbato ad un corpo centrale, che appelliamo *Consiglio dei protettori*, al quale convien addossare altre eminenti funzioni, come per esempio quella di discutere un

progetto di legge, prima che dal governo venga presentato alla sanzione nazionale ( V. Teoria Generale , § 43 ) , quella di inviare all' assemblea stessa gli oratori ed i presidenti , quella di concorrere nei comitati straordinarii , ec., ec. Se poi parliamo delle altre intercessioni, la cosa è meno ardua, ma esige provvidenza.

### § 62

#### *Necessità di vincolare l'intercessione dei protettori comunali agli ordini del consiglio*

Non v'ha dubbio che talvolta l'intercessione deve essere interposta dai protettori comunali: ma dovremo noi forse lasciarla in loro balia? L'intercessione si deve riguardare come l'atto il più solenne del patrocinio politico. Importa sommamente , che esso sia fatto nei casi e colle maniere dovute. Non conviene vessare l'amministrazione con requisizioni inconsiderate, come non conviene dare al popolo esempi d'intercessioni illusorie. Tali riescirebbero quelle che si facessero per casi non autorizzati dalla legge, o in una maniera sconveniente. Allorchè il patrocinio politico si pone in lotta coll' amministrazione , deve essere sicuro di trionfare mediante le decisioni del tribunale senatorio, nel caso che l'amministrazione non aderisca alle sue requisizioni. Senza di ciò il protettorato caderebbe presso il pubblico in un discredito più nocivo alla causa pubblica, che alla personale sua riputazione.

Per questi motivi parmi, che le requisizioni ordinarie d'ufficio non debbano essere proposte dai protettori locali, che *dietro l'ordine* del consiglio dei protettori. Questo consiglio posto fuori della sfera delle piccole passioni locali, illuminato per la qualità dei suoi membri, e la moltitudine degli affari , questo consiglio potente per l'influenza sua, come si vedrà più sotto, può convenientemente suggerirè, quando, e come vadano fatte le requisizioni, e può gagliardamente appoggiarle quando sono fatte. Oltre ciò

quell'unità di spirito che dirige il suo corpo, deve eminentemente pure dirigere tutto l'andamento del protettorato nelle comunità del regno, e prevenire dispiacevoli o scandalosi contrasti, e far ritrattare, o far punire secondo le circostanze gli eccessi di autorità degli amministratori. Ecco i risultati sicuri dell'intercessione ordinata dal consiglio dei protettori. Allorchè gli amministratori sanno che la requisizione non move dal solo protettor locale, ma che è sentimento del consiglio dei protettori, sono posti in soggezione, e sono avvertiti di non mal fare o di correggere tosto il mal fatto, o di subire un inevitabile giudizio di responsabilità, provocato dal consiglio dei protettori avanti alla camera dei giudici del senato. La cautela quindi a non abusare sarà animata, la corruzione pronta e spontanea, e in ogni pessimo evento la condanna impreteribile.

### § 63

#### *Della intercessione per i casi urgenti*

Dalle quali considerazioni l'ordinator dello stato trovasi obbligato a non lasciare ai protettori locali libero l'esercizio dell'intercessione se non per que' casi varissimi nei quali la dilazione fosse per recare un danno irreparabile; ne'quali casi all'intercessione verbale devesi talvolta accoppiare la reale; e ciò quando l'amministratore non deferisca alla requisizione del protettore. Così per esempio fingiamo il caso, che una qualunque autorità condannasse alla morte, al marchio, alla berlina un cittadino, violando apertamente le forme costituzionali, il protettor locale dovrà intercedere, che si sospenda la condanna, e porre sotto la propria custodia il condannato. Supponiamo che il governo facesse arrestare uno straniero per *consegnarlo* ad un estero governo contro le costituzioni, il protettor locale deve far lo stesso. Supponiamo, che ordinasse, che fosse disarmato un dato comune senza le autorizzazioni convenienti; il protettor locale deve intercedere, e far por-

re sotto le armi la guardia civica. Supponiamo che un prefetto, un vice prefetto, o un capo della municipalità tentasse qualche atto, da cui ne sorgesse un certo pericolo di sommossa popolare, come per esempio un atto d'intolleranza religiosa, una esazione arbitraria, una coalizzazione sediziosa (come quella della municipalità di Parigi, nel marzo 1814), il protettore deve ad ogni modo opporsi, usando anche della forza. Senza di questi poteri ognun sente che il patrocinio politico sarebbe nullo in quelle contingenze estreme, nelle quali egli è più necessario.

### § 64

#### *De'intercessione reale, e di altre funzioni dei protettori come delegati dal senato*

L'intercessione reale per altro è una funzione, la quale appartiene più alla *conservazione* che al patrocinio. In questa funzione pertanto il protettor locale agisce più in qualità di *delegato del senato*, o di un *comitato di provvidenza*, che in qualità di patrocinatore. In questa qualità l'economia e l'unità del regime costituzionale suggeriscono d'incaricare i protettori comunali di alcune altre facili e locali incombenze, di competenza del regime senatorio; come per esempio di compilare e conservare il censo civico del comune, di custodire i ruoli ed altri oggetti della guardia nazionale del comune, di vegliare sulle scuole primitive e sulle guardie nazionali, onde le riviste e gli esercizi od altre operazioni siano eseguite nei tempi e modi prescritti. Dal che tutto risulta, che il protettor comunale dovrà unire due caratteri; cioè quello di protettore, e quello di *delegato senatorio*.

Quest' unione di attribuzioni come non racchiude nulla di incompatibile, così non racchiude nulla di arbitrario. Imperocchè se voleste dividere queste funzioni, esse diverrebbero molte volte illusorie. Di fatti o voi volete che il *delegato senatorio* provvegga dietro istanza del protettore, o da sè. Se deve provvedere

dietro istanza del protettore, ecco il pericolo d'un ritardo o dalla mancanza di provvidenza nata, o dal caso, o dalla discordia fra il protettore e il delegato, ma ecco nello stesso l'avvenimento d'un male, che si doveva prevenire. O voi volete che il delegato senatorio provvegga da sè, ed ecco che è necessario dar a lui quell' abituale vigilanza della quale incaricaste il protettore, e duplicare almeno in ogni piccolo luogo le cure e le spese del regime costituzionale. È dunque necessario cumulare in un solo uomo l'una e l'altra funzione, e rendere così rispettabile ed energico il protettorato locale anche nella comune opinione degli amministratori e del popolo. Come nel corpo animale le estremità dei sistemi, come per esempio delle vene e delle arterie, dei nervi e dei muscoli si toccano, e in un certo punto confondono la loro azione, dalla quale confusione nasce l'unità della vita; così nel corpo politico conviene che nelle estremità delle gerarchie le funzioni compatibili e connesse si riuniscano nella stessa persona per dare unità e vigore al regime dello stato.

Per questo motivo abbiamo attribuito all'autorità amministrativa qualche cosa di penale per la efficace esecuzione delle sue provvidenze, all'autorità prima giudiziaria qualche cosa di politico per agevolare l'esercizio della giustizia; e per questo stesso motivo dobbiamo riunire nell'autorità patrociniante qualche cosa di appartenente all'autorità conservatrice.

### § 65

#### *Quanto i giovani siano proprii al protettorato locale*

In tutte queste funzioni per altro ricercasi più attività che ingegno; più zelo che abilità. Per la qual cosa esse possono essere addossate ai *giovani* che amano d'incaminarsi nella carriera delle magistrature costituzionali. La vivacità, la buona fede, lo zelo proprio di questa età sono qualità che la rendono propria al protettorato comunale. Come esso è la porta delle grandi dignità,

così pure forma tutto il nerbo del giornaliero antagonismo amministrativo. Nei primordii poi del governo costituzionale non è sperabile di effettuarlo prontamente, facilmente ed energicamente, che mediante l'opera dei giovani, come è per sé notorio; talchè tanto per sé stesso quanto per la ragion di tutti i tempi, il divisamento di abilitare la gioventù al protettorato comunale è ad ogni modo conveniente.

Io non intendo perciò di escludere i provetti, che possono essere idonei all'uopo: io intendo soltanto di giustificare il pensiero di abilitare i giovani, i quali d'altronde conviene impegnare per tempo a servire lo stato per avere uomini consumati in una matura età.

### § 66

#### *Gradazione fra i protettori locali*

Alline però di evitare le controversie e di provvedere come conviene tanto alla situazione diversa dei protettori, quanto ai bisogni della legislatura, io credo necessario di stabilire una *gradazione*. Da una parte è certo, che ad un protettor d'una comune, dove non risiede che un corpo di municipalità, difficilmente si presenteranno le combinazioni, che possono presentare in un capo luogo di cantone, dove risiede un giudice di pace incaricato anche della polizia amministrativa, o in un capo luogo di distretto e di dipartimento nel quale riseggono viceprefetti, prefetti, tribunali o corti, intendenze finanziere, comandi militari, ecc. Dall'altra parte è pur certo che convien introdurre nell'aula legislativa, nella classe dei dotti, persone intieramente consacrate alla gerarchia costituzionale abitualmente indipendenti dall'amministrazione, e rinnovabili quanto le persone delle altre classi della società (V. Teoria Generale, §§ 25, 26). Ora calcolo fatto noi abbisogniamo d'un numero almeno eguale a quello dei cantoni senza computare altri dotti fissi, indipendenti dalla corte V. Teoria Generale, §§ 25, ).

In forza di queste considerazioni riunite, io credo che i protettori delle comunità, nelle quali sono situati i capi luoghi dei cantoni, dei distretti e dei dipartimenti, debbano essere insigniti del grado di consulenti nazionali, grado indispensabile per avere posto nella legislatura, grado il più elevato degli studii politici e legali, grado il quale rende capace a conoscere tutte le parti dell' amministrazione, sulle quali convien informarsi, informare ed intercedere. Io non aggiungo nulla sulla *garanzia d'antagonismo* dei protettori locali prodotta dal gioco delle loro passioni e dei freni a loro imposti, perocchè ne dovrò parlare più sotto.

### § 67

#### *Della carica di consigliere protettore*

Tutto il fin qui detto appartiene ai requisiti di eleggibilità al protettorato comunale. Ci resta a parlare del *Consiglio dei protettori*, nel quale si concentrano tutti i raggi e tutti gli impulsi del patrocinio politico. I *requisiti dell' eleggibilità* sono quelli che invitano presentemente la nostra attenzione.

In questo consiglio il patrocinio politico deve essere *puro*, cioè spogliato d'ogni estrema attribuzione; ma nello stesso tempo deve essere investito di tutte le qualità, ed offrire tutte le apparenze atte a conciliare la stima del ministero e la confidenza della nazione. Per la qual cosa io son d'avviso, che non debba essere aperto l' ingresso al consiglio se non a que' protettori, i quali si mostrarono, e dentro e fuori dell'aula legislativa, insigniti di lumi, zelo, esperienza nelle cose di stato.

Se di fatti le funzioni interne del consiglio tanto relative alla legislazione, quanto relative alla intercessione, esigono uomini consumati; se dal consiglio debbono essere tratti gli oratori ed i presidenti della assemblea nazionale, i membri del consiglio di reggenza, e in parte quelli del comitato diplomatico, ed altri

simili, ognuno sente che le capacità di spirito e di cuore delle persone componenti il consiglio debbono essere eminenti, e conosciute tanto da chi propone, quanto da chi dispone delle elezioni.

Più ancora: tutto considerato si rileva, che il vero principio dell'*antagonismo* amministrativo si esercita dal solo patrocinio politico, e si appoggia tutto al consiglio medesimo. La vigilanza precedente per sapere ciò che fanno gli amministratori, le ultime istanze giudiziarie per farli condannare, sono piuttosto preparazioni o conseguenze, che funzioni proprie del politico patrocinio. Esso in ultima analisi si concentra nell'*intercessione*, se parliamo degli atti amministrativi: nella *consulta critica*, se parliamo dei legislativi: nelle *proposizioni* per certe elezioni, se parliamo del regime costituzionale. Il senato dà piuttosto appoggio che movimento all'antagonismo. L'assemblea nazionale poi approfitta piuttosto delle sue cure, di quello che concorrere nelle sue operazioni.

Per lo che noi ci accorgiamo che il gran lavoro del patrocinio politico si raduna e serve nel consiglio dei protettori, e di là si spande in tutto il corpo della nazione. Egli prima agisce nella legislazione, e dopo riagisce nell'amministrazione. Egli dà moto al regime costituzionale, e assicurar ne deve la riuscita.

### § 68

#### *Degli eligibili al consiglio dei protettori, e della relativa garanzia costituzionale*

Dalle quali considerazioni si rende manifesto che il vigor massimo dell'*abilità* e dello *zelo* tutelare della libertà negli affari *ordinarii* ed *interni* dello stato, sviluppare ed esercitar si deve nelle persone componenti il consiglio dei protettori. Il sistema dunque della costituzione deve essere ordinato in modo da produrre, manifestare ed assicurare di quest'abilità e di questo ze-

lo: quanto all'*abilità* noi abbiamo in pronto istituzioni antecedenti scientifiche, gli sperimenti subiti, le prove prestate nel disimpegno dei protettorati dipartimentali. Ma quanto allo *zelo* come sta ella la cosa? O parliamo del passato, o del futuro. Se parliamo del *passato*, non ci potremo ingannare, perchè dobbiamo giudicare dietro fatti positivi. Ma possiamo forse far lo stesso pel futuro? Il solo desiderio, e la sola speranza di grandi ricompense per l'uomo attivo e fedele, i soli timori d'un certissimo male per l'inerte e il prevaricatore, un' assoluta indipendenza dalle vendette della corte per il coraggioso e fedel protettore sono le *cauzioni*, che possiamo impiegare per il futuro. Ora io domando, se nell'ordinazion nostra costituzionale abbiamo i mezzi onde impiegare ciascuno di questi motori? Tutto considerato, rispondo che sì. Al di sopra del protettorato stanno le camere gradual del senato, nelle quali risplende tutto il lustro degli onori, e largheggiano i grandi emolumenti. Se una persona superiore ed imparziale non proponga le promozioni, fuorchè appoggiata a meriti segnalati e preconosciuti del postulante, se un' assemblea imponente e veramente nazionale non le compartisca che dietro la *cognizione pubblica dei medesimi*, se d'altronde la persona del consiglier protettore sia sacra ed inviolabile, noi avremo certamente la cauzione che desideriamo, e però avremo la morale certezza della opportuna ed energica azione del politico patrocinio, e quindi del regolare e provvido andamento della legislazione e dell'amministrazione. Tale è appunto il sistema che immaginiamo. Dunque possiamo anche in questa parte assicurarci di ottenere la *duplice garanzia* indispensabile a qualunque governo costituzionale rappresentativo. La garanzia della quale ragioniamo non riguarda solamente la qualità *di corpo patrocinante* attribuita a questo consiglio, ma eziandio quella *di corpo elettorale* o almeno di *proponente* le più eminenti elezioni costituzionali, come per esempio alcune promozioni del senato, quelle del consiglio di finanza, ecc., ecc. Questo consiglio è desso o no costituito in modo da fare buone proposizioni, o al-

meno di acconsentire a buone proposizioni, allorchè il suo capo *consulti* il di lui voto? Che cosa potrebbe nel capo mutabile, superiore a piccole tentazioni, alterare la premura di fare buone proposizioni?

## FINE DEL CAPITOLO SESTO

## CAPITOLO VII

### DEL SENATO IN ORDINE ALLA SUA COMPOSIZIONE ED ALLA GARANZIA COSTITUZIONALE

#### § 69

#### *Idea sommaria e generalissima dei poteri del senato*

Volgiamo ora la nostra attenzione al SENATO. Da quel poco che ne abbiamo detto si rileva, che questo non è un corpo romito senza considerazione e senza forza pubblica, dotato di bastante facoltà per demolire la costituzione, e sprovvisto di bastante forza per far fronte ad una semplice minaccia del capo dell'amministrazione; investito di poteri pedissequi per l'andamento ordinario delle cose, e spogliato di poteri superiori sia nelle vicende inopinate della fortuna pubblica, sia in tutti que' casi, nei quali la caducità personale del monarca invoca un appoggio esterno alla famiglia, al trono ed allo stato: in breve non è questo il senato consolare ed imperiale francese, ma un corpo dal quale stabilmente deriva l'azione conservatrice del trono, delle magistrature, della libertà e della potenza nazionale.

Il poter *conservatore*, di cui abbiamo investito il senato, è un potere *universale* dal quale niuna parte o funzion dello stato può essere sottratta senza nuocere all'integrità dello stesso potere e quindi senza compromettere la prosperità, la sicurezza e la vita stessa della società. Costituzione, legislazione, amministrazione, giustizia, esistenza e potenza politica dello stato: tutto in una

parola doveva essere sottoposto alla podestà conservatrice di questo corpo.

Quando si parla di *podestà conservatrice* non si parla della podestà ordinaria di *dar leggi*, o di *amministrare*, ma precipuamente della podestà di *tutelare* gli ordini stabiliti.

Se la legge costituzionale attribuisse la facoltà al senato di esercitare questa potestà *motu proprio*, ossia come si suol dire d'ufficio; se l'azione dell'antagonismo costituzionale non fosse stata rispetto all'amministrazione *iniziata* dal protettorato per essere indi effettuata dal senato: se in una parola alla podestà suprema del senato fosse stata accordata la *semovenza* del principato, noi avremmo realmente eretto nella nostra monarchia un contro-principato, o a dir meglio un *sopra-principato* senza responsabilità, ed avremmo in sostanza cangiata la forma del governo. Era dunque importante e decisivo che in quella parte in cui il senato statuisce in una guisa *suprema*, egli non intervenisse che come *sussidiario* e mai come principale, come correttore, e non come operatore. Agisca dunque ora come giudice, ora come mediatore sempre invocato per finire una contesa, per ristabilire l'ordine violato, per tranquillare colla sua approvazione. Io prego i miei lettori a ben ponderare e tener a mente questo carattere dell'autorità suprema del senato. Senza di lui non v'è più costituzione monarchica guarentita.

E perchè troppo ampio e indeterminato si è l'aspetto delle cose quando vengono annunziate con tanta generalità, io credo prezzo dell'opera entrare in una qualche specificazione delle funzioni del senato per determinarne la composizione e le garanzie. Così si porrà in chiaro l'occulto organismo della nostra monarchia. Incominceremo dall'avvenimento al trono, e proseguiremo per la carriera del governo.

## § 70

*Come l'instituzione del senato serva a sostenere il trono, ed a guarentire la sicurezza e l'indipendenza morale del monarca*

Fu detto in qualche luogo che il *re non muore mai*. Questo detto, in un certo senso per lo meno, non significa niente; e in un altro senso non si può verificare fuorchè in una monarchia nella quale la regia podestà sia obbligata ad agire giusta il suo fine, ed un corpo che non muore mai, sia in ultimo incaricato della conservazione della medesima. Io mi spiego. Ognuno intende, che la pretesa immortalità del re non si riferisce alla persona reale, ma alla *carica*, e dietro quest' applicazione significa ch' essa non rimane giammai vacante a fronte della morte continua, che rinnova le generazioni. Questo concetto di *puro fatto* si verifica tanto in Persia, dove vien occupato violentemente il trono da capi di tribù che esterminano la famiglia regnante, e desolano col ferro e col fuoco le provincie, quanto in Europa, dove i re si succedono tranquillamente o con leggi, o senza leggi fondamentali. In amendue i paesi di fatti l'autorità regia esiste, e vige sempre. In amendue i paesi il trono in qualunque modo non rimane mai vacante.

Ma è forse questo il senso nel quale debba essere inteso il detto, che il re non muore mai? Fate sortire le furie dall'inferno, e conferite loro il governo del mondo, e questo detto si verificherà più esattamente ancora che colla schiatta degli uomini. Voi allora ci avrete detto, che i tormenti del genere umano non finiscono, e non debbono finir mai. Se la cosa dovesse riuscir così, converrebbe sostituire il detto, che il re deve morire per non rinascere mai più.

Non è dunque il senso di fatto, che possa far accettare questo detto, ma il senso *di diritto*. E quando si debba far valere il senso di diritto, esso non può aver luogo, fuorchè nella *monarchia*

*costituzionale*, nella quale esista un ordine di cose tale che la regia podestà sia obbligata ad agir rettamente, e sia stabilito un corpo morale, che non muore mai, incaricato della tutela e della trasmissione della corona, quale fu fabbricata dalla nazionale sovranità. Il re della costituzione sarà sempre re d'una sola maniera, e vero re. Il re senza la costituzione può essere un diavolo, o un angelo. Nel primo caso non è vero re, ma un mostro divoratore della razza umana; nel secondo caso è vero re. Ora se ad un buon re succeda un mostro, o un imbecille, il vero re è morto fisicamente e moralmente. Dunque in questo caso non si può dire, che il re non muore mai. Io oso ancor dire, che nelle monarchie assolute, gl'interregni sono per lo più prolungati per secoli, e sono interrotti soltanto per brevi intervalli. Il vero re ivi muore, aspettando dal tempo e dalla fortuna un successore. Egli non muore mai nel solo caso, che i veri re si succedono *senza interruzione*, lo che non può nascere che da una buona costituzione politica, nella quale si *freni* la malvagità, o si *supplisca* all'imbecillità personale del principe (1).

(1) Qui giova riferire un passo del celebre Machiavelli, dal quale risulta il gran principio sul quale ho fondato il mio lavoro, cioè che ogni potere assoluto sia presso di un solo, sia presso di molti, è un potere *dissoluto*, e rende gli uomini cattivi: viceversa ogni potere *raffrenato* da altro potere pur contenuto è un poter *regolato*, e rende gli uomini buoni. Locchè fa che i principi costituzionali siano moderati. « Ciascuno che non sia regolato dalle legge (dice l'autore) farebbe quelli medesimi errori, che la moltitudine sciolta. E questo si può conoscere facilmente, perchè e' sono, e sono stati assai principi: e de' buoni e de' savii ne sono stati pochi. Io dico de' principi che hanno potuto rompere quel freno che si può correggere; tra i quali non sono quelli re che nascevano in Egitto, quando in quella antichissima antichità si governava quella provincia con le leggi: nè quelli che nascevano in Sparta.... E questi re che nascono sotto tali costituzioni non sono da mettere in quel numero d'onde si abbia a considerare la natura di ciascuno uomo per sè, e vedere se egli è simile alla moltitudine ». *Discorsi*, Lib. I, Cap. LVIII.

I filologi possono qui osservare che la parola COSTITUZIONE viene qui usa-

Ciò premesso, io dico che l'immortalità del re è precipuamente *raccomandata al senato*, perocchè da una parte l'assemblea legislativa non fa che cooperare col re in alcune funzioni, più per associazione che per impero; e dall'altra il protettorato non fa che vedere ed incitare senza dar forza reale, e toglierla dove fa d'uopo. Per lo contrario il senato, munito del potere di muovere le armi nazionali, munito del potere di arrestare le trame contro lo stato, investito della facoltà di accorrere dove fa bisogno per la salute pubblica, sia che il re non possa, sia che non voglia farlo, possiede tanti diritti, bastante potenza per rendere immortale la costituita regia podestà. Così se ci figuriamo, che manchi la regnante dinastia, egli dovrà nell'atto stesso provvedere alla reggenza, e proporre dall'altra all'assemblea nazionale il successore. Se la mala fortuna faccia inopinatamente mancare la persona del re, e rimanga un pupillo, o una famiglia desolata, il senato provvede alla tutela della famiglia e del trono. Un re pupillo non può temere nè la potenza, nè le insidie d'un parente ambizioso incaricato della reggenza, il quale o lo tenga in lunga schiavitù, o attenti ai suoi giorni. Il senato investito di diritto e di forza, soccorre il governo dello stato con una autorità nazionale, e provvede alla tutela della persona coi diritti delle famiglie. In ogni caso poi riceve il deposito della corona, e dà opera affinché anche nelle ordinarie successioni l'amministrazione abbia un capo interinale, sia prima che il re abbia giurato di eseguir il mandato regio, sia durante la minorità del successore, sia durante lo stato di fisica o morale impotenza del principe regnante, prodotta da forza maggiore. In breve in tutte le vicende dei mortali destinati ad occupare il trono, il senato forma in mezzo allo stato uno stabile appoggio e centro vitale, in-

ta da Machiavelli nel senso moderno. Ciò risulta anche da altro luogo in cui si dice: « Fra quelli che hanno per simili costituzioni meritato più laude è Licurgo, il quale ordinò in modo le sue leggi in Sparta, che dando le parti sue ai re, agli ottimati, e al popolo, fece uno stato che durò più che ottocento anni con somma laude sua e quiete di quella città ». *Discorsi*, Lib. I, Cap. II.

torno al quale si radunano tutte le menti e tutte le braccia della nazione. Così coll' istituzione del senato lo stato è posto in questi casi al sicuro da tutte le scosse della fortuna e delle passioni.

Che se dai tempi della vacanza e della successione al trono passiamo a considerare i tempi ne' quali esso viene posseduto, noi troviamo nel senato un possente custode e difensore per guardare la vita, la libertà e la indipendenza d'un re di buona volontà. Meditate, proponete pure salutari ed energiche riforme (dice la costituzione al suo re), e non temiate nè la resistenza dei potenti, nè le insidie degli stranieri gabinetti. Oltre le vostre guardie ed i vostri esploratori, eccovi il corpo tutelare della nazione, circondato dalla confidenza ed armato con tutte le forze della nazione, che veglia per la vostra conservazione, per la vostra libertà, e per la morale vostra indipendenza. Fate cuore e pensate che con questo appoggio voi siete forte col voto e col braccio di tutto il vostro popolo; e i vostri nemici saranno sicuramente sgomentati dal macchinare contro di voi.

Io domando a qualunque mio lettore, se in un governo assoluto un re possa giovarsi mai di queste cauzioni, di queste difese e di questa potenza? Un corpo di pretoriani, di giannizzeri, o di guardie del corpo, e in ultima analisi i comandanti di questi corpi, ecco tutto l'appoggio di un re assoluto. Egli è isolato in mezzo ai suoi sudditi. Essi sono o indifferenti se venga usurpato il trono, o bramosi d'una mutazione per migliorare la loro sorte, o almeno diminuire il giogo che gli opprime. Nulla adunque di meno sicuro e di meno potente di un re assoluto, e nulla di più sicuro e di più potente di un re costituzionale. Ma questa sicurezza e questa potenza viene in fatto pratico ordinata, centreggiata, afforzata dalla creazione e dalle savie attribuzioni del senato, al quale la conservazione degli ordini esige di affidare la salvaguardia del trono, e di dar opera che la rappresentanza nazionale provvegga.

## § 71

*Delle funzioni del senato ne' rapporti della sua composizione*

Tutto questo non forma che un solo ramo del potere conservatore del senato. La legge costituzionale, la legislazione comune, la giustizia, l'amministrazione sia degli affari interni, sia degli affari esterni invocano l'intervento di questo poter conservatore, perciò stesso che invocano un abituale antagonismo di poteri, ed un abituale temperamento ed accordo dei medesimi. Ognuno intende che fino a tanto che ogni autorità costituita si move dentro l'orbita prescritta dalla costituzione, il senato non ha quasi altra cura, che quella di dare la dichiarazione di costituzionalità ad una legge, e vegliare alla suprema sicurezza (1). Ma allorchè un'autorità o si arresta quando deve muoversi, o turba l'ordine che deve mantenere, sorge il grido del protettorato, il quale in ultimo provoca il poter conservatore del senato per ristabilire l'ordine violato, e far ristaurare i danni inferiti. L'assemblea nazionale tenta forse di por mano a funzioni amministrative o giudiziarie, o di statuire sull'ordine delle competenze? Il senato alza la mano e reprime l'usurpazione. Forse il ministero tenta di usurpare i diritti della legislatura, della giudicatura, di violare la libertà del protettorato e le prerogative e le immunità del popolo? Il senato alza la mano e reprime l'usurpazione. Un pubblico funzionario non giudicabile dai tribunali comuni offende per avventura la pubblica e privata libertà, malversa il pubblico denaro, viola crimosamente le altrui competenze? Il senato alza la mano, reprime l'usurpazione, e punisce il delitto. Finalmente un rappresentante del popolo, un protettore, un tribunale prevaricano nel loro ufficio? Il senato alza la mano, e corregge esemplarmente la prevaricazione.

(1) Le poche e minute funzioni esecutive addossate al senato nel sistema delle elezioni e della primitiva istruzione non derogano a questa proposizione. Esse non sono principali, ma sussidiarie.

Da questi pochi esempi si incomincia a vedere a quali oggetti estender si debba l'autorità senatoria necessaria al mantenimento del governo costituzionale. Dico *necessaria*, perocchè ognuno di leggieri si accorge, che in tutti i predetti casi ricercasi un poter correttivo, che non si potrebbe collocare in veruno degli altri corpi costituzionali, nei quali conviene ogn'ora prevenire e contenere le tentazioni *del potere assoluto*.

### § 72

#### *Ripartimento del senato: Camera dei giudici: Camera dei principi: Camera dei conservatori*

Resta ora a determinare il *ripartimento* indispensabile a tanti e sì diversi oggetti. A tre sommi capi parmi che si possano ridurre le diverse funzioni del poter conservatore politico, e però che tutto il corpo del senato debba essere ripartito in *tre* sezioni. La prima funzione che balza all'occhio con caratteri distintissimi si è quella di *assolvere* o di *condannare* sia in via civile, sia in via criminale. Questa funzione dev' essere addossata ad una *camera* speciale, che chiameremo *dei giudici*, composta di dodici membri. Essa non può aver per oggetto che *atti particolari* del dato corpo o individui. Essa deve essere limitata alla sola funzione di giudicare, o di per sè, o con aggiunta di giudici di fatto giurati, secondo le circostanze: essa deve incominciare le sue funzioni per istanza altrui, e dietro l'autorizzazione d'una camera superiore.

La seconda funzione si è quella di *approvare* o *disapprovare*, di confermare, o cassare tutto ciò che sa di legislazione o di regime costituzionale; leggi, regolamenti, ordinanze ed altri atti generali, astrazion fatta dalla persona e dai rapporti di responsabilità civile o criminale degli autori dell'atto medesimo, sono i primi oggetti che cadono sotto di questa attribuzione. Il solo atto in sè stesso vien qui preso in considerazione. Esso vien giudi-

cato ne' suoi rapporti costituzionali. Coll'atto mentovato sono rispettati gli ordini e le massime stabilite dalla costituzione? Il senato approva, e non disapprova. Trova esso che gli ordini siano stati violati? Egli cassa l'atto come incostituzionale, se fu compiuto, o nega di placitarlo, se ancora si aspetta la sua approvazione. In questa funzione il senato esercita un'attribuzione *suprema*, oltre la quale nulla resta a desiderare senza ricadere in un circolo vizioso. In ciò sarebbe assurdo di temere eccessi di potere, nè altra lesione agli ordini stabiliti; qui convien finire e qui convien riposare con fiducia.

Al proposito per altro della composizione del senato, io trovo che questa attribuzione tutta appartenente al regime costituzionale è per sè *distinta* dalla funzione giudiziaria della camera dei giudici, e deve per il mantenimento stesso dell'ordine essere esercitata da persone *diverse*. Quindi stabilisco una *camera* che io appello dei *principi* (1), composta di sette membri. Il titolo di camera dei principi conviene a questa sezione, come quella che ha per oggetto di proteggere in una maniera *suprema* la legge costituzionale nell'esercizio delle diverse autorità, e precisamente negli *atti generali* delle diverse autorità. Un atto generale può essere una violazione semplicemente *erronea* della costituzione commessa da un'autorità costituita. Allora non potrebbe importare una responsabilità criminale, e quindi nè meno un principio di azione giudiziaria. Può talvolta involgere un disegno *doloso*, ed allora è soggetto di giudizio. Se alla camera dei principi lasciamo il poter discrezionale di determinare l'imputabilità dell'atto, noi assicuriamo la responsabilità delle autorità costituite con una garanzia superiore: lo che forse non potremmo

(1) La denominazione data a questa camera non indica che i principi del sangue, o altre persone addette alla corte, e fregiate di questo titolo, debbano comporre questa camera, o entrare a far parte della medesima. Ben lungi da ciò io pongo che l'unico corpo costituzionale in cui tali persone possano entrare, sia l'assemblea nazionale. La denominazione di camera dei principi fu usata soltanto per dinotare la eminenza delle sue funzioni.

ottenere se concentrassimo nella camera dei giudici la facoltà della camera dei principi, perocchè la mania di esercitare la facoltà di giudicare potrebbe facilmente trascinarla a trovare materia di responsabilità, là dove non esistesse che un errore scusabile di opinione. Per questa ragione dunque, e per altre di politica convenienza, è necessario *separare* le funzioni della camera dei principi, dalle funzioni della camera dei giudici. Annesse a queste funzioni stanno quelle di sanzionare o no la proposizione di una legge, quanto alla sua *costituzionalità*, di vegliare sulle operazioni dell'assemblea nazionale per l'osservanza delle forme e pel rispetto ai poteri stabiliti, di sanzionare o no gli atti dei comitati costituzionali per gli affari esteri: d'interporre finalmente gli arbitramenti supremi in caso di discordia fra le assemblee nazionali ed il re in punto di sussidii pecuniarii e militari, e in punto di trattati conchiusi coll'estero? Questi ed altri oggetti *eminenti*, nei quali l'autorità del senato pronuncia in una maniera *assoluta, suprema, irrefragabile*, appartengono alla camera dei principi.

Rimangono ora le funzioni riguardanti *l'eminente sicurezza e la suprema concordia dello stato*.

Le funzioni di sicurezza delle quali parliamo si riducono propriamente a due sole. La prima è la eminente tutela *personale* del principato; la seconda la tutela eminente dello stato. La prima a un di presso si riduce ai casi poco fa contemplati (§ 71). La seconda alla tutela interna di stato, di cui abbiamo discorso nel primo tomo, ed alla tutela esterna del medesimo, della quale non abbiamo dato che qualche cenno fuggitivo. Dell'una e dell'altra deve essere incaricata una parte speciale del senato. Per questi motivi chiamo questa parte del senato col nome di *camera dei conservatori*, composta di nove membri e posta fra quella dei giudici e dei principi. Le parti della tutela della quale incarichiamo questa camera sono di una tal natura che il provvedere a tutte deve dipendere da uno *stesso individuo* potere. Questi rami poi sono d'una sfera così distinta dalle operazioni abituali del go-

verno, che propriamente la legislazione e l'amministrazione pratica dello stato rimangono indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Meditando profondamente l'importanza e il retto disimpegno di questa suprema tutela noi ci avvediamo, che l'*interesse personale* degli individui ai quali affidiamo questa funzione deve essere così impegnato e raffrenato, che le speranze e i timori loro debbono dipendere dal retto disimpegno delle loro attribuzioni. Le funzioni di questa camera sono propriamente *amministrative*, ed è perciò che debbono essere *eccitate* con tali stimoli, e *contenute* con tali cautele, da prevenir del pari una riprovevole negligenza ed una temibile intraprendenza. Debbono dunque i membri di questa camera vedere onori ed emolumenti maggiori preparati come premio della loro attività e della loro moderazione, ed una giudicatura di responsabilità come pena dell'abuso del loro potere. Ed anche prima di giungere a questo estremo sempre spiacevole e sempre scandaloso, è necessaria un'*autorità superiore*, qual è quella della camera dei principi, pronta ad intervenire con un poter moderatore, il quale tenga in soggezione la camera inferiore, e possa in caso di abuso, senza strepito e senza scandalo, riparare ai falli ne' quali ella può trascorrere. Così per esempio, se avvenga che col poter censorio la camera dei conservatori si permettesse un atto arbitrario, la camera dei principi deve poter annullare l'atto medesimo. Se nelle deliberazioni sugli affari esterni fosse violato l'ordine costituzionale, la camera dei principi deve aver l'autorità di cassare l'atto irregolare, e far rinnovare l'operazione.

Dalle quali considerazioni lice dedurre quali siano le *principali* operazioni delle tre camere del senato, e quanto fosse necessario di distinguerle e di subordinarle le une alle altre. Quelle della camera dei *giudici* sono strettamente *giudiziarie*; quelle della camera dei *conservatori* sono di *provvidenza attiva*; quelle finalmente della camera dei *principi* sono di *sanzione*, e se si vuole anche di suprema ed irrefragabile DECISIONE.

## § 73

*Delle attribuzioni delle camere in ordine alla garanzia costituzionale. Camera dei principi*

La garanzia della quale vogliamo ora parlare deve risultare da un tal giuoco d'interessi, e da tali disposizioni di spirito per le quali il funzionario debba far *prevalere i doveri* della sua carica, o almeno da un tal concorso di circostanze, che non vi sia conflitto fra i suoi rapporti personali, e quelli del suo ufficio. Ora io domando se voi aveste collocato il potere di cassare gli atti dell'assemblea legislativa, l'autorità di decidere fra l'assemblea stessa ed il re la questione dei sussidii d'uomini e di denari, l'autorità di sanzionare un trattato coll'estero da lei rigettato, ed altri simili; se dico aveste collocato tutti questi poteri in un corpo, che dovesse *aspettare* ancora premii, onori ed avanzamenti dall'assemblea medesima, credete voi che gl'individui di questo corpo sarebbero stati animati da quella *imparzialità*, e da quella morale *indipendenza* necessaria a deliberare ciò che unicamente conviene alla salute dello stato? Non è forse chiaro che la tema d'irritare quel corpo in mano del quale sta la distribuzione dei più alti onori ed emolumenti avrebbe alterato questa imparzialità? È dunque manifesto, che le attribuzioni addossate alla camera dei principi non potevano essere collocate che in essa, come quella oltre la quale non rimane più oltre a sperare o temere dall'autorità elettrica nazionale!

Ma questo è ancor poco. Se noi avessimo attribuito a questa camera un potere attivo, e *per sè dispositivo*, simile a quello del principato, noi avremmo realmente collocato in una parte della nostra monarchia il *potere assoluto*, e non avremmo instituita una monarchia temperata che di nome. Un embrione oligarchico vi sarebbe stato nascosto, il quale avrebbe alzato il capo in mezzo al governo, e col *potere di rifare* gli atti dell'assemblea nazionale, del gabinetto, e delle altre camere del senato, avreb-

be assorbito finalmente o almen soggiogato le altre autorità. Ma col non attribuire alla camera dei principi, fuorchè un *potere di approvazione e di disapprovazione, di confermazione e di annullazione degli atti altrui*, tutta la forza veramente operativa e per sè dispositiva dell'impero fu collocata in altri per non lasciare a questo corpo, che un potere, dirò così, sussidiario e negativo, per il quale solamente egli annulla, o non approva il mal fatto contro la legge costituzionale, senza che esso abbia l'autorità, nè di fare, nè di rifare, nè di disporre, nè di riordinare.

Finalmente il potere di questa camera non può rimaner *neghittoso*, perchè le operazioni sono incominciate dagli altri corpi, e debbono per una spinta necessaria essere portate sotto la di lui inspezione di modo, che l'istanza o l'urgenza lo provocano assolutamente ad interporre la sua autorità. Tutte le *parti* adunque della *garanzia diretta ed indiretta* furono convenevolmente temperate nella composizione e nelle attribuzioni della camera dei principi del senato; e per tale maniera fu ordinato l'apice sommo della composizione del monarchico governo. Certamente si può per una possibile ipotesi figurare, che questa camera approvi un atto disordinato, e ne disapprovi un ordinato. Ma in fatto pratico *quale interesse* potrebbe aver mai per abusare così del suo potere? Dove sarebbe il bene operato e il danno temuto, che potesse dar motivo a questo traviamiento? All'opposto in mezzo ad un popolo illuminato, in mezzo ad una società libera, che colla voce e cogli scritti pronunzia i suoi giudicii sugli atti delle autorità costituite, non dovrebbe forse paventare gli anatemi di quella opinione, la quale trafigge inesorabilmente ogni prevaricazione ed ogni irragionevole sentenza delle persone costituite in carica?

## CONTINUAZIONE

*Della camera dei conservatori in ordine alla garanzia*

Le cose cangiano d'aspetto riguardo alla camera dei conservatori. Qui la garanzia prende un'altra conformazione, e si manifesta con altre relazioni. Questa camera è in vero dotata d'un potere *operativo*: ma questo potere, come fu osservato, è totalmente *speciale*. Più ancora gli atti di questo potere non sono atti supremi ed irreformabili come quelli della camera dei principi, ma sono atti *soggetti* alla revisione della camera superiore, dietro gravame di chi di diritto ed infine a responsabilità ed a pena quando degenerino in usurpazioni colpevoli di autorità.

Gli agenti che amministrano questo potere hanno ancora di che sperare e di che temere dall'autorità nazionale pel retto e zelante, o per l'arbitrario o negligente esercizio della loro carica.

Più addentro esaminando le funzioni di questa camera si scuopre che la garanzia della pubblica libertà e degli ordini del governo limitar si deve presso che tutta agli atti della *tutela interna* dello stato. Di fatti, se la camera dei conservatori è interessata nelle deliberazioni decisive degli affari esteri, essa non opera nei medesimi per *autorità propria*, ma interviene in qualità di *consiglio necessario* del re, al quale appartiene tutto il movimento delle negoziazioni, e il proporre gli affari alla camera per ottenere un'approvazione o una disapprovazione. Come l'assemblea nazionale interloquisce nelle leggi interne, dietro proposizione del re, così la camera dei conservatori interloquisce negli affari esteri, dietro relazione del gabinetto. Qui dunque nella camera non ha luogo verun potere operativo assoluto, al quale contrapporre si debba alcun antagonismo reagente, ma ha luogo soltanto la *tutela* d'un necessario consiglio nazionale, nel quale non può operare fuorchè la minaccia contro le prevaricazioni in favore delle voglie ministeriali.

Passiamo alle relazioni *interne*. Le straordinarie provvidenze riguardanti il trono ; certe operazioni nelle elezioni dei rappresentanti del popolo ; la direzione dell' istruzion primitiva ; finalmente gli atti per proteggere la minacciata libertà, o indipendenza nazionale , ecco i sommi oggetti, ai quali la camera dei conservatori del senato deve provvedere. Quanto al primo non v' ha a temer nulla per la causa pubblica e privata, perocchè la camera non piglia le redini del governo , ma dà opera , perchè il centro dell'amministrazione sia intanto occupato da altri. D'altronde vi sono troppe persone interessate in quest' oggetto, perchè possa la camera trascendere veruna provvidenza importante. Quanto alle funzioni in materia di elezioni , e dell' istruzion primitiva, esse sono di tal natura, che da esse non si può temere verun guasto al sistema, perocchè non si possono restringere che o alla redazione di alcune liste di eligibili più degni , e così ad una proposizione e alla approvazione e ricognizione della qualità di elettori, o a minuti atti di nomina, o ad un giro di soccorsi economici per l'istruzione. Qui l'interesse della camera non può che coincidere con quello del pubblico, stante che la camera non può essere tentata a proporre, o a collaudare nomi riprovati dalla pubblica opinione. Rimangono per ultimo le funzioni riguardanti la pubblica sicurezza della libertà e dell'indipendenza nazionale. E qui convien distinguere quelle che possono appartenere alla censura senatoria collocata presso la stessa camera, come incaricata dall'alta polizia dello stato, da quelle che possono appartenere all'intera camera dei conservatori. Fino a che non si tratta che di agire contro individui isolati, e coi mezzi meno strepitosi, come per esempio cogli avvisi, coi precetti, ed anche con arresti di uno o di un altro individuo, ognuno intende che ciò può essere opera dei censori di stato, i quali *singolarmente* debbono poter agire per la sicurezza. Ma allorchè si dovesse far movere o tutto o parte della forza nazionale per resistere alla tirannia, o per accorrere alla difesa dell' indipendenza nazionale minacciata, gli è manifesto, che ciò deve appartenere alla came-

ra dei conservatori per primo *impulso*, e per la *cauta esecuzione* deve concorrervi l'approvazione della camera dei principi. Presso il principe, gran presidente di tutto il senato, deve risiedere in fatti il supremo comando delle armi civiche, come presso il re deve risiedere il supremo comando degli eserciti regolari. Nel caso dunque che occorra fare muovere la forza civica, dovrà la camera dei conservatori invocare l'autorità del gran presidente, e questi *vedere colla camera dei principi, se sia venuto il caso* di muovere le armi civiche per la difesa della libertà e della nazionale indipendenza.

Per questa maniera l'esercizio dell'estremo diritto della resistenza armata nazionale verrà guarentito di modo, che l'autorità che abitualmente veglia alla sicurezza, non abbia alla sua libera disposizione la forza nazionale armata, ma solo il *diritto* di domandarla, e l'autorità che comanda a questa forza non abbia l'iniziativa del movimento, ma soltanto il giudizio della sua necessità, e la facoltà di secondare l'impulso, allorchè lo trovi giusto. Quest'operazione per altro non potrà essere per parte della camera dei conservatori fatta che a modo di *iniziativa*, perocchè dovrà essere incontanente nominato il *comitato di provvidenza*, dietro richiesta del presidente del senato (V. il § 34 di questo libro). Temperate le cose per questa maniera il savio politico scorge quanto sia guarentito questo sommo e terribile potere, e come si provveda ad un tempo stesso alla tranquillità dello stato ed alla sua piena libertà ed indipendenza.

## § 75

## CONTINUAZIONE

*Della camera dei giudici in ordine alla garanzia*

Poche cose ci rimangono a dire della *camera dei giudici* in relazione alla garanzia. Questa nasce dalla organizzazione stessa della camera, dalle sue attribuzioni, e dall'ordine della procedura. Prima di tutto in qualità di tribunal giudicante questa camera non potrà avere che occhi e bocca, e non mani. *Vedere e decidere* gli oggetti contenziosi a lei presentati senza avere veruna autorità amministrativa o esecutiva de' suoi stessi giudicali, ecco l'attribuzione unica di questa camera. Oltre ciò la *pubblicità* dei giudizi dovrà servire sì a lei che agli altri tribunali ordinarii di cauzione per la verità e la giustizia delle sue sentenze. Per ultimo, a norma delle diverse persone da giudicarsi dovrà aver luogo *l'aggiunta* di *pari giurati* capaci a tranquillare perfettamente sì le parti che il pubblico.

E siccome da questa camera si deve poter ascendere alla camera superiore dei conservatori, e da questa a quella dei principi, così i membri di questa camera sono impegnati a guadagnarsi i pubblici suffragi, perocchè spettar deve all'assemblea nazionale il promuovere alle camere superiori. E per rendere questa camera perfettamente *ligia* alla causa pubblica nell'ufficio suo, nel quale deve giudicare di tutti i funzionarii dello stato, io sarei d'avviso di non rendere i giudici inamovibili per sè; ma *soggetti* di tre in tre anni a conferma dalla assemblea nazionale, di modo che non solamente il vizio, ma l'ignoranza o la pigrizia non trovino accesso nella camera dei giudici, ed abbiano sempre un censore, ed un correttore nell'autorità nazionale. Dovrà dunque stabilirsi, che il consiglio dei protettori ogni tre anni implori la conferma di quelli individui della camera dei giudici, che la meritano; talchè l'ammissione di qualche nome, giustifi-

cata da nota da discutersi dall' assemblea in comitato segreto , equivalga a preterizione dalla quale l'individuo sia posto fuori di attività, e pareggiato ad un assente e giubilato.

Se v'è corpo dal quale convenga allontanare ogni *difetto di attività* e di parzialità in favore degli accusati, se v'è corpo dal quale convenga ricercare una *zelante accoglienza* alle intercessioni del protettorato contro coloro che abusano del loro potere, egli è quello che forma la camera dei giudici del senato. Una massima parte della costituzionale *garanzia*, anzi tutta la garanzia contro gli arbitrii degli amministratori in ultimo riposa sull'*intercessione* del protettorato, e sulla *giustizia* dei giudici destinati a tener in freno gli amministratori. Lasciar quindi l'adito aperto o alla negligenza, o alla indulgenza è lo stesso che esporre tutta l'amministrazione ad essere impunamente offesa dalla mal'opera degli amministratori. Era dunque necessario assicurare la causa pubblica con mezzi che gagliardemente legassero lo spirito ed il cuore dei tutori nazionali, ai quali questa parte fu data in guardia, e verificare così la costituzionale garanzia , la quale senza di ciò ridurrebbesi ad una pura astrazione.

## § 76

### *Dell'unione delle camere in un solo corpo*

Il vero antagonismo sta nel senato. Egli è bensì *iniziato* dal protettorato, ma viene *effettuato* dal solo senato. E sol da lui può essere effettuato, perchè egli solo è dotato di *autorità dispositiva* e di *forza esecutrice*. Come dunque l'amministrazione doveva ne' suoi diversi rami essere subordinata ad un sol capo, così pure la tutela doveva essere subordinata ad un solo centro. La camera dei principi forma questo centro. Essa instrada la camera giudicante colle precedenti autorizzazioni a tradurre in giudizio. Essa contiene la camera dei conservatori allorchè transcenda, o male eserciti i suoi poteri. Essa supplisce o fa supplire in

ogni evento alla mancanza degli individui nelle rispettive camere.

D'altronde a tutto provvedendo in via economica e senza strepito, conserva a tutto il corpo quella *dignità* senza la quale essa non potrebbe giovare al buon governo dello stato.

Se delle tre camere avessimo fatti tanti corpi *indipendenti* e stranieri l'uno all'altro, credete voi che sarebbesi mai ottenuta nè questa *unità*, nè questa *speditezza*, nè questa *dignità*? Fosse pure stabilita una subordinazione, ma questa avrebbe mai recati i vantaggi di quella colleganza, e di quella comune dignità, che nasce dall'essere costituiti in un solo corpo designato con un nome comune e regolato nel rimanente con un ordine comune? Come mai sarebbe stato possibile di introdurre e di mantenere quell'unità e stabilità di massime, di metodi e di maniere, le quali a fronte dei tentativi del tempo e delle passioni del gabinetto conservassero intera la forza della costituzione, senza dare a tutte le parti del senato un'unità, e infondere quello *spirito di corpo* dal quale solo dipende la conservazione degli ordini antichi?

Tutto dunque prova che nell'instituzion del senato conviene ammettere la divisione sol dove essa è indispensabile: viceversa poi si deve far prevalere l'unione in tutto ciò ch'è possibile, salve le funzioni necessarie alla conservazione politica dello stato. Così per esempio dovrebbe esistere una *cancelleria comune* nella quale facessero capo, e dalla quale si spedissero gli affari, ben inteso che ogni camera avesse la sua particolare segreteria. Le note della cancelleria generale esaminate dal principe gran presidente lo pongono al fatto degli affari sottoposti al senato, i quali distribuiti nelle diverse camere lo tengono a giorno dei lavori di ognuna, e possono dal presidente essere accompagnati da istruzioni, da eccitamenti, o da altri avvertimenti prudenziali. Io non parlo della nomina degli impiegati presso le tre camere, o di altri oggetti economici, perchè ognun sente che debbono dipendere dal solo capo di tutto il corpo, e essere diretti da una sola volontà.

## § 77

*Degli eligibili al senato, e della relativa garanzia costituzionale*

Fin qui noi abbiamo considerato più le masse che gl'individui del senato relativamente alla sua composizione e garanzia costituzionale. Oltre ciò noi abbiamo considerato le persone già collocate ai loro posti, e non le persone che conviene *chiamare* ai medesimi. Ora la riuscita dell'eletto dipende dalle qualità che esso porta seco ; e queste qualità dipendono da precedenti acquisizioni. Queste acquisizioni di spirito e di cuore, rese abituali e comprovate con sicurezza, come formano i requisiti dell'eligibilità, così pure somministrano i fondamenti della diretta garanzia, vale a dire servono di cauzione onde assicurare la nazione, che il funzionario agirà con discernimento e con premura contro gli abusi delle autorità, alle quali fu contrapposto.

Io non abbisogno di molte parole per provare ad un lettore attento che tutte queste condizioni non si possono verificare che nel *consiglio dei protettori*, e però che gli *eligibili* al senato debbono ricercarsi solamente in questo *consiglio*. Tutte le considerazioni cospirano a raccomandare questo divisamento. Domandate voi se un degno consiglier protettore promosso al senato avrà i *lumi* convenienti per deliberare sulle diverse materie che nel senato gli verranno presentate ? Su ciò vi risponderanno i rami diversi intorno ai quali il consiglio o deve dare il suo parere, o deve intercedere. Costituzione, legislazione, amministrazione pratica sotto variati aspetti, sono i rami su i quali questo consiglio abitualmente volge le sue cure.

Taluno potrà mover dubbio sulle cognizioni degli *affari segreti* di gabinetto; ma allorchè avrà veduto il capitolo riguardante la composizione e la rinnovazione del consiglio di reggenza (1), deporrà certamente su di questo particolare ogni suo dubbio.

(1) Lib. III, Tit. II.

Dal canto dunque delle cognizioni anche pratiche è impossibile trovare altro corpo costituzionale, dal quale trarre si possano soggetti più idonei pel senato.

Dalla qualità della mente passiamo a quella del *cuore*. È per sè chiaro, che in un senatore ricercasi coraggio patriotico, incorruttibilità incòncussa, e indipendenza dignitosa. Collocato nel grado più eminente egli deve sentirsi principe tutore; come il re si sente principe amministratore. Ora vi domando in quale posizione un uomo può meglio concepire questi sentimenti, e dar prova di questi sentimenti, che nel consiglio dei protettori? E frattanto che o per impulso di virtù o per senso di ambizione si abitua a questa maniera di sentire, egli offre la più sicura caparra di disimpegno bene la carica alla quale verrà un giorno chiamato. Se dalla sfera privata voi trasportaste ad un tratto nel senato uomini abilissimi e fedeli, credetemi, voi non otterreste il vostro intento. Il salto dalla sudditanza all' impero fatto bruscamente produrrebbe d' ordinario nel vostro senatore una certa burbanza, o eccesso di orgoglio, che mal si confarebbe colle maniere della temperata monarchia.

Per lo contrario un consiglier protettore collocato fino dalla sua prima gioventù sotto gli occhi del pubblico; posto nella necessità di dare frequenti prove de' suoi talenti, della sua morale, del suo patriotismo, del suo coraggio, sale ai gradi eminenti del senato con una cauzione, la quale dopo una certa età si converte in morale sicurezza. Così il sistema delle graduali promozioni da me prima raccomandato forma il più sicuro fondamento della diretta garanzia dei tutori nazionali, e una delle chiavi maestre della monarchia progettata.

Dopo tutto questo stimo inutile di dimostrare, che quest' uomo non sarà nè ignorante, nè trascurato, ma eserciterà quell' antagonismo e quella tutela che la costituzione desidera, e però avremo ottenuta quella diretta garanzia alla quale è appoggiata tutta la sicurezza del regime costituzionale.

Per appendice di questo punto debbo ricordare un articolo, del quale altrove ho fatto parola; e questo riguarda l'età neces-

saria per entrare e per sortire dal senato. Prima dei quaranta anni pare che dovrebbe essere chiuso l'accesso al senato, e dopo i settanta pare che dovrebbe stabilirsi un onorato riposo. Questa regola suggerita da Platone, oltre che deriva dai periodi naturali del vigor fisico e morale della diversa età dell'uomo, viene avvalorata dalla vista politica di non iscoraggiare le concorrenze alle permanenti cariche costituzionali. Allorchè di fatti si sa che taluno prima della tale età non può essere ammesso ad una data carica, non può essere temuto da colui che per anzianità e per servigi può esservi più vicino. Così pure allorchè oltre una certa età non può occuparla, egli lascia agli aspiranti travedere un limite certo alle loro speranze. Un termine indefinito alla speranza degli uomini, produce una incertezza, la quale togliendo assai alla lusinga toglie assai allo stimolo, che li fa operare. Né questo termine potrà detrarre nulla allo zelo del senatore in carica, sempre che in una onorevole e vantaggiosa giubilazione vegga il premio de' suoi servigi. Così la diretta garanzia sarà ad ogni modo perfezionata.

### § 78

#### *Come possano essere ordinati e garantiti i mezzi della tranquillità popolare*

A compimento del prospetto ragionato dell'ordinazione suprema dei poteri della nazionale monarchia io dovrei parlare in particolare tanto dell'ordinazione suprema del poter *popolare* in ordine alla tranquillità, e come cosa distinta dal poter politico della nazione (1), quanto del modo con cui si può effettuare la *garanzia costituzionale* di questo primo ed ultimo bene. La *cauzione* d'una stabile *tranquillità*, d'una facile *ubbidienza*, o di una opportuna *resistenza*, ecco la garanzia di cui intendo di

(1) Del poter popolare come *sovrano* e delle relative garanzie abbiamo parlato nei §§ 28 al 54 di questo libro.

parlare. Sotto i governi assoluti si pretende la tranquillità e l'ubbidienza ad onta delle ingiurie e delle battiture, che svegliano il malcontento del popolo e l'ambizione dei grandi. L'inquisizione politica vien quindi posta in opera contro l'uno e contro gli altri, e la società tutta divenuta oggetto d'un'inquieta esplorazione obbliga ad un sistema sommamente immorale, sommamente corruttore, sommamente tirannico, ma sommamente complicato di polizia, il quale alla fine diviene un laberinto nel quale si perdono gli amministratori, e sono condotti senza saperlo in quell'abisso, dal quale credevano di sempre più discostarsi. Un uomo profondamente consumato in tutti i misteri della polizia, un uomo che ne conosceva tutte le suste, e l'arte di moverle, disse con molta verità che: « La tranquillità degli stati non dipende da « quelle cose le quali affettano esclusivamente le classi le più e-  
 « levate della società, nè dalle disposizioni di spirito che in esse  
 « si osservano. Le mire ambiziose che agitano i grandi non han-  
 « no veruna politica influenza, quando esse non si associano a  
 « qualche interesse popolare. Gli intrighi, le cospirazioni, le ri-  
 « bellioni sono impotenti e senza effetto quand'esse non sono fa-  
 « vorite dall'opinione e sostenute dalla cooperazione effettiva  
 « della moltitudine. »

« Niuna opposizione nei consigli pubblici, niuna fazione se-  
 « greta è da temersi pel monarca, quando ha per lui le affezio-  
 « ni e la forza del popolo. La tranquillità dello stato dipende  
 « dalle disposizioni morali delle *classi laboriose*, dalle quali il  
 « popolo è composto, e le quali formano la base dell'edificio  
 « sociale..... La moltitudine sarà perpetuamente in calma, se si  
 « pensi francamente a' suoi interessi, se si allontanano tutto ciò che  
 « può alterare la sua confidenza, offendere inutilmente i suoi pre-  
 « giudicii, corrompere le sue abitudini di pensare e di agire,  
 « traviare la sua ignoranza e la sua credulità (1). »

(1) *Correspondance du duc d'Otrante avec le duc de \*\*\**, première lettre, pag. 55, 54. Leipsick, Amsterdam et Londres. T. A. Brockhaus, Sulpke et Henricolburn, '86.

Dietro queste osservazioni nulla mi rimane a dire circa *l'ordinazione del poter popolare, e le garanzie relative alla tranquillità dello stato*, dopo quello che ne ho scritto nell'ultimo capo della parte prima. L'instruzion graduale, la sussistenza operosa, la milizia civile, l'associazione degli affari pubblici formano *l'ordinazione suprema dei mezzi*, atti a mantenere la tranquillità popolare. L'impiego efficace di questi mezzi non solamente è per sè valevolissimo ad assicurare la bramata tranquillità, ma a prevenire i traviamenti dell'ignoranza e della credulità popolare, perchè corregge quest'ignoranza, e va minando questa credulità. La possanza dei lumi liberi, che si diffondono e riverberano da tutte le classi, agisce con una forza graduale invincibile, sicura; e depurando le opinioni assicura la pubblica e privata moralità.

Questa moralità viene sviluppata, propagata e perpetuamente assicurata dallo stabilimento costituzionale di cui passo a parlare nel capo seguente.

#### FINE DEL CAPITOLO SETTIMO

## CAPITOLO VIII

DELLA CONSULTA DI STATO E DELL'INSTITUTO POLITICO NAZIONALE IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE ED ALLA GARANZIA COSTITUZIONALE

—

### § 79

#### *Necessità della creazione di corpi conservatori della politica intelligenza*

Un uomo di molto spirito ha detto che « la scienza che forma il destino degli stati è una *seconda* religione , e quanto alla sua importanza , e quanto alla sua profondità (1). » Questo pensiero pieno di verità riguardando la cosa in sè stessa è pure verissimo considerando la maniera di conservare , spiegare e propagare la scienza medesima. Tutto è così sociale nell' uomo che egli non credesi sicuro in un suo pensiero se non lo sente confermato dal consenso de'suoi simili. Se poi noi esaminiamo la moltitudine, noi troviamo che l'autorità tien presso di lei luogo di ogni dimostrazione, e che essa rimane assai più colpita da ciò che le vien *prescritto* che da ciò che le vien dimostrato. Gli uomini in generale hanno bisogno d'essere *raffermati* su di certi punti comuni di morale pubblica e privata, e per far ciò convien far uso più di decisioni che di dimostrazioni.

Ogni decisione d'un corpo riputato sapiente ed imparziale

(1) MIRABEAU, *Collection des travaux à l'assemblée nationale*. Tom. V, p. 19 e seg.

produce quest' effetto sull' animo degli uomini liberi. Qui noi prescindiamo dalla sanzione derivante dalla forza della legge , per non tener conto che della sola funzione sua sulla umana intelligenza. L' effetto derivante dall' accordo di molti uomini riputati sapienti ed imparziali , sulla opinione comune del quale ragioniamo qui , è forse maggiore di quello della stessa legge.

Ma quest' effetto dev' essere *uno e costante*; altrimenti è inefficace o puramente passeggero. Per essere uno e costante, ricercasi una *congregazione stabile* d' uomini rispettabili, depositarii e coltivatori delle stesse massime e delle stesse dottrine. Ecco una prima ragione della fondazione dell' istituto politico del quale abbiamo ragionato nella teoria generale.

Una costituzione politica è una legge , ed anzi la prima e fundamental legge immediatamente sanzionata dalla sovranità nazionale. Questa legge può essere considerata tanto rispetto al popolo, quanto rispetto ai ragionatori e alle genti di autorità. La qualità direttiva delle leggi consiste meno nella loro bontà , che nella loro concreta prefinizione. Una legge è certamente più durevole e meglio osservata allorchè è buona ; ma il suo merito principale consiste nell' esser legge , vale a dire nell' essere non un raziocinio ma una decisione, non una semplice tesi ma un formale precetto.

Che se parliamo dei ragionatori e delle persone rivestite di autorità, noi veggiamo essere necessaria nella discrepanza delle opinioni e nelle dispute interessate, l' esistenza di un corpo imparziale ed illuminato , le decisioni del quale vengano assunte come autorevoli onde finire le controversie. Affidare le interpretazioni di massima della legge costituzionale a qualche corpo o persona rivestita di poteri politici sarebbe grave imprudenza. Talvolta potrebbe avvenire che il dubbio cadesse sulle attribuzioni proprie della persona o del corpo stesso, o di un corpo o persona antagonista. È chiaro che l' interprete della legge avendo interesse o di aumentare il proprio potere , o di non restringerlo entro i dovuti confini, o di levarsi d' intorno un antagoni-

smo incomodo, esso riescirebbe o parziale, o sospetto, e ad ogni modo potrebbe affievolire la forza armonica della costituzione medesima, ed aprire il varco ad alterazioni tali, dalle quali in fine si producesse la mutazione del governo. Per questa ragione io son di parere che non debbasi affidare nè al re, nè al senato, nè all'assemblea di legislazione, nè al protettorato, non solamente la decretazione, ma nè meno la proposizione dell'autentica interpretazione di veruno articolo costituzionale. La proposizione deve per quanto si può essere *piena, luminosa, imparziale*. A ciò resistono le mire personali dell'autore della proposizione quando in essa venga impegnata qualche sua passione. Sia pur vero che nella decretazione si apra l'adito ad una libera discussione atta a purgare i difetti di una imperfetta proposizione. Sarà pur vero che in una legge puramente interpretativa, la quale per lo più non suole versare che su di un punto solo, la riforma della proposizione si risolverà veramente nella rigettazione della medesima, locchè sempre importa dibattimenti penosi e uno scorno al proponente

L'unico partito che rimane si è dunque quello di affidare il progetto della legge interpretativa ad un corpo indipendente dagli altri corpi costituzionali, e dipendente sol dalla nazione, il quale per la sua posizione e composizione riesce veramente imparziale, e ad ogni modo riputato pe'suoi lumi, e pel suo zelo per la conservazione delle leggi e delle massime costituzionali.

Questo corpo da noi vien disegnato col nome di CONSULTA DI STATO.

Ciò che diciamo dei progetti d'interpretazione della legge costituzionale si deve a più forte ragione applicare ai progetti di un nuovo articolo della medesima, o a quelli degli statuti aggiunti, o alla modificazione degli articoli mutabili della stessa costituzione. A norma della gravità e della vastità degli oggetti la consulta deve deliberare o in consiglio capitale, o in assemblea generale. Una cautela è qui necessaria per evitare ogni collisione di autorità e di opinione. Abbiamo veduto di sopra che

la camera dei principi del senato cassa gli atti incompetenti delle primarie autorità dello stato. I suoi giudizi debbono essere supremi. Sarebbe dunque sconveniente che un altro corpo potesse interloquire sulla questione, anche per opinar solamente con una massima diversa. La consulta di stato dunque non potrà interloquire su alcuna questione *particolare* di attribuzione; ma solamente dove fa d'uopo illuminare in via teorica e generale, propria della sola legislazione.

Più ancora dovrà astenersi da ogni parere speciale sul tale e tal altro caso, su cui possa essere interpellata da qualche ministero o magistratura in materie di attribuzioni; perocchè essendo l'atto cassabile dalla camera dei principi del senato, non convien compromettere la dignità della consulta, nè imbarazzare le operazioni della detta camera. Tali pareri sian dati dall' *istituto* ossia dalle rispettive sezioni dell'istituto politico.

Questo corpo, distribuito in diverse sezioni dipartimentali, sia dipendente dalla consulta di stato. Oltre le funzioni libere di cui si dirà, egli deve rispondere in via di *dottrinale decisione* ai dubbi e alle questioni che dalle autorità costituite gli possono essere presentate intorno le attribuzioni che lo riguardano, onde evitare ogni usurpazion di potere.

In un governo che cammina per il contrasto e l'armonia delle attribuzioni ossia dei poteri ripartiti, contrapposti e contenuti, se si deve usare d'una forza coibente che rattenga ognuno entro i fissati confini, convien pure trasfondere lume e coraggio per agire con energia e sicurezza. Ma in caso di dubbio un ministro, un tribunale, un prefetto, una camera senatoria, temendo di offendere le competenze, può talvolta arrestarsi dal provvedere dove fa bisogno. Deve dunque esistere un corpo il quale consultato scarichi il funzionario almeno dalla molestia d'una responsabilità, e in caso di errore lo renda almeno scusabile, e quindi lo incoraggisca a provvedere ad ogni modo alla cosa pubblica.

Così l'istituto politico colla prima funzione di una generale *istruzione* versa sulla immediata conservazione della moralità

politica nazionale, senza la quale il poter predominante dell'opinione rimane cieco. Con ciò agisce sulle basi della costituzione.

La consulta poi di stato colla facoltà di progettare articoli di legge, di statuti e d'interppezazioni, versa sulla *legislazione* costituzionale. L'istituto politico co' suoi responsi finalmente versa sull'*amministrazione* relativa alla costituzione.

Potete voi far di meno di queste funzioni? Prendete esempio dalle chiese, e converrete che ognuna è suggerita dalla necessità di provvedere con lumi direttivi alla conservazione della legge costituzionale e della politica moralità. Ognuna di esse non può essere convenevolmente disimpegnata, che collocandone l'esercizio in persone diverse da quelle che sono rivestite di poteri politici.

### § 80

#### *Composizione e graduazione della consulta di stato e dell'istituto politico*

Da ciò si determina la composizione e la garanzia costituzionale dei corpi conservatori della politica intelligenza. Abbiamo distinto la *consulta di stato* dall'*istituto politico*. Nella consulta noi collochiamo una specie di pontificato politico morale; nell'istituto noi stabiliamo una specie di apostolato abituale. La consulta deve essere composta d'uno sceltissimo numero di sapienti, presieduti da un capo supremo che porti il nome di GRAN MAESTRO. Questi debbono essere nominati dall'assemblea dei rappresentanti dietro postulazione degli eligibili, e su proposizione del grande oratore ossia del capo del protettorato. I presidenti delle sezioni dipartimentali dell'istituto siano tratti dai consultori del gran maestro.

L'*assemblea generale* della consulta di stato sarà quindi formata dall'unione dei presidenti delle sezioni dell'istituto, dai consultori assistenti del gran maestro, e da lui medesimo.

È necessario che i presidenti delle sezioni dipartimentali dell'istituto siano consultori, ed abbiano agito nella consulta capitale per portare nelle provincie un'unità di spirito che non sarebbe possibile di altrimenti ottenere. Egli è poi necessario che dal corpo dei presidenti venga tratto il gran maestro per alimentare la speranza d'una gran carica e dare stimolo ad un servizio zelante.

Indefinito deve essere il numero dei membri dell'istituto politico, onde eccitare una universale concorrenza fra i dotti. Ma questo istituto deve essere diviso fra i dipartimenti del regno, onde provvedere alla emulazione ed alla coltura più diffusa della nazione.

Ognuno intende che la qualità di membro dell'istituto non può essere accordata che dietro prove d'una riputazione riconosciuta di scienza politica. Sono quindi di parere che la consulta di stato debba ogni anno proporre certi concorsi accademici su dati argomenti, accordando a chi meglio soddisfa la qualità di membro dell'istituto, addossandosi la stampa della memoria coronata e regalando una medaglia o altro segno d'onore.

E perchè ad ogni modo si dia eccitamento e ricompensa agli ingegni, sia permesso agli autori, i quali *spontaneamente* trattano lodevolmente argomenti interessanti la politica moralità, di indirizzare alla consulta di stato i loro lavori ad oggetto di ottenere la qualità di membri dell'istituto. Così se taluno come il Simondi inviasse alla consulta una storia pari a quella delle repubbliche italiane del medio evo, v'ha egli dubbio, ch'egli non meritasse di essere collocato fra i membri i più illustri del politico istituto? E per facilitare la via ai dotti d'ordinario non facoltosi si dovrebbe lasciare agli autori la facoltà di inviare le loro opere sì stampate che manoscritte.

Credo che le due maniere delle opere libere e delle memorie sui programmi accademici debbano essere ad un tratto impiegate, sì per non porre un forzato confine ai progressi dello spirito umano e alle varie forme colle quali possono essere insinuate le

politiche verità, e sì per dare ove occorre sviluppo ed estensione a certe materie politiche non per anche famigliari fra i dotti, per distruggere opinioni erronee invalse, e per prevenire mutazioni arbitrarie di dottrine, ecc., ecc.

L'istituto composto a questa maniera formerà a mio avviso un ottimo vivajo da cui ricavare i consultori di stato, e i professori valenti delle università, e se il principe vorrà, gli eccellenti consiglieri di stato, e i ministri d'una certa sfera.

Dopo che i dotti entrarono nell'istituto conviene stimolarli ancora ad operare. Ad ottenere questo intento si stabilisca che non possano essere proposti a professori, a consultori di stato, a protettori di dipartimento se non que'soli i quali nelle sedute accademiche dell'istituto si segnalano per lavori trovati lodevoli dalla consulta di stato.

A questi venga accordato dalla consulta di stato un grado maggiore accademico nominandoli *consulenti nazionali*. Questo grado sia necessario per aspirare ai protettorati di dipartimento, alle cattedre politiche, e alla rappresentanza nazionale nella classe dei dotti, tranne le poche eccezioni delle quali si dirà a suo luogo.

Al corpo dei consulenti nazionali siano riservate le consulte o i responsi alle autorità costituite di cui abbiamo fatto sopra parola. A questo corpo sia attribuita la facoltà di abilitare all'avvocatura civile e criminale. Da questo corpo il senato tragga gli aggiunti a quei giudicii dei tribunali comuni, i quali meritano una più speciale garanzia costituzionale. Gli assessori ai presidenti delle diverse sezioni dell'istituto siano tratti dai consulenti. Questi siano in numero di quattro ed abbiano soldo dalla nazione.

La carica di assessori dell'istituto sia triennale. Il presidente sia perpetuo e sia consultore di stato. Egli goda maggiori emolumenti ed onori di quelli di semplice consultore.

## § 81

*Come venga assicurata la conservazione della politica  
intelligenza*

Come l'uomo giunto ad una certa età deve finalmente regolare la sua vita dietro massime preconosciute, locchè costituisce il periodo della privata moralità e ad un tempo stesso della civile piena libertà, nella quale il cittadino senza tutori e senza aiuti sa amministrare il suo patrimonio e regolare le proprie azioni; così le nazioni giunte ad un certo grado di lumi o di abitudini civili debbono finalmente prender parte nel proprio governo, onde vivere meno male di prima e por freno agli arbitrii de'loro tutori.

Se all'invenzione dei lumi e delle arti utili contribuiscono la fortuna e il tempo, certamente la loro *conservazione* sta appoggiata tutta alla industria delle umane generazioni. Trovata l'arte di seminare la terra e di raccogliere i frutti, di fabbricare e ristaurar le case, di curare certe malattie, di ricambiarsi i pensieri ed i valori delle cose colla scrittura e colla moneta, ecc., ecc., tocca alla perpetua cura degli uomini di conservare e di migliorare codeste invenzioni. Credete voi che circa le massime e le leggi politiche la cosa possa e debba procedere diversamente? Perchè s'insegnano con tanta cura i precetti della religione? E perchè fu creato un sacerdozio incaricato del deposito e della propagazione dei dogmi? Se non appunto perchè fu considerato che mediante i precetti sanzionati gli uomini si possono educare e mantenere in uno stato di concordia, di giustizia e di soccorso scambievolmente. Questi precetti costituiscono una *vera arte*, l'arte sociale, sanzionata dalla ragione e dall'opinione della divina autorità. Quest'arte deve essere esercitata e perpetuata con pari interesse dell'agricoltura. Quest'arte poi deve importare necessariamente certe cure e certe riserve, perchè non può essere abbandonata all'incerta tradizione dei più, nè agli arbitrii ed ai tentativi dei particolari.

Quest'arte verrà sicuramente custodita e raffinata a proporzione della sua provata bontà. E qui si apre un capo primo e massimo di garanzia naturale e possente, diversa da quella che vien riposta nei pubblici funzionarii.

Riflettete per un momento, e ditemi se la cosa possa procedere altrimenti rispetto alla *morale pubblica*, parte della quale consiste appunto nell'arte di ordinare i governi? Evvi certamente nella vita degli stati un lunghissimo periodo nel quale la morale pubblica non può essere stabile come la privata; ma passato questo periodo, l'una e l'altra camminano con passi uniformi e costanti per un tempo indefinito. Io mi spiego. Come il regime fisico e morale dell'infanzia, della puerizia, dell'adolescenza, della gioventù e della virilità debbono variare gradualmente a norma delle diverse capacità ed esigenze che si vanno successivamente sviluppando nell'individuo, astrazion fatta dall'azione della fortuna; così pure questo regime deve variare nelle diverse età delle nazioni, specialmente avuto riguardo al loro genere di vita cacciatrice, pastorale, agricola e commerciale. La scienza di fondare e far succedere una forma di governo all'altra e di coordinare come preparazioni del governo della ragione, nel quale le nazioni si conducono per un senso di piena moralità, avrebbe dovuto essere la scienza dei direttori degli stati. Ma ciò sarebbe stato un vero miracolo nelle società abbandonate a sè stesse. E però la condizione loro *anteriore* alla pienezza dei tempi ha dovuto essere in massima parte abbandonata all'impero della *fortuna*. Sotto di esso la ragione umana, a forza di mille travia-menti e di infinite dolorose vicende, giunse finalmente a scoprire i primi dogmi della politica moralità. Scoperto una volta questo tesoro e conosciutone tutto il valore, non resta che diffonderlo e conservarlo. Ecco come la politica moralità può allora camminare con passo uniforme e costante al pari della civile, o della naturale privata.

Nata una volta la luce in una parte della terra, la filosofia degli stati può volgere indietro i suoi sguardi e le sue ricerche, e

può dietro la teoria della storia stabilire le diverse forme di governo adattate alle diverse età delle società, ed *abbreviare* il corso del loro incivilimento come suole avvenire nelle società incivilite, rispetto all'educazione ragionata degli individui. Per questo mezzo una nazione può divenire maestra del vivere civile di un'altra; per questo mezzo l'Europa potrebbe costituirsi educatrice delle altre parti della terra dopo esserne stata lo scandalo ed il flagello.

E per non deviare dal proposto argomento io fo osservare che scoperti una volta i veri e solidi principii della politica moralità, noi ci possiamo lusingare della loro conservazione per la forza stessa della loro riconosciuta bontà. Ecco il primo e massimo capo della *garanzia* della quale andiamo in traccia. Questa garanzia è tanto più solida quanto è più *naturale*, tanto più *estesa* quanto meno dipende dalle cure dei governi, tanto più *libera* quanto più è raccomandata dalla sola morale convinzione. Volete voi una caparra di questo mio pronostico? Piacciavi di rammentare il trionfo delle leggi civili romane dopo che l'impero di Roma fu spento, e malgrado gl'infiniti ostacoli della barbarie, e ditemi se la opinione della bontà e della giustizia non sia più forte del potere delle stesse armi; e se quest'opinione sappia e voglia o no pertinacemente conservare il tesoro da lei apprezzato?

## § 82

### CONTINUAZIONE

#### *Instituzioni artificiali conservatrici della politica intelligenza*

Assicurata così dalla forza stessa del fatto la conservazione della politica intelligenza, noi dobbiamo pensare che questa conservazione non può essere abbandonata alla fortuna, ma deve risultare dall'opera concorde dell'*arte* e della *natura* come avvie-

ne dei lumi civili e religiosi. Una tradizione non interrotta ed uniforme, la quale prevenga sì l'oblio che la corruzione delle massime, deve conservare e difendere il tesoro delle utili cognizioni radunato dai secoli. Ad effettuare questa tradizione fu suggerita come indispensabile tanto l'*istruzion popolare* della quale abbiamo parlato nella teoria generale, quanto la creazione della *consulta di stato* e dell'*istituto politico* del quale ragioniamo in questo capo. Senza di questi mezzi non sarebbe possibile di ottenere la propagazione e la conservazione della politica intelligenza. La *garanzia dunque naturale*, conservatrice della politica intelligenza, viene iniziata dalla istituzione artificiale tanto dei corpi eminenti della consulta di stato, e dell'istituto politico, quanto delle scuole popolari, delle quali si è già discorso.

Ed affinchè gli uomini destinati al sublime ufficio di conservare viva e pura la parola rivelata dai secoli adempiscano *convenevolmente* il loro dovere, sono necessarie certe precauzioni. Queste precauzioni costituiscono appunto la *personale garanzia* di questa parte di costituzioni. La prima di queste precauzioni consiste nel proibire che alla dignità di gran maestro o di consultore di stato accoppiar si possa verun altro pubblico impiego. L'incompatibilità delle funzioni di gran maestro e di consultore di stato con ogni altra viene suggerita dalle ragioni già esposte nel principio di questo capo.

La seconda precauzione consiste nell'ispirare all'ordine dei consultori uno zelo attivo per le funzioni loro addossate. Questa parte è sommamente importante trattandosi del centro dal quale si deve incessantemente eccitare e propagare la luce della politica intelligenza. Ad ispirare questo zelo attivo credo che servir possa la disposizione progettata di promuovere i segnalati consultori e presidenti delle sezioni dell'istituto, e questi alla carica di gran maestro; lochè deve venir fatto dall'assemblea dei rappresentanti dietro proposizioni del capo del protettorato.

Parmi che con queste due precauzioni avremo bastevolmente

*guarentita* la cooperazione del corpo, eminente conservatore della politica intelligenza. Da una parte la niuna ingerenza nella legislazione e nell'amministrazione toglie tutti i sospetti di parzialità e ispira tutta la confidenza nel sapere dei consultori. Dall'altra l'amor della gloria e del lucro annesso a maggiori cariche, operando sull'animo dei medesimi, somministrano tutta quella *sicurezza morale* che è possibile ottenere nelle umane ordinazioni. La *garanzia costituzionale* pare quindi stabilita anche in questa parte come nelle altre principali del nostro governo.

Per ultimo complemento di questa parte io stimo di aggiungere un'altra disposizione. Fu di sopra proposto che per entrare nell'istituto sia necessario di aver prodotta un'opera coronata dalla consulta di stato (§ 81). Se voi non restringerete il concorso fra i soli sudditi vostri, ma ammetterete gli altri ancora di qualunque nazione, voi darete alla costituzione vostra tutta l'efficacia e tutto lo splendore.

In fatto di lumi non si può procedere come in fatto di possidenza o di ricchezze. Come le produzioni dei grandi ingegni divengono il patrimonio delle nazioni, così gli autori di queste produzioni debbono poter essere ammessi dovunque trovano più lucro e gloria. Dirò ancor di più. I governi che non temono la dottrina, ma credono di abbisogнарne, debbono ad ogni modo allettarli per radunare nel loro seno i mezzi della maggior potenza morale dello stato. Essi, se si trovano al di sotto di un altro stato, si pongono così al suo livello, perchè gli insigni uomini accolti e protetti giovano ad un tempo stesso a pareggiare le forze, e servono di maestri ai nazionali. Quando poi lo stato non si trovasse al di sotto dell'altro, gl'illustri stranieri onorati, premiati e protetti introducono un'utile emulazione fra i nazionali, e danno al vostro paese un lustro nella opinione universale.

Ad effettuare certamente questo intento io credo necessario che la legge costituzionale abiliti il gran maestro, sentiti alcuni membri della consulta, a fissare un'equa pensione a qualche insigne straniero che la domandasse per istabilirsi nel regno, dopo d'aver ottenuto d'essere membro dell'istituto.

Con questa provvidenza avreste cittadini naturalizzati, spinti sempre ad amare assai più la patria adottiva che gli onora e li premia, che la patria naturale che li dimentica, ed anche li perseguita. Trasportati poi ad impieghi nei quali si esige imparzialità personale essi riesciranno più proprii dei nazionali nei quali l'affetto delle parti, o i pregiudizii locali sogliono pur troppo ofuscare il lume purissimo della pubblica ragione. Ad ogni modo pertanto un savio ordinator dello stato nel quale la politica intelligenza deve predominare dovrà associare gli stranieri valenti per lumi, per genio e per zelo patriottico, e compiere così la costituzionale garanzia del potere dell'opinione.

Quando le cose siano ordinate a dovere noi avremo eretto in mezzo allo stato il principato della politica sapienza. Filosofia e religione ne sosterranno la corona sospesa sul capo del nume invisibile della pubblica moralità, che siede sul trono. Colla destra il nume terrà il freno di tutte le grandi autorità dello stato; colla sinistra poi verserà le beneficenze d'una savia libertà. La somma delle volontà sociali cospiranti in un solo scopo e costituenti il poter politico (V. § 37 di questo libro), non può agire con costanza ed unità che col nome della politica intelligenza. Da essa dunque s'inizia, ed in essa si consuma il vero principio del *poter politico*, che tempera e fa agire armonicamente tutti gli altri poteri. (V. §§ 35 e 37 di questo libro.)

## FINE DEL CAPITOLO OTTAVO

## CAPITOLO IX

### DELLA CITTADINANZA IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE, E DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE

#### § 83

#### *Necessità e mezzi di comporre la cittadinanza giusta il fine della costituzione*

Noi abbiamo fabbricata la nostra città, ma vi mancano ancor le mura e tutti i posti di difesa. Fu dimostrata la suprema necessità di queste mura e di questi posti, e fu anche indicato il luogo loro conveniente, ma non ne abbiamo per anche tracciata la costruzione. Parliamo senza metafore. La creazione del governo nazionale d'un popolo sommamente incivilito, non è una rinunzia della sua sovranità, come non è nemmeno una procura illimitata, ma sibbene una delegazione cautelata tanto colla creazione di altri agenti che sorvegliano l'amministrazione principale, quanto colla riserva di una *eminente tutela* del sovrano medesimo, che ordinariamente tien d'occhio sì l'amministratore che gli agenti, e straordinariamente interviene *in persona* a correggere o a difendere il sistema da lui stabilito. Rammentate le cose esposte specialmente nel IV capo di questo primo libro, e voi troverete l'idea di questa tutela e gli oggetti su i quali essa deve versare. Ciò che fu detto in quel capo e nella prima parte, può essere espresso in forma di legge col seguente articolo fondamentale: « La suprema tutela dei poteri costituiti, sta presso i cittadini armati. »

» La nazione con quest'atto dichiara riservato ai soli stati generali il diritto di alterare o di aggiungere alla costituzione.

« Ordina che sia rispettato come inviolabile nell'individuo e nell'universale il diritto di sapere e far sapere tutto ciò che può interessare il bene comune ; il diritto di pubblicare e far circolare liberamente su di ciò i suoi pensieri ; il diritto di concorrere alle cariche dello stato da non conferirsi (tranne le amministrative) che ai soli postulanti eligibili ; il diritto di resistere anche colle armi alle innovazioni che si volessero introdurre o che fossero state introdotte da chicchessia nella forma ed economia del governo , con mezzi diversi da quelli fissati dalla legge costituzionale. »

Fingete che questo articolo costituzionale venga adottato presso un popolo, la maggior parte del quale non sappia leggere, nè scrivere, nè il catechismo nazionale, nè il maneggio delle armi, e che non abbia istituzioni per apprendere tutte queste cose : che cosa ne avverrà ? Ciò non basta. Fingete che siano state fondate le opportune istituzioni per insegnare tutte queste cose , ma che non esista una forte *spinta* per apprenderle : che ne avverrà ? Supponete finalmente che questa perizia non sia posta come *requisito necessario* della cittadinanza politica : che cosa ne avverrà ? È facile il prevedere che la vostra legge o rimarrà inutile, ovvero per opera dei demagoghi, per suggestione di esteri emissarii, per la trama degli ambiziosi o di qualche fazione mercantile riescirà pernicioso allo stato. Imperocchè non v'ha dubbio che il popolo che figuriamo adulato per le prerogative della sua sovranità, e privo della vista, dell'udito e della loquela , e quindi dell'intelligenza d'un popolo libero, e avendo solo gli occhi, gli orecchi, la bocca e la testa dei popoli schiavi , griderà spesso : viva la mia morte , e muoia la mia vita ; e per conseguenza userà delle armi che gli dente contra sè stesso fin anche colla minaccia. Io non abbisogno di provare questa proposizione dopo ciò che ne ho scritto nella prima parte.

Qual sarà dunque il mezzo opportuno per prevenire il massi-

mo dei mali, cioè o la nullità, o il contromovimento della suprema guarentigia costituzionale? Educare, io rispondo, il sovrano proporzionatamente almeno alle funzioni ch'egli dovrà personalmente esercitare; e quindi previo sperimento d'un apposito giuri accordare la carta di cittadinanza alle persone giudicate capaci, e negarla a tutti coloro i quali non si trovano preparati come si deve ad esercitare le funzioni annesse alla qualità di cittadino. In una repubblica nella quale la dignità di cittadino è cosa preziosa, la cittadinanza non si dona a chi non la chiede, nè si concede senza discernimento. Essa vien partecipata con quella cautela che una prerogativa sovrana può meritare. Quando Caracalla estese a tutti i sudditi dell'impero la romana cittadinanza, che cosa voleva esso allora? Diciam meglio, esisteva più di cittadinanza altro che il nome?

Ma dall'altra parte importa sommamente che almeno il massimo numero eserciti i poteri della popolare sovranità, ossia che goda della cittadinanza politica. Dunque le scuole primitive, che noi appelleremo *civiche*, debbono essere universalmente diffuse, facilmente accessibili e gagliardamente promosse, onde abilitare il maggior numero possibile di nazionali alla *cittadinanza*.

Quali siano queste istituzioni, e come debbano essere fondate e dirette, noi l'abbiamo accennato nella prima parte. Resterà dunque di fissare i mezzi coi quali siano *gagliardamente promosse* e convenevolmente disciplinate.

Quando parlo di promuovere gagliardamente le scuole civiche io intendo che l'azione colpisca e mova tanto gli istruttori quanto gli apprendenti. Promovere fra gli uomini liberi una cosa qualunque, importa di far agire gli interessi ossia le passioni naturali degli operatori. Se dunque potrò far agire l'onore, il lucro, l'amore, e la ritrosia di un servizio, io potrò essere sicuro del mio intento.

## § 84

*Necessità e facilità di associare le donne alla cittadinanza*

Prima per altro di spiegare questo meccanismo morale io debbo premettere un dato sul quale fin qui non è stata rivolta la dovuta attenzione. Questo si è lo stato delle *Donne* nel nazionale governo di un popolo assai incivilito. Se non si credette di chiamare direttamente l'altro sesso alle funzioni virili ed eminenti della repubblica, e perchè non chiamarlo a quelle della cittadinanza, esercibili dalle donne medesime? Voi accordate alla donna la possidenza stabile e la fiducia commerciale, e perchè non potreste accordarle anche la cittadinanza? Se voi per acquistare questa cittadinanza fissereste come condizione il saper leggere e scrivere, e il piccolo catechismo nazionale, non ritrarrete forse un gran sussidio alle vostre istituzioni? Io lascio di ricordare il beneficio inestimabile di dare alla metà della nazione gli organi della libertà e della vita repubblicana, come pure di esecrare la massima di condannarla ad una inumana morte civile. Basti il dire che l'educazione primitiva intellettuale e morale del vostro popolo non si potrà ottenere giammai pienamente e felicemente, finchè non facciate concorrere le donne all'opera vostra. Voi mi dite che il regno della donna deve essere la famiglia. Tanto meglio io rispondo: poichè la famiglia è il principio della repubblica, le virtù domestiche sono il fondamento delle sociali, l'amor della famiglia il primo raggio dell'amor della patria, il buon ordine della casa il primo elemento del buon ordine dello stato.

Indipendentemente da ciò potete voi ignorare la possente influenza che le donne possono esercitare nel seno di una repubblica? Senza andare a ricercare testimonianze nella storia antica o del medio evo, basti ciò che fu detto delle donne francesi per far cessare il terrorismo di Robespierre. Se tanto hanno potuto in tempi di sì grandi esaltazione, se esse hanno reso alla Francia un sì segnalato servizio, ciò prova quanto importi associarle alla

sorte dello stato in modo, che elle siano animate per l'ordine e non siano traviate nella loro cooperazione.

Forsechè mi opporreste la difficoltà di erudire le donne nel leggere e scrivere, e nel catechismo nazionale? Io vi risponderai che da tutt'altri fuorchè da un colto europeo mi dovrei aspettare questa obiezione. Quanto al leggere e scrivere è troppo manifesta la facilità, come lo prova la giornaliera sperienza: quanto poi al piccolo catechismo nazionale rispondano per me i ministri di qualunque confessione cristiana. È vero o no che presso tutte le confessioni non si sogliono ammettere le donne alla società religiosa ed ai matrimonii, se non sanno il rispettivo catechismo religioso? Ora credete voi che il piccolo catechismo nazionale sia o più esteso, o più difficile ad apprendersi del religioso? Ben al contrario. Egli quando sia ben fatto è molto più ristretto e molto più facile.

Che cosa dunque osta che le donne imparino a leggere, scrivere, e il piccolo catechismo nazionale? Altro che una incuria che può essere comune ai maschi. Si tratta dunque di sbandire quest' incuria, e di sostituire la massima attività. Voi giungerete a questo punto, allorchè vi prevalerete delle passioni e degli interessi familiari.

Lo stabilire il modo di far agire queste passioni e questi interessi appartiene alla legge; e noi ne parleremo nel progetto. Quanto alla formazione dei registri io credo di riportare le disposizioni al quarto libro nel quale tratterò delle elezioni, perocchè è manifesto che colla formazione dei registri medesimi realmente si compie una funzione elettorale. Ivi di fatti si elegge mediante certe prove e dati sperimenti ogni postulante alla popolare sovranità.

Per ora ci restringeremo a parlare dell'indole, della composizione e della garanzia della cittadinanza in relazione al governo nazionale da noi progettato.

## § 85

*Dell'indole e dei confini della cittadinanza; sua differenza dalla nazionalità*

Altro è la *nazionalità* ed altro è la *cittadinanza*. Come vi sono diritti individuali anteriori alla società, così vi sono diritti *sociali* anteriori al governo. E siccome il governo non conferisce nè gli uni nè gli altri, perchè fu creato sol per proteggerli e promoverli, così è suo dovere di tutelare ed elevare le società fino al punto che il bisogno lo richiede.

Col nascere e vivere onestamente in seno di una data società, o coll'esserne adottati membri e vivere presso della medesima, si acquistano i diritti sociali e si contraggono i relativi doveri. Da ciò nasce uno stato personale che appellasi *nazionalità*.

Siccome dunque la nazionalità si acquista o coll'*origine* o coll'*adozione*, detta altrimenti *naturalizzazione*, così essa si può distinguere in *nativa* e *dativa*. La prima si acquista colla nascita in seno d'una data società, e si mantiene coll'unione regolata alla medesima; la seconda si acquista coll'atto di naturalizzazione, e si mantiene coll'unione regolata alla medesima.

Noi non ci occuperemo in questo libro della nazionalità, ma la supporremo. La costituzione dovrà comandarne i relativi titoli e registri, ed una legge speciale ordinarne le discipline. Passiamo alla cittadinanza.

Come la società è una macchina d'aiuto per l'individuo, così il governo è una macchina di *direzione* per la società. La bontà del governo è dunque contrassegnata dalla bontà del *regime* sociale. Il governo è fatto per la società e non la società per il governo.

Ma affinchè il governo introduca e mantenga il buon regime sociale è necessario ch'egli sia contenuto dalla forza sociale illuminata ( V. Introduzione a questa parte ). Ottenere questa forza per tutelare e contenere questo governo, ecco lo scopo della cit-

tadinanza. Essa dunque definir si può la *facoltà di esercitare il potere popolare* stabilito dalla costituzione, e di goderne i diritti *a tutela e ritegno del proprio governo*.

Fino al dì d'oggi la cittadinanza fu definita la facoltà di concorrere alle funzioni politiche; ma con questa definizione si è detto troppo e dato nulla. Si è detto troppo, perocchè se poniamo mente alle applicazioni fatte di questa facoltà, noi scopriamo che i soli requisiti per acquistare la cittadinanza non si sono creduti mai bastare per promuovere taluno alle cariche eminenti dello stato, ma fu richiesta ora una certa possidenza, ora certi lumi, ora certi servigii. È dunque manifesto doversi distinguere le capacità del semplice cittadino da quelle d'un eminente magistrato. Tale fu anche la comune maniera di concepire la cosa. Le cariche infatti di legislatore, di senatore, di tribuno, ecc., non si vollero mai conferite pel solo titolo della cittadinanza. All'opposto si riconobbe sempre richiedersi capacità assai maggiori di quelle che furono prescritte, per acquistare il titolo di cittadino.

È vero che la cittadinanza apre il varco, ma non inchiude l'effettiva eligibilità alle funzioni eminenti dello stato. La porta forma l'ingresso, ma non la capacità della camera. La cittadinanza può essere cosa comune e popolare; dunque non può abbracciare che funzioni comuni e popolari; dunque non può inchiudere che l'esercizio dei poteri politici popolari. Ma l'esercizio di questi poteri non può versare che su i diritti riservati dalla politica costituzione ad un dato popolo, e non trae seco che i beneficii annessi, onde tutelare il proprio governo. Dunque l'indole della cittadinanza consiste nella facoltà da me definita.

Il nome di cittadino diventa così più illustre che quello di principe e di re, perchè indica la reale partecipazione a quella protezione avanti la quale debbono inchinarsi e principi e re. La maestà del popolo non è più allora una chimera, e le insegne principesche e le pompe dei monarchi non sono che le divise degli agenti della nazione. Senza di questa cittadinanza un

popolo è sovrano decaduto o sovrano in minorità. Altri allora senza responsabilità o senza sorveglianza amministrano il patrimonio dello stato e governano la persona del popolo stesso. Se ben fissate le attribuzioni della cittadinanza, voi assicurate l'ultima salvezza del governo. Ma se invece proclamate soltanto una astratta prerogativa di sovranità, voi fomentate l'anarchia o la tirannia. L'anarchia, perchè coll'opinione di poter tutto voi eccitate la moltitudine a fare tutto ciò che le passioni suggeriscono, nel che sta l'anarchia. La tirannia, perchè non ponendosi un *limite certo* alle funzioni del governo e del popolo, i poteri popolari degli amministratori e dei tutori non trovano più un ritegno conosciuto alle loro espansioni. Nel primo caso abbiamo la licenza del popolo e quindi l'oppressione individuale per toglierla quale si passa di salto al dispotismo di un solo: nel secondo caso abbiamo l'oppressione del governo associato ad un parlamento. Il predicare l'indefinito concetto della sovranità nazionale senza stabilire i poteri riservati, è dunque una perfidia o una stoltezza colla quale si trae un popolo alla perdizione.

Se per lo contrario voi stabilite l'indole e i confini delle attribuzioni popolari nel governo dello stato, voi mostrate ad un popolo quando, come e fino a qual segno possa e debba agire per la tutela della sua libertà e per la conservazione della sua potenza. La facile ubbidienza e l'opportuna resistenza dipendono dunque dalla ben stabilita cittadinanza.

## § 86

### *Quali persone debbansi abilitare alla cittadinanza*

Resta ora ad indagarsi il come debba essere *composta e garantita* la cittadinanza in relazione al governo rappresentativo da noi progettato. Cercare come debba essere *composta* la cittadinanza, egli è lo stesso che ricercare *quali persone possano* essere qualificate come cittadine, e *quali siano le condizioni necessarie* per ottenere questa qualità.

Quanto alle persone è per sè chiaro che a tutti i nazionali capaci di amministrare le cose loro deve essere aperto il concorso alla cittadinanza. Quando parliamo di tutti i nazionali noi comprendiamo ambi i sessi per le ragioni già esposte nel § 85. È poi necessario che le persone siano capaci di amministrar le cose loro, perocchè le funzioni della cittadinanza essendo funzioni della popolare sovranità importano un discernimento e una integrità di diritti, i quali non s' incontrano nelle persone incapaci di amministrar le cose loro.

Niuna classe escludere si poteva dal diritto di concorrere alla cittadinanza, perocchè volendo stabilire un governo veramente nazionale, cioè pubblico ossia comune a tutta una società, e volendosi prevalere della forza popolare per tutelare in fine la costituzione, conveniva necessariamente che il concorso alla cittadinanza fosse aperto a tutti gli individui capaci della nazione. Adoperando altrimenti noi avremmo stabilito non un governo nazionale, ma un'aristocrazia d'un dato genere, e quindi un governo debole, perchè parziale e diviso nella sua potenza.

Lo accordo che in una costituzione qualunque deve esistere una mistura di aristocrazia per dar lustro e consistenza allo stato; ma altro è che gli ottimati debbano concorrere a tener fermo il governo, ed altro è che debbano sostenerlo soli. Perchè gli ordini dello stato stiano fermi, tutti debbono apprezzarli e tutti custodirli. Niuna forza li sovvertirà quando tutti vi avranno sopra le mani, o tutti concorreranno ad appuntellarli. L'ultima tutela del governo costituzionale è così pubblica e solidale, che il volerla restringere sarebbe lo stesso che affievolirla o distruggerla. Democratica adunque ed assolutamente democratica deve essere questa parte, ben inteso che venga ordinata in modo da prevenir l'anarchia o le irregolari insurrezioni.

Le cautele prevenienti l'anarchia o le insurrezioni irregolari vengono stabilite da altre parti dell' ordinazione dello stato. Da esse risulterà : 1° Che noi non ammettiamo nel nostro sistema assemblee primarie popolari di sorta alcuna, tranne la prima

convocazione dei padri di famiglia per introdurre la costituzione. Invece noi ammettiamo le adunanze dei collegi dei possidenti, dei commercianti, dei manifatturieri, dei dotti, dei militari, per nominare i deputati che dovranno comporre l'assemblea (1). 2° Che nell'organizzare la guardia nazionale noi distinguiamo i possidenti o simili dal minuto popolo, e appoggiamo ai primi l'incarico del servizio attivo e permanente contrapposto al servizio permanente dell'esercito, lasciando che gli altri siano chiamati e armati secondo le circostanze delle rispettive autorità costituzionali. 3° Tutte le petizioni collettive, tutte le associazioni, le federazioni e simili tendenti a domandare o a regolare oggetti di governo, restano vietate. Invece è aperto il ricorso ai protettorati locali, e libero il diritto delle petizioni individuali, e di dar ogni buon suggerimento a voce, in iscritto o per la stampa. 4° Finalmente il diritto di resistenza al dispotismo è regolato in modo, che giammai la forza popolare prorompa per privata suggestione, ma rifiuti se è richiesta ad agire contro la costituzione, o insorga diretta da chi si deve.

Ecco in qual modo il poter democratico è collocato, contenuto e regolato nella nostra costituzione. Confesso ch'egli è assai vincolato; ma domando io se la forza popolare che si move *da sè*, non sia una forza *cieca*, per lo più discordante, spesso sedotta, e sempre fatale agli interessi comuni? Il maggior vantaggio

(1) Il collegio dei possidenti d'una capitale non deve mai radunarsi in una capitale nè in un'altra grande città. Ogni possidente deve intervenire nel luogo della rispettiva sua possidenza. Come elettore esso può votare in parecchi luoghi. Come aspirante deve almen ogni volta dichiarar il collegio da cui brama di esser nominato. La precauzione di togliere alla capitale ed alle altre grandi città il collegio dei possidenti è fondata su parecchi motivi. Il primo si è per prevenire ogni tentazione di movimenti aristocratici. Ricordiamoci che le sezioni permanenti civiche sono per la maggior parte composte da possidenti. Il secondo motivo è quello di facilitare agli aspiranti stessi la concorrenza. Il terzo di agevolare la radunanza completa dell'intera classe distribuita in masse mediocri. Il quarto di obbligare i possidenti a beneficiare i luoghi de'quali bramano i suffragi. Il quinto di rendere più difficili gli intrighi e la corruzione della corte.

del poter popolare in un ben ordinato governo consiste nella *soggezione ispirata*, e non nell'azione spiegata della sua attività. Fu detto che bisogna far tutto per il popolo, e non lasciar far nulla dal popolo. Io direi piuttosto che convien far tutto per il popolo sotto la soggezione del popolo, e non lasciar agire il popolo per la propria sicurezza dietro il solo proprio impulso.

Richiamate ora le vedute sopra esposte intorno la necessità di abilitare tutti gl'individui d'una nazione alla cittadinanza, e riunitele a queste cautele, e voi scoprirete in fine come il poter popolare sia *temperato* ed armonizzato nel nostro governo; e però come sia tolto un dispotismo democratico, come fu tolto un dispotismo aristocratico ed un dispotismo monarchico, nell'atto stesso che il poter monarchico, l'aristocratico e il democratico concorrono d'accordo alla stessa opera ed allo stesso intento. Senza di questa generale vocazione alla cittadinanza sarebbe annullato il concorso regolare di questo potere, nel mentre pure che resterebbe tutta la forza fisica a disposizione degli usurpatori, dei demagoghi e degli esteri gabinetti.

## § 87

*Primo intento proprio della cittadinanza.*

*Ubbidienza ragionevole*

Dimostrata per tal modo la necessità di chiamare *tutti* i nazionali alla politica cittadinanza, ci resta a vedere quali debbano essere le *condizioni* necessarie per accordarla. Ogni arbitrio resterà escluso nella scelta di queste condizioni, tostochè voi fissiate l'*intento* che *volete* ottenere. Questo intento qual è? Dalle cose già dette risulta che questo intento consiste nell'ottenere una *ragionevole ubbidienza*, una *provvida vigilanza*, ed una *regolata resistenza*.

Fare o non fare ciò che *regolarmente* comandano le leggi ed i magistrati, ecco l'ubbidienza della quale intendo di ragionare,

Colla *regolarità conosciuta* della legge o dell'ordinanza del magistrato si determina la *ragionevolezza* dell'ubbidienza. Conoscere la regolarità, non importa di erigersi in giudice della *bontà* della legge o dell'ordinanza (tranne il caso d'un evidente delitto, il quale sia caratterizzato dal codice criminale); ma importa soltanto di decidere per un privato e sicuro giudizio se la legge o l'ordinanza sia stata competentemente e regolarmente pronunciata. Giudicare della bontà intrinseca di una legge è cosa riservata a que' pochi i quali sono capaci di cogliere le diverse relazioni del bene e del male d'una data provvidenza. Essi debbono giudicare non colla veduta ristretta ad un dato ramo di affari, ma colla considerazione di quel gran tutto che chiamasi cosa pubblica. L'esperienza ci ha insegnato pur troppo che quelli stessi i quali sono incaricati dell'applicazione delle leggi, giungono anche troppo tardi a coglierne lo spirito, ed a rilevarne l'intento, e quindi ad estimarne la bontà. Trovandosi dunque la moltitudine incapace di giudicare dell'*intrinseca bontà e convenienza* d'una legge, ella assume l'*osservanza delle forme esterne*, come criterio presuntivo di questa bontà e di questa convenienza.

Intanto poi ella assume l'osservanza di queste forme come criterio, in quantochè ella suppone che la legge emanando da persone illuminate e rattenute in modo che la volontà sociale debba prevalere, la legge stessa dovrà alla comunità tutta riuscire la più utile e la più opportuna. Da ciò le *forme della composizione e della promulgazione* della legge diventano altrettante *cauzioni* della sua bontà ed opportunità, e però importa sommamente al popolo che queste forme siano osservate. Queste forme sono poche, sono visibili, e possono facilmente essere intese da tutti. Dunque facilmente tutti possono giudicare se le forme siano state osservate o non osservate, e quindi se la legge sia o non sia *regolare*.

Ciò che abbiamo detto delle leggi si può egualmente affermare delle ordinanze dei magistrati. Ognuno sapendo che un militare non può dirigere gli affari di annona, che un giudice non

può ordinare tributi, che un prefetto non può pronunziar sentenze civile e criminali, conoscerà tantosto se l'ordinanza di costoro sia o no competente. Così pure sapendo che un arresto è irregolare se l'esecutore non è munito di mandato regolare ed assistito da un delegato protettore, che l'esigenza d'un tributo non è legittima se non si mostra una tariffa sanzionata dalla legislatura, che lo spoglio d'una proprietà è un ladroneccio se non è preceduta una sentenza, ognuno conoscerà se l'arresto, l'esigenza e lo spoglio siano o no regolari.

Posta questa cognizione, potrà egli giudicare se *debba* o no ubbidire? Quando vede verificarsi la competenza e la regolarità, benchè sentisse l'ingiustizia, egli determina di ubbidire salvo il *ricorso* contro l'intrinseca ingiustizia. In caso contrario egli può *rifiutare* assolutamente di ubbidire, e di più come *cittadino* ricorrere in persona al protettorato per far rivocare l'ordine incostituzionale, e punire il magistrato o funzionario che lo pronunziò.

Così l'individuo come suddito rifiuta semplicemente l'ubbidienza ad un ordine *incostituzionale*, e ricorre contro un ordine *ingiusto*. Come cittadino poi ricorre per violata costituzione, per far levare l'offesa e far correggere il dispotismo. La prima è funzione *privata*, la seconda è pubblica. La prima è ufficio d'*uomo socio*, la seconda è ufficio di *cittadino sovrano*. Ecco in che consiste la *ragionevole ubbidienza*.

### § 88

#### *Obbiezione contro il rifiuto di ubbidire a' comandi incostituzionali. — Risposta*

A questo passo sento alzarsi un altissimo grido degli apostoli della cieca ubbidienza. Petulanza, seduzione, ribellione, anarchia, empietà, sacrilegio, ed altre simili imputazioni scagliate contro il mio capo sono i reati dietro i quali viene la sentenza di pro-

scrizione, di morte, di fuoco, d'inferno, ecc., ecc. Bravi bravissimi! voi fate bene il vostro mestiere. Male fate voi con intima persuasione o con sola vista d'interesse? Se con persuasione, voi mi darete ragione della vostra sentenza. Se con sola vista d'interesse, voi mi dispensate di parlar con voi. Orsù dunque parlate, chè io sto ad ascoltarvi.

Colla tua ubbidienza *ragionevole* tu dai diritto di disubbidire alle leggi e agli ordini dei magistrati *tutte le volte* che non saranno riputati regolari. Questa causa indefinita dà diritto ad una disubbidienza indefinita. Una disubbidienza indefinita alle leggi ed agli ordini dei magistrati scioglie assolutamente ogni governo. La dissoluzione d'ogni governo è anarchia. Dunque colla tua dottrina tu proclami l'anarchia. Chi proclama l'anarchia è un empio, un sacrilego, un degno di fuoco. Dunque tu sei empio e sacrilego, anarchista, degno di fuoco.

Grazie, signori miei, della conseguenza. Vegghiamone un poco le premesse. Voi m'imputate ch'io proclami in un caso indefinito la disubbidienza alle leggi ed agli ordini pubblici. Io vi nego questa premessa. Prima di tutto io vi nego che una legge o un ordine incostituzionale sia *veramente* una legge o un ordine pubblico. L'una e l'altro sono atti vestiti di questo nome; ma essi non sono legalmente tali. Essi sono atti d'uomini che agiscono senza potere, ed anzi torcono il vero potere loro conferito, e abusano sol della forza. In secondo luogo poi io vi nego che il caso della disubbidienza fissato da me sia *indefinito*. L'enunziativa generale pare indefinita, ma sotto l'impero della costituzione si enumerano e descrivono i casi pratici, e si definiscono i segnali certi per distinguere le leggi e gli ordini costituzionali dalle leggi e dagli ordini incostituzionali. Il dire per tanto che si possa disubbidire agli ordini ed alle leggi *tutte le volte* che sono incostituzionali, egli è lo stesso che dire essere lecita la disubbidienza nei *tali e tali altri casi* specificati dalla costituzione. Cessa dunque il vago, l'indefinito, l'arbitrario da voi imputatomi, e al-

l'opposto sorge il criterio preciso, limitato ed obbligatorio onde determinare l'ubbidienza.

Questa è un'illusione ( qui replicano i dispotici ). Imperocchè non si può negare almeno che il privato è *fatto giudice* della costituzionalità o incostituzionalità di una legge o di un ordine. — Ebbene? io rispondo. Come ebbene? Questa è cosa orribile! — Orribile voi dite, ed io dico santissima e provvidentissima. — Si può dar di peggio? È vero o no che reso il privato cittadino giudice del carattere costituzionale o incostituzionale di una legge e di un ordine d'un magistrato, egli ricuserà o almeno sarà abilitato a ricusare ubbidienza ad una legge o ad un ordine che gli imponga qualche sacrificio; e tanto più si ostinerà in questo rifiuto quanto più doloroso sarà il sacrificio imposto? Ora questo rifiuto universalmente autorizzato non è forse una cosa orribile?

Questo discorso sta bene in bocca di un cortigiano o di un gazzettiere europeo, ma non in bocca di un uomo che abbia un poco di lealtà e di pudore. Escite per un momento dalla tenebrosa cloaca in cui imputridite, e venite nella pura e lucida atmosfera della verità, e rispondetemi. La costituzionalità o incostituzionalità di cui parliamo è cosa specolativa, oppur di fatto? Se è cosa di fatto, e di fatto visibile, come provar mi potrete che sarà universalmente smentita? Credete forse che tutto o la maggior parte di un popolo abbia la malvagia impudenza della vostra setta? Esso potrà bensì gridare contro una legge perversa o un ordine duro; ma non giungerà mai a ributtare come incostituzionale una legge che fu regolarmente promulgata, e ad impugnar un ordine come incompetente, quando le forme notificate a lui ne attestano la regolarità e la competenza.

Anche troppo leale, anche troppo docile, anche troppo sofferente, egli è per farsi temere ch'ei possa divenire anche refrattario alla verità conosciuta. Ma non vi basta forse che egli debba ubbidire ad una ordinazione *ingiusta*, senza volerlo pur anche vittima d'un eccesso *incostituzionale*? So che vorreste che il ri-

medio del ricorso fosse *comune* tanto all'ingiustizia quanto all'eccesso di potere, e frattanto avere la libertà di offendere la costituzione come offendete la legge; ma so del pari che per questa maniera si lascia aperta l'occasione di mal fare, e si rende gravoso il mezzo di correggere. So ancora che non lasciando libero che questo mezzo comune, non si dà campo a distinguere in pratica l'eccesso del potere dall'ingiustizia, e così si toglie l'adito a prevenire le grandi usurpazioni che tentano la cupidigia dei governanti.

Ma fingiamo che taluno ricusi di ubbidire ad un comando costituzionale. Forsechè il governo ed i magistrati non hanno forza per farsi ubbidire da qualche illuso o da qualche briccone? In qualunque supposizione io non do al privato il diritto di guerra contro il comando, ma solamente il diritto di negare ubbidienza. (Solo contro un atto di forza illegale autorizzo la forza). Se il rifiuto ad ubbidire sarà legittimo, il governo incontrerà un ostacolo agli eccessi di potere. Se non sarà legittimo, esso potrà col l'assistenza d'un commesso del protettorato usare della forza, e dar una lezione proficua ad ogni mal inteso oppositore. So che voi vorreste una cieca ubbidienza. Provatemi che il dispotismo sia un diritto, ed allora vi accorderò la vostra pretensione.

### § 89

*Diritto e necessità di distinguere gli atti ai quali si può rifiutare ubbidienza da quelli ai quali essa è dovuta*

La distinzione fra il diritto di reclamare contro l'ingiustizia, e di sottrarsi addirittura da un eccesso di potere ricusando di ubbidire è più importante di quello che a prima giunta si possa pensare. Tutto considerato, parmi che il trionfo della vera libertà non si possa effettuare senza di questa distinzione. Allorchè parliamo del punto dell'ingiustizia d'un atto per sè competente, parliamo d'un articolo che può essere controverso almeno per i motivi dai

quali derivò. Per lo contrario quando si parla di un atto incostituzionale si parla di un fatto palese i di cui caratteri sono tanto manifesti quanto può essere manifesto il più chiaro e positivo delitto. Esso è in sostanza una violenza d'un uomo senza autorità. Ora se voi date ad un individuo il diritto di respingere colla forza il privato aggressore, unicamente perchè di sua autorità vuole far violenza, senza tema di compromettere l'ordine pubblico nel quale possa agire la forza d'un gendarme ; e perchè non mi darete voi il diritto di sottrarmi dall'oppressione di un ministro o di un giudice, il quale mi si presenta appunto come privato ?

Che razza di libertà sarebbe quella nella quale dovessi lasciarmi mettere in prigione, spogliare de' miei beni, andare in esiglio, e poi ricorrere ? Che razza di sentimenti e di abitudini morali sarebbero queste sotto di un governo nel quale dovessi per avventura un qualche giorno far insorgere un popolo contro un tiranno ? Avvezzo a piegare la fronte avanti alla forza arbitraria esso crederebbe soltanto di avere il diritto a querelarsi della tirannia. Che cosa predicate voi continuamente ? Ecco : Un uomo di autorità ti vuol dare uno schiaffo di suo arbitrio ; ricevilo in pace, e poi reclama se puoi. Dico se puoi, perocchè un secondo atto di violenza o l'impotenza tua te lo potrebbe impedire. È forse questa la formola della vera libertà ? — Io dirò invece se un agente di polizia senza mandato legittimo ti vuole trascinare in carcere o levarti qualche cosa, io ti autorizzo a ricusare ed a respingerlo come un ladrone. Ecco l'altra formola genuina della libertà.

Questa formola ridotta ad un concetto più generale vuol dire in sostanza che niuno è tenuto ad ubbidire ad un atto incostituzionale. Finchè questo dogma non sarà eretto in legge e convenevolmente disciplinato ; finchè la ritrosia all'usurpazione o all'eccessivo potere non sarà energicamente sentita e professata , credetemi che non potrà incominciare ed afforzarsi mai il regno della savia libertà. Confondendo le cose come vorrebbero i despotti , la radice del dispotismo rimarrebbe sempre nella testa e nel cuore del vostro popolo, comunque avido di libertà. Guai ad

un mal inteso rispetto come ad una mal intesa gratitudine delle popolazioni.

Per lo contrario allorchè il cittadino vedrà la sua persona e la sua proprietà tutelata dalla forza intiera dello stato : allorchè sentirà tutta la dignità e la possanza sovrana di ributtare a nome della legge gli eccessi del potere dei governanti, esso riposando anche in una capanna potrà figurarsi di riposare sotto l'ombra d'un trono guardato da tutta una nazione.

Ma affinchè un cittadino possa esercitare con discernimento questo diritto è di mestieri di creare in lui quella politica moralità la quale non può essere fondata che da una precisa istruzione, ed essere confermata che dai giornalieri esempi. Nello stesso tempo però convien guarentire con leggi precise gli atti esecutivi della forza pubblica qualunque siano, pensando che i divieti che stanno sulla carta debbono essere tutelati da effettivi poteri.

Così il dispotismo e la tirannia saranno divelti fino dalle radici ; così la libertà e la dignità del cittadino saranno veramente effettuate; così le persone, le cose dei privati saranno difese contro ogni atto di arbitrio; così finalmente di conserva cogli altri mezzi si ispirerà o accrescerà quell'affezione fiduciale verso il proprio governo, quell'orgoglio repubblicano, quell'amor della patria, dal quale sorge la potenza, la prosperità e la gloria nazionale. Ecco i vantaggi della *ragionevole ubbidienza*.

### § 90

*Delle altre attribuzioni della cittadinanza remissivamente. —*

#### *Conchiusione di questo libro*

Alla ragionevole ubbidienza ( la quale inchiude il diritto del *civico rifiuto* ad eseguire un comando incostituzionale, e quello di respingere la forza incostituzionale con altra forza ) si aggiungono i poteri popolari della *provvida vigilanza* e della *nazionale resistenza* ( § 88 ). Ma queste attribuzioni sono più *collet-*

*tive che personali*, come si può rilevare dalle cose già dette, e da quelle che si discorreranno a suo luogo.

Per essere collettive non si possono queste attribuzioni esercitare ( in molta parte almeno ) che per mezzo di rappresentanti e sotto la loro direzione. L'individuo cittadino per altro può fino ad un certo segno contribuire alla provvida vigilanza. Dopo la *pubblicità* delle funzioni della legislatura, della giustizia e delle elezioni come mezzi essenziali per sapere e far sapere ciò che più importa a tutti, rimangono altre cure affidate al libero zelo dell'*individuo*. Sbandito di fatti quel dissolvente egoismo che va isolando tutti i cuori, e sostituito alla pestifera indifferenza della dispotica educazione un interesse veramente repubblicano, ogni cittadino reso consapevole d'una soperchieria contro di un suo fratello sarà almeno sollecito a darne parte agli altri socii o ai tutori nazionali onde far levare l'aggravio.

Quanto alla *nazionale resistenza* ognuno intende che questa in molti casi pratici si può risolvere in resistenza individuale. Fingete per esempio che il principe mandasse improvvisamente di casa in casa a disarmare i cittadini componenti le legioni nazionali. È evidente che in questo caso i singoli legionarii non solamente potrebbero resistere ai satelliti, ma si dovrebbero unire ed arrestarli come mandatari del più grave delitto contro la nazione. E quando costoro usassero della forza dovrebbero i cittadini respingerli colla forza, ed usare di tutti i diritti della guerra. Qui non occorre aspettar ordini da nessuno; perocchè disarmata una volta la nazione, la sua sovranità e la sua libertà è perduta. Il nome collettivo dunque di *nazionale resistenza* non deve imporre al cittadino in modo da legare le mani all'individuo finchè egli sia congregato in assemblee legali, ma inchiude il diritto di agire secondo i diversi casi a tutela della nazionale sovranità.

Bastino per ora questi cenni su di una materia della quale dovremo discorrere di proposito in altro luogo. Ciò che ho detto sulla cittadinanza gioverà almeno a far sentire quale ne sia l'*in-*

*dole, la misura e l'importanza.* Essa forma le fondamenta dell'edificio, e le radici dell'albero costituzionale. Così dopo aver veduto come si possano temperare i poteri del principato, dopo avere studiata la struttura dell'antagonismo costituzionale, siamo giunti finalmente a collocarne il punto di appoggio nella ben intesa cittadinanza.

Ma tutto è così connesso e dipendente, tutto riposa così nella sola forza popolare, e tutto rimane così avvalorato da questa forza, che non si può nulla aggiungere o detrarre senza distruggere tutta l'opera della costituzione.

Nel pensare a quest'opera noi ci siamo in tutto questo libro occupati più della *costruzione della parte eminente* del governo, che del suo movimento. Rimane ancora a provvedere alla *organizzazione subalterna*, dalla quale praticamente si effettua il governo dello stato, e finalmente restano a fissarsi le regole del *movimento tutto costituzionale*. Di questo movimento non ci è permesso il dir nulla di convincente se non dopo d'aver presentato il progetto unico della politica ordinazione. Il movimento di cui parliamo è posteriore all'attivazione del governo divisato, e però suppone già fatte le elezioni. Ma importa sommamente che esse siano fatte bene. Dunque al progetto dovrà precedere la teoria delle elezioni delle persone destinate ad occupare lo stabilimento centrale del governo costituito.

Ciò posto, noi ci occuperemo nel seguente libro della teoria costituzionale della politica esterna; dopo parleremo della politica interna ad oggetto soltanto di organizzarne i ritegni e garantirne i movimenti, senza preoccupare le materie della legislazione. Nel quarto libro finalmente tratteremo dell'ordine e delle garanzie delle elezioni costituzionali.

Preparata così la mente, si potranno più facilmente comprendere e giustamente apprezzare le disposizioni del progetto. Qui avverto di nuovo tutti gli spiriti superficiali, impazienti e fanatici a desistere dalla lettura di questo libro, e di ritornare alle gazzette, ai romanzi, ed alle bestemmie filosofiche dei pochi.

## CAPITOLO X

### DELL' ORDINE E DELLA GARANZIA NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

#### § 91

#### *Oggetti di questa parte. Ricerche relative*

Eccoci alla funzione più eminente dello stato. Quest' eminenza non deriva da una pretesa nobiltà dello spirito sulla materia, ma dalla effettiva sovranità che solo esercitare si può col sapere. L'uomo tanto può quanto sa.

I confini dello scibile speculativo sono indefiniti. Il suo oggetto sono le verità di qualunque genere, tanto scoperte quanto da scoprirsi. I confini dello scibile pratico sono sempre definiti dalle scoperte *fatte, verificate e adottate*. Questi confini in una società ascendente si vanno sempre ampliando. Le conquiste dell'ingegno si vanno a pari passo raffinando, assicurando. La potenza dell'uomo sociale va pure acquistando di forza, perchè allarga il suo dominio a proporzione che i mezzi di trarre utilità da tutto ciò che lo circonda sono assoggettati al di lui impero, e a proporzione che gli stromenti divengono semplici, spediti ed efficaci. Da ciò cresce sempre e si migliora la fabbrica del mondo, delle nazioni, e si moltiplicano, migliorano ed abbelliscono le sue produzioni. È vero che quanto è maggiore il patrimonio sociale della scienza, tanto minore è la frazione che può esserne posseduta da ognuno; quanto più sono numerose e raf-

finite le arti, tanto minore è il numero cui ognuno ne può esercitare; quanto maggiore è l'impero della società, tanto minore è la indipendenza e il vigore dell'individuo; ma egli è vero del pari che la maggiore scienza, perizia, libertà e potenza si trovano nel tutto. Da ciò ne derivano i massimi beneficii ai singoli, di modo che l'unità individuale convertita in unità sociale forma lo stato il più perfetto del mondo, delle nazioni, e il sommo bene degli uomini associati.

Natura e fortuna si mescolano sempre in questo lavoro. Ma la fortuna va perdendo a proporzione che l'arte va guadagnando. La natura si piega a proporzione che è più conosciuta. Essa viene tanto più vinta dall'uomo, quanto più egli sa secondarla. L'uomo è tanto più servo e misero, quanto più essa è ignorata o contrariata da lui.

Ogni nuova generazione viene al mondo ignuda d'ogni scienza, d'ogni arte e d'ogni bene. Colla tendenza al vero e al buono essa è suscettibile di adottare il falso e di fare il male. Con una energia immensa, essa senza stimoli si abbandona ad un riposo assoluto. Essa riagisce, procede, si adagia, retrocede in ragione dell'azione di questi stimoli. Lo stato sociale indotto dalle circostanze e dal tempo presta o toglie molti stimoli cui l'uomo solo nella sfera sua individuale agitata dalla grezza natura non avrebbe mai risentiti.

Ogni nuova generazione nasce e sorge in seno ad una vecchia. In essa ritrova una massa di cognizioni, di arti, di stromenti, di lavori che formano la fabbrica del mondo sociale, della quale le vien dato il possesso. Essa prende allora il posto della generazione anteriore, e se venga stimolata, se trovi nuova materia da maneggiare, se non incontri ostacoli insuperabili, progredisce ed accresce la ricevuta eredità, cui trasmette alla generazione successiva.

Questo possesso dell'impero umano sulla natura non è invaso o pigliato dalla nuova generazione per un impulso proprio; i figli non detronizzano i padri; ma è un possesso preso per sollecita-

zione de' suoi maggiori, e dopo che i suoi maggiori le hanno fatto sentire quanto le debba importare di regnare, e ne hanno a lei mostrato l'arte, ed essa fu addestrata nell'esercizio di quest'arte. Qui facciamo punto. Suspendete ad un tratto l'educazione: sottraete tutte le cognizioni, le invenzioni, i monumenti, le memorie: ecco gli uomini e le società ridotte allo stato primitivo brutale. Misurando colla mente la carriera percorsa da questo stato primiero fino alla più inoltrata civiltà, voi trascorrete molti e molti secoli. Quando dunque la generazione incivilita pone al suo posto la generazione successiva, essa la fa sorvolare a tutti questi secoli, e le affida i tesori ammassati e la potenza condensata in tutti questi secoli. Questa operazione per essere fatta bene esige discernimento, arte, stimoli, soccorsi. Discernimento per separare ciò che deve essere conservato da ciò che deve essere consegnato all'oblio. Arte per trapiantare e coltivare le cose scelte nella maniera più semplice, più facile e più proficua nella nuova generazione. Stimoli per essere ritenute, fecondate, riprodotte, adoperate, godute e migliorate se v'ha il bisogno. Sussidii per supplire alle forze individuali ed ai mezzi privati dove mancano.

Con queste vedute noi abbracciamo ogni specie di scibile e di praticabile umano, come ogni maniera di educazione sociale. Ponendo però mente al miglior governo delle società, noi dobbiamo distinguere e separare le cognizioni e le arti totalmente libere, la conservazione e l'incremento delle quali deve essere lasciato all'ordine naturale di queste società, dalle cognizioni ed arti delle quali un buon governo deve prendersi una cura speciale. Quanto alle prime deve solamente dare *soccorsi* per conservarle ed accrescerle. Quanto alle seconde deve impiegare stimoli per farle acquistare, e cautele per assicurarsi che siansi acquistate. Importerà certamente ad uno stato avere astronomi, matematici, meccanici, eruditi, oratori, grammatici, poeti, scultori, pittori, architetti e simili: ma importerà assai più l'averne farmacisti che non preparino veleni invece di medicamenti; chirurghi che

non istorpinò invece di raggiustare ; medici che non ammazzino invece di guarire ; periti che stimino con cognizione , e non a caso ; patrocinatori che difendano invece di nuocere ; giudici che decidano bene e non male ; prefetti che proveggano invece di guastare ; preti che migliorano invece di corrompere, e così nel resto. Ciò non è ancor tutto. Presso un popolo servo basta tanta scienza o perizia per ben servire ; presso un popolo libero occorre anche la scienza di ben comandare. Ivi la ragion di stato non può più essere un impenetrabile arcano, l'arte di governare una recondita facoltà, il diritto alle cariche un privilegio esclusivo , la direzione del potere una balia di un solo, ma ivi tutto deve essere pubblico, comune, accessibile, temperato.

Dalle quali cose noi veggiamo esservi una coltura che un governo nazionale può soccorrere ed incoraggiare abbandonandone il corso all'andamento naturale delle cose ; ed esservi un'altra coltura, il corso della quale deve essere *diretto e cautelato* dal governo medesimo. La prima è destinata ad inoculare o a pienamente illuminare, la seconda ad insegnare e bastevolmente erudire. Questa *seconda* coltura *figlia* della prima si estende dalla reggia alla capanna, e deve essere variamente padroneggiata dalla pubblica autorità. *L'arte* di dirigere e di cautelare questa seconda coltura, forma la *politica* del pubblico insegnamento. Questa politica adattata alla repubblica nazionale rappresentativa , formerà il *primo* oggetto delle presenti nostre ricerche. Lo stabilimento poi, l'orditura ed il regime onde *quarentire* l'intento proprio della costituzione nostra nazionale rispetto all'una e all'altra coltura, formerà il secondo argomento di questa teoria.

Volendo ordinare l'insegnamento necessario al pubblico servizio noi dobbiamo ben osservare, ed ordinare i seguenti articoli, cioè :

I. La materia dell'insegnamento.

II. I metodi dei diversi periodi.

III. Gli istruttori.

IV. Gli impulsi per gli allievi ed i maestri.

V. L'ispezione della pubblica autorità.

Quale può essere la materia dell' insegnamento *necessario* al pubblico servizio? Notate bene i termini della quistione. Essa si risolve nelle due seguenti. Qual è il fine che si vuol ottenere con questo insegnamento? Posto questo fine, quali sono i mezzi necessarii per ottenerlo? Il *fine* è il SERVIZIO PUBBLICO. Questo riguarda tanto lo stato quanto i cittadini, tanto la legislazione quanto l'amministrazione, tanto le relazioni governative quanto le sociali. Il *mezzo* è l'istruzione necessaria a ben eseguire questo servizio. Illuminare la mente ed eccitare il cuore fu e sarà sempre il primo mezzo necessario al pubblico servizio. La natura dunque, l'estensione, la varietà di questo servizio determinerà la natura, l'estensione e la varietà dell' insegnamento sottoposto alla pubblica autorità. Dunque noi non dovremo sull' ali d'una sfrenata fantasia immergerci nell'immensità d'uno scibile universale, per cogliere i rapporti trascendentali d'una possibile scienza; ma dovremo contenerci nella sfera del servizio pubblico, al quale dobbiamo preparare gli uomini della nostra repubblica. Dunque dovremo prima di tutto *distinguere* le diverse funzioni alle quali sono destinati questi uomini, e vedere quali *cognizioni* siano *necessarie* a ben disimpegnare queste funzioni. Posto ciò, dovremo determinare la *scala* per la quale l'uomo ignorante dovrà passare per giungere ad acquistare queste cognizioni. In questa scala noi avvertire dobbiamo più al *nesso logico* delle cognizioni che al loro intrinseco aspetto, o al loro valore isolato. Il loro valore è sempre sommo quando sono mezzi necessarii ad una funzione importante al regime dello stato e della società. Per lo contrario il nesso logico è così decisivo per la cognizione e l'uso della scienza, che tolto quello essa è peggio dell'ignoranza, *tantum series juncturaque pollet*. Con ciò abbiamo anticipato una parte delle norme dei buoni metodi. In questi si deve agire tanto in vista dei rapporti logici dello scibile quanto dello stato successivo mentale dell'allievo. Dunque si dovranno determinare i periodi naturali e insormontabili dello spirito umano, per potervi adattare il genere necessario delle cognizioni, e soprattutto per affrettare lo svi-

luppamento intellettuale, ben inteso che con questa sollecitudine si produca la migliore attitudine mentale.

Ma siccome tutto eseguir si deve per opera di eccellenti e attivi maestri ; così sarà necessario il ricercare quali siano le provvidenze opportune per ottenere in tutti i periodi dell'istruzione questa perizia e questo zelo. In queste provvidenze, nelle quali agir si deve non per mezzi meccanici ma per mezzi morali, la teoria degli stimoli primeggia così che da diverse parti dell'amministrazione, anche estranee all'insegnamento, si debbono rintracciare gli stimoli che ricerchiamo.

Finalmente l'ispezione della pubblica autorità se dovrà esser tale da assicurarsi del buon esito dell'insegnamento non dovrà esser tale da comprimerlo col governar troppo. Si dovranno dunque fissare i limiti di questa ispezione. Ecco in breve le ricerche alle quali dobbiamo soddisfare.

## § 92

### *Del modo d'istruzione pubblica dell'Europa moderna*

Nel parlare del pubblico insegnamento, convien pensare in qual parte di mondo abitiamo e in qual secolo viviamo. Noi abitiamo nella parte la più perfettibile, e noi viviamo in un secolo che segna una nuova era morale politica. Essa pare quella della maturità, nella quale la ragione dei popoli conscia di sè stessa sembra condurre l'impero della pubblica giustizia e libertà. Ma quanto più ci avviciniamo agli estremi, tanto più conviene studiare le origini.

La coltura dello spirito umano fu sempre la parte che più d'ogni altra si risenti dello spirito col quale i potenti governarono i popoli della terra. Presso gli Europei le vicende della coltura intellettuale furono strettamente legate alle vicende del politico regime. Prescindendo per ora dalle vicende comuni agli studii liberi degli uomini maturi, all'eloquenza e alla composizione e

propagazione delle opere, restringiamoci all'insegnamento. Il celebre Adamo Smith (1) ci ha lasciate osservazioni della più perfetta verità. Io invito i miei lettori a consultare il suo libro e mi rimetto al medesimo. Qui solamente osserverò sommariamente che quanto la prima istruzione greca e romana era fatta per uomini liberi; e quanto più essa formò personaggi i quali hanno un non so che di gigantesco che ci umilia, altrettanto la successiva istruzione, predominata dal clero e indi dai principi, ha formato uomini schiavi e soffocato il libero slancio del genio e delle passioni generose. La facoltà di pensare degli Europei sarebbe caduta sotto un'orientale teocrazia e dispotismo, se per buona ventura le opere greche e romane non avessero risuscitata la mente della posterità. Ma questa risurrezione fu l'opera della libertà politica e religiosa. Le barbare istituzioni fondate dai potenti durano ancora; e parte per ignoranza, parte per nequizia, parte per una balorda venerazione ancora tenacemente difese. A questa parte non fu dalla Francia libera prestata la dovuta attenzione. L'opinione pubblica non fu illuminata abbastanza per guardare come si deve i primi ingressi della dominazione mentale. Se un grande e forte senso avesse predominato nella nazione, si avrebbe forse osato di tentare la riforma degli studii nel modo fatto nel 1810? Si avrebbe forse veduto riprodurre l'assurdo morale del lungo ed arido studio delle lingue e di altre improprietà nei primi anni di un fanciullo? Non è forse quella l'età nella quale la sua memoria manca del corredo delle idee alle quali servono questi vocaboli? Si avrebbe giammai osato di tollerare in silenzio un assassinio intellettuale come questo, se si fossero colte tutte le relazioni di questa prima istituzione? Con tanti anni di pura grammatica, in un periodo nel quale spunta la ragionevolezza, che cosa si produce? *Perdita di tempo, disgusto dello studio e paralisia dello spirito. Di cosa invece abbisogniamo noi? Noi abbisogniamo di sviluppare e di attivare gli organi in-*

(1) *De la Richesse des Nations*. Liv. V, Chap. I. Art. II.

terni, finchè sono ancor flessibili e prima che cadano in paralisi, e di dar loro quella discioltura che dovrà servire alle operazioni mentali. E chi non sa che non esercitando di buon' ora un senso esso diviene ottuso? Testimonio il tatto dei veggenti paragonato con quello dei ciechi. E chi non sa che per questo esercizio si ricerca l'azione dell'energia interna e specialmente dell'attenzione? Ma qual è il mezzo d'impegnare l'attenzione? Col rendere interessante l'oggetto contemplato. Qual è la prima condizione per rendere interessante quest'oggetto? Che egli sia *adatto* all'intelligenza, e solletichi la curiosità. Troviamo noi queste condizioni nelle lingue in una età come quella del fanciullo? Sensi e fantasia abbisognano di tutt'altro. Un cervello infinitamente irritabile, una mobilità fatta per crescere, una fibra che si stanca presto ed abbisogna di varietà, di movimenti, tutto in somma rende assurdo e atroce il metodo che ancor si usa coi fanciulli. Ridotto così lo studio ad una cosa ributtante, non provochiamo forse tutta l'avversione? Non perdiamo noi un intervallo prezioso e che non torna mai più per isnodare gli organi interiori dell'intelligenza? Ora decidete se non sia vero che *perdita di tempo, disgusto dello studio e paralisi mentale* siano gli effetti di questo primo metodo. In verità tutte le volte che penso a queste scuole, io non veggio che ergastoli, nei quali si eseguisce la più funesta mutilazione mentale, per preparare tanti eunuchi al servizio dei potenti della terra. Passato questo primo periodo, che cosa si fa? Ben lungi di favorire lo sviluppo della pubertà intellettuale, si torna a paralizzarlo ancora colle lingue, colle prose e coi versi; e così si perpetua la fanciullaggine e l'inettitudine.

## § 93

*Dei periodi della pubblica istruzione. Loro carattere. Loro direzione governativa*

L'istruzione pubblica ha due specie di rapporti a' quali deve nello stesso tempo servire. I primi sono determinati dalla *capacità naturale* degli apprendenti, confrontati colla scienza: i secondi dalle esigenze dello stato civile. In vista di ciò osservo che l'istruzione pubblica deve avere due grandi periodi. Il primo si può dire *preparatorio*, il secondo *dottrinale*. Il *preparatorio* abbraccia tanto l'esercizio di leggere e scrivere, di conteggiare e d'imprimere nella memoria gli oggetti sensibili, quanto l'acquisto delle *predisposizioni artificiali* onde apprendere nella guisa la più breve, la più facile e la più proficua le dottrine di pubblico servizio. Colla prima si acquista il possesso dei segni, e direi quasi gli organi esterni necessari al mondo civile. Colla seconda si svincolano, si piegano e si atteggiano gli organi interni per agevolare la comprensione delle dottrine che verranno. Così si snodano e rinforzano le gambe per ballare, le dita per suonare, il corpo per lottare, prima di apprendere i dati balli, le sonate, gli scontri.

Il periodo dottrinale si divide in due corsi: il primo *scolastico*, e il secondo *accademico*. Lo scolastico si divide in due altri. Il primo si può dire *generale*, ed il secondo *speciale*. Nel generale s'insegnano quelle dottrine le quali debbono essere apprese *da tutti quelli* che si vogliono iniziare nelle professioni tutelate dallo stato, o aspirare a certe funzioni per le quali la legge ricerca i dati studii. Nello *speciale* s'insegnano quelle dottrine che sono singolarmente *proprie* e necessarie all'esercizio di quella tale professione e funzione. L'istruzione quindi dottrinale si divide in *generale* e *speciale*. La prima forma il tronco comune, la seconda forma i rami.

La generale deve avere due parti, che possono formare due

stadii. La prima parte si può dire *storica*, la seconda *ragionata*. La scienza dei fatti e la scienza delle cagioni forma il complesso d'ogni scibile umano. La speciale ha pure due parti, i *rudimenti* e la *pratica*.

Dopo ciò viene l'istruzione *accademica*. Essa succede alla scolastica. In un ramo di questa s'insegna la diplomazia, l'amministrazione pubblica ministeriale, e l'alta legislazione. Negli altri rami poi si perfezionano gli altri studii, si promovono o propagano le utili invenzioni, con un libero concorso di tutti gl'ingegni. Ecco in breve tutta la scala della pubblica istruzione necessaria in un governo veramente nazionale. I gradi di questa scala debbono essere continui, cioè tali che si succedano fra di loro per una logica affinità, di modo che l'apprendente possa, stando all'estremità d'un ramo, passare per un concatenato giro al tronco comune della scienza, e valersi dei sussidii di questa sistematica unità.

Ma ciò non sarebbe possibile se tutti i gradi non fossero disposti con una sapientissima economia per la quale in ogni grado si trovasse la migliore *scelta* e la maggiore *continuità* delle dottrine. Questa scelta e continuità non può esser fatta che con buone *opere elementari*, nelle quali sia consegnato tutto quel meglio che conosciamo. Dico *buone opere elementari*, perocchè è noto che colla pubblica istruzione non si debbono volere dotti consumati, ma solamente uomini *bene iniziati*. Mostrate le *chiavi* della scienza (cioè le definizioni, i principii e le regole), veduta la partizione che serve come di mappa, indicate le fonti e le opere che ne trattano ampiamente, tocca a *ciascuno* il rendersi consumato. Lo studio è per gli apprendenti una fatica la quale non viene affrontata che con un interesse o morale, o fisico, o politico. L'insegnamento è pure una fatica, la quale per essere intrapresa abbisogna degli stessi motivi. Sarà dunque necessario che la scala sopra tracciata sia sanzionata dalla legge, tanto pel finale suo interesse quanto con uno speciale giurì di esame, del quale si parlerà più sotto. Gli arbitrii di questo giurì potranno essere preve-

nuti con una rubrica ben ordinata di pure *questioni* e di esperimenti, i quali possono servire di norma tanto agli institutori quanto agli allievi, per regolare la scelta delle loro lezioni e dei loro esperimenti, lasciando intieramente libere le opinioni e i metodi ad ognuno.

Nella pienezza di questi tempi noi non manchiamo di eccellenti istituzioni e di libri elementari. Per l'istruzione *preparatoria* abbiamo il metodo del mutuo insegnamento pel primo stadio, e quello di Pestalozzi pel secondo. Per la dottrinale poi non mancano elementari opere che servono tanto alla esposizione dei fatti quanto alla teoria.

### § 94

#### *Del primo stadio dell'istruzione preparatoria*

Io non mi arresterò nel far sentire che l'ordinare questo primo grado dell'istruzione preparatoria è ciò che *importa* più d'ogni altra cosa alla costituzione. Le ragioni sono state esposte altrove. Passerò dunque addirittura ad esporre il mio progetto riguardante le scuole *fondate e dirette* dal governo, non intendendo di ledere mai la libertà nè delle famiglie nè delle private società.

1° Vi saranno *sussidii* d'istruzione primitiva, tanto per i maschi quanto per le femmine. Essi prenderanno il nome di *scuole primitive*. La loro distribuzione dovrà esser fatta dalla legislatura giusta il bisogno locale.

Queste scuole saranno gratuite per i poveri. I ricchi pagheranno una modica retribuzione da fissarsi dalla legge. L'istruzione gratuita verrà accordata ad ognuno con carta del protettore locale.

2° Le scuole primitive per i maschi saranno composte d'un maestro che insegna a leggere, scrivere, conteggiare, il primo catechismo nazionale e il maneggio delle armi, e di una guida.

3° L'ufficio della guida consiste nell'andare di casa in casa a raccogliere i fanciulli, condurli alla scuola, assistere per mantenere la disciplina, esercitarli se fa d'uopo, e ricondurli, finita la scuola, alle loro case.

4° Il metodo per tutte le specie dell'istruzione dei maschi sarà quello del mutuo insegnamento.

5° La scuola primitiva per le femmine sarà composta parimenti d'una maestra e di una guida. Ivi s'insegnerà pure a leggere, scrivere, conteggiare, filare, tessere, far calze e cucire; ed altri simili lavori necessari.

6° I maestri e le maestre delle scuole primitive colle loro guide avranno casa mobigliata, fuoco, lume, e un determinato stipendio da fissarsi da una legge speciale.

7° I benemeriti militari invalidi dal basso ufficiale in giù saranno di preferenza eletti a maestri e guide, le loro mogli, se sono capaci, a maestre e a guide delle rispettive scuole primitive.

8° Quando le scuole primitive dovessero per mancanza di militari essere coperte da altri, ciò s'intenderà sempre essere fatto provvisoriamente e di anno in anno. Si avrà però sempre riguardo ai buoni maestri e maestre che dovessero cedere il posto per procurar loro una indennità.

9° L'elezione dei maestri e delle maestre dipende dalla consulta di stato, ossia dal gran maestro sopra proposizione del protettorato.

La sospensione dei maestri e delle maestre delle scuole primitive dipende dal protettore del cantone, il quale dovrà far supplire incontanente. I reclami che potessero insorgere vengono rispettivamente portati alla consulta di stato da chi si crede aggravato. Essa commette ad altre persone benevise l'informazione di fatto dell'affare, e provvede pronunciando anche la destituzione.

10° Alla fine delle messi, in un dato giorno o giorni da indicarsi dal protettore del cantone, si celebra in ogni anno una festa consacrata all'istituto delle scuole primitive. Essa viene denominata *festa della speranza*.

11° Un accampamento con tende viene preparato. Avanti ad ogni tenda sono piantate le bandiere portanti l'iscrizione indicante la scuola o scuole di cui contiene i fanciulli.

12° Ogni maestro o maestra colla sua guida conduce il suo drappello di scolari e li sorveglia. Il protettore comunale, con un giuri di esame, scorre ogni tenda. Egli commette i rispettivi esami dei quali si fa dar conto. Può dividere in più giorni la chiamata e gli esami delle scuole.

13° La festa è decorata dall'intervento della guardia nazionale, che custodisce il campo. Essa nella distribuzione dei premi può animare la festa colla banda militare e con tutti altri segni di giubilo.

Finiti gli esami del giorno, gli allievi saranno trattati con un pranzo frugale a spese del cantone, e rimandati come vennero.

14° Le scuole che più si distinsero nel dare buoni allievi otterranno una piccola bandiera d'onore, che per un anno si potrà o spendere fuori della casa. Un premio potrà essere accordato anche ai maestri ed agli scolari i più segnalati.

15° Saranno formate istruzioni speciali da approvarsi dalla legislatura per la esecuzione del presente statuto.

Dopo le cose premesse altrove io non abbisogno di giustificare questo progetto. Solo osserverò che questo non versa che sopra il sussidio nazionale che si deve prestare alla più indigente parte del popolo delle città e delle campagne. Per buona fortuna col mutuo insegnamento si può provvedere ad un gran numero di allievi, e quindi procurare un gran risparmio alle comunità. Quanto ai più agiati, essi possono provvedersi liberamente dove torna loro conto. Solo osserverò che con un secondo giuri stabilito per farsi inscrivere alla cittadinanza si assicura l'istruzione primitiva di tutti i ceti della società. Tutto sta nell'ordinar bene questa funzione onde ottenere la primitiva istruzione nazionale tanto essenziale nel regime rappresentativo da noi progettato.

## § 95

*Del secondo stadio dell'istruzione preparatoria*

Lo stadio primo dell'istruzione preparatoria contemplato fin qui è *universale*. Esso fu distinto dal secondo stadio solamente per distinguere le scuole alle quali il pubblico deve prestare un *sussidio* costituzionale, da quelle che sono lasciate libere alle famiglie ed ai privati, i quali hanno mezzi di provvedersi altrimenti. Esso per altro può essere disimpegnato dagli stessi maestri i quali si assumono di addestrare e di aprire l'intelletto per un ulteriore addottrinamento. Qui anzi conviene osservare che gli allievi delle scuole primitive, non potendo o non volendo iniziarsi per la carriera delle scienze e delle arti liberali, possono anche in un'età oltre la fanciullezza, proseguire in queste scuole per imparare particolarmente il catechismo nazionale e quel maneggio delle armi del quale debbono dar prova nel farsi inscrivere nel civico registro (1). Per lo contrario, coloro che vogliono passare al più presto alla scuola *abilitativa* o *iniziante*, cioè alla scuola colla quale si dispone l'intendimento alle dottrine, possono dopo la prima istruzione del leggere e scrivere passare alla scuola iniziante, o cumulare questa colla primitiva. Basta che nel farsi inscrivere nel civico registro diano buon conto delle abilità prescritte dalla costituzione per acquistare la cittadinanza. Parlando in particolare della scuola iniziante, io trovo essere questa una prima ginnastica per formare una testa robusta e conseguente, ed un cuor retto e generoso. Avvezzare il fanciullo a far coi sensi ciò che un giorno far dovrà coll'intelletto; innestare nella di lui memoria le prime radici dello scibile necessario agli usi della vita; eccitare la di lui attività colla difficoltà e colla gara;

(1) Si possono per le campagne aggiungere anche esercizi di agricoltura, e per le città quelli di ginnastica e di coraggio, a simiglianza dello stabilimento di Hofwyl.

svegliare nel di lui cuore gli affetti benevoli e l'ira generosa; rendere così le fibre del suo cervello pronte al pensiero, quelle del suo cuore irritabili all'affetto, e ingerire così la onnipotente abitudine: ecco gli effetti e lo scopo di questa scuola. Grazie sien rese al genio di Pestalozzi per averci data l'arte di far tutto questo! Poche sian pure le cognizioni scientifiche, ma molto sia l'esercizio mentale; taciuti sian pure i precetti astratti morali, ma agiscano gli esempi intesi e commoventi (1). Sbandito sia pure il terrore, ma abbia luogo l'allegria, la gara, la vergogna, la curiosità, il punto d'onore.

In questa parte per altro io son d'avviso che la legge debba agire assai più *negativamente* che positivamente. Quando essa abbia vietati gli usi indecenti e proprii degli aguzzini che deturparono le scuole dei fanciulli; quando essa abbia prevenute tutte quelle maniere che sconvengono al coraggioso e nobile vivere repubblicano; io credo che debba riposare nel resto sull'industria dell'institutore. Per questo motivo parmi che l'ispezione di queste scuole debba essere del tutto *indiretta*. Ciò si fa con i seguenti mezzi; cioè: 1° Collo scegliere maestri privati. 2° Coll'abilitare ad aprir scuola chiunque si dimostra capace. 3° Col lasciare alle famiglie di scegliere quello che più le aggrada. 4° Col lasciar che ognuno si guadagni scolari paganti, col guadagnare i pubblici suffragii. 5° Collo stabilire un giuri di esame per quelli che bramano intraprendere i corsi dottrinali colla mira di far valere un giorno i loro studii per qualche professione o pubblica funzione. 6° Col fondare collegi o sussidii per allievi di grandi speranze e per figli di padri benemeriti della patria.

Dividere le classi per tutto il mondo, compassare l'istruzione coi calendarii, vessare con discipline del pari incommode ai pubblici funzionarii, ai maestri ed agli allievi, come pur troppo si è praticato e si pratica da per tutto, ella è cosa che appartiene soltanto ad una pedagogia fratesca o dispotica fatta per l'oscu-

(1) *L'Amico dei Fanciulli*, di BERQUIN, è scritto in questo senso.

rantismo e per la schiavitù (1). So che questa è una età nella quale un fanciullo non conosce il suo meglio; ma so del pari che un concerto fra i genitori ed i maestri, ed una gara attiva e spontanea fra la scolaresca può supplire assai meglio che il terrore d'un aguzzino clericale o di un guardiano di polizia.

Voi mi direte che col rendere queste seconde scuole paganti si toglie l'adito ai figli dei poveri di ulteriormente progredire. A ciò io rispondo in primo luogo non verificarsi di quegli allievi che danno grandi speranze di sè medesimi, perchè per questi furono stabiliti sussidii. In secondo luogo questo ostacolo s'incontrerebbe per i figli poveri dei grossi borghi e delle città, ma non per quelli delle ville, pei quali non furono mai stabilite scuole secondarie. In terzo luogo vi dico che per procurare il comodo di alcuni poveri non si deve guastare o ammortire l'educazione di tutti. Ora ciò accade necessariamente con maestri stipendiati dal governo, ne' quali si ricerca una industria non comune, quando però questi maestri non siano costantemente sorvegliati e predominati da altri aventi interesse per l'istruzione, come luminosamente ha provato Adamo Smith. Dall'altra parte poi, chi vi ha detto che si debba aprire l'ingresso con aggravio dello stato ad individui ai quali manca una domestica e sociale educazione più agiata, atta ad allontanare una bassa servitù e venalità?

Per conciliare per altro tutti i riguardi e i bisogni di questo periodo d'istruzione, io debbo soggiungere quanto segue.

L'età propria all'istruzione iniziante pare non poter incominciare prima dei sette, nè oltrepassare gli anni quattordici. Fra questi due limiti si può tutta collocare l'attitudine e l'istruzione iniziante. Ora questo è un periodo che abbisogna di molta cura e tutela in tutti i sensi. Astrazione fatta dalla debolezza ed imprevidenza di questa età, io osservo essere così decisivo il periodo

(1) Io qui non comprendo i collegi specialmente militari, nei quali conviene imitare la disciplina dei corpi uniti e divider le ore e gli esercizi; ma parlo solamente dell'istruzione pubblica comune.

sopra prefinito, che trascurato una volta non si può quasi più riparare. Sono trite le sentenze *semel imbuta recens servabit odorem testa diu. Adolescens juxta viam suam etiam cum senuerit non recedet ab ea*. Voi vedete il cane domestico e il gatto domestico spogliare quasi la loro indole. Ma esciti dal covile abbandonateli per alcuni mesi allo stato selvaggio, e voi vedrete se li potrete ridurre più come gli altri. Che cosa è dunque, che così li riduce e conserva? Il non lasciargli in *alcun intervallo* di mezzo abbandonati a sè soli. Se il beneficio dell'educazione consiste non solamente nel coltivare le buone disposizioni di mente e di cuore, ma nel correggere anche le viziose; se questa coltura e specialmente questa correzione si rende sommarmente ardua e spesso impossibile trascurando questo primo periodo, è dunque manifesto quanto *predominio* aver debba l'educatore nello stadio di cui ragioniamo. Il predominio di cui parliamo consiste precipuamente in un isolamento dell'allievo da tutto ciò che può guastare l'istituzione, e la continua vigilanza dell'institutore, che tien gli occhi addosso al suo allievo per esplorare le sue nascenti disposizioni, e secondarle o reprimerle dove fa d'uopo. Posto tutto ciò, noi veggiamo la necessità dei *collegi* onde dare la prima educazione a coloro che si destinano al pubblico servizio.

Altre ragioni rendono necessari questi *collegi*. Molti genitori anche agiati o non sanno, o non possono, o non vogliono accudire alla educazione iniziante di cui parliamo. Essi dall'altra parte amano di collocare i loro figli in mani sicure. Più ancora molti figli di padri benemeriti della patria occupati nelle armate od orfani derelitti invocano un giusto soccorso da questa patria. Dunque ad ogni modo conviene dar loro ricovero in quel luogo nel quale imparino, e s'avvezzino ad essere *uomini* veramente *sociali*.

Ma perchè quest'istituzione ottenga il suo scopo, e per parte degli educatori non entri la trascuranza di coloro che sono certi del loro salario, facendo bene o male la loro parte, parmi che si

debba camminare fra i due estremi per i quali finora si è proceduto; vale a dire nè lasciare la briglia sul collo agli educatori, come ai professori delle università, nè sottoporli alla sorveglianza di tante persone *disparate* e non pagate *ad hoc*, come fu fatto nei regolamenti francesi (1). Siavi un capo incaricato di tutta la parte economica e disciplinare del collegio *interessato* a fare fiorire lo stabilimento, e residente sempre nello stesso. Abbia egli la cura di condurre con contratti formali da rinnovarsi ogni tre anni i maestri *inizianti*, i quali pure abbiano il diritto di dare la loro disdetta a tempo che il collegio si possa provvedere di un successore. Il salario dei maestri sia oltre un certo limite proporzionale al numero degli allievi che si trovano nel collegio, benchè non tutti della sua classe. Si facciano *pubblici* sperimenti, sotto il giudizio d'un apposito giuri, dei progressi di quegli allievi che saranno distinti in classi; si distribuiscano onori e premii tanto agli allievi segnalati quanto agli institutori; abbia il capo l'aspettativa certa di salire ad impieghi di maggiore lucro ed onore, o di godere di un onorato riposo; tutto si faccia sotto la suprema direzione della consulta di stato; e parmi che si potrà ottenere l'intento che bramiamo. Se per giudicare si richieggono molti, per amministrare si ricerca un solo. La consulta di stato, *tutta consacrata* a questo primo ramo della nazionale potenza, è già per noi un ottimo pronostico della cura maggiore di questa parte d'amministrazione alla quale altri magistrati distratti in altri affari importanti non possono prestare la dovuta attenzione, nè sorvegliare con un forte zelo e con continua provvidenza.

Quanto poi al direttore del collegio, se egli deve essere caricato di tutta la responsabilità, egli deve essere anche munito di tutt'i convenienti poteri. Egli dev'essere un buon padre di famiglia, esemplare, regolato e assiduo, per far prestare ai teneri al-

(1) Vedi *Code administratif*, compilato da FLEURIGEON, art. *Instruction publique*.

lievi affidati alle sue cure tutti i soccorsi e tutta la diligenza conveniente. Gli esercizi militari non debbono essere negletti, anzi debbono essere proseguiti in questa età; non tanto per le grandi viste di stato quanto anche per sollievo delle occupazioni mentali, per avvezzare di buon'ora i fanciulli al coraggio, alla regolarità, inspirar loro un senso di dignità, il punto d'onore, quale si conviene ad un cittadino d'una libera nazione.

### § 96

#### *Considerazioni generali su tutto il periodo dottrinale*

Dopo questi cenni generali sull'istruzione preparatoria, passiamo alla *dottrinale*. Noi attribuiamo il nome di dottrinale a questo secondo periodo non perchè in esso solo s'insegni la dottrina, ma perchè l'oggetto *proprio* di esso è quello di *somministrar* le *cognizioni* ad un cervello prima preparato. Viceversa appellammo la prima istruzione col nome di *preparatoria* non perchè in essa non si presti cognizione alcuna, ma perchè l'oggetto proprio di essa consiste nel dare una discioltura al cervello per la quale possa ricevere facilmente ed ordinatamente le future cognizioni. Del resto, come nella prima si ricevono lumi e affezioni, così nella seconda si riceve una maggior attitudine a pensare e a gustare. I due periodi dunque dottrinale e preparatorio si distinguono più dall'*intento e dal magistero dell'arte* che dalle idee speciali che si procacciano all'anima dell'allievo.

Per la qual cosa noi dobbiamo supporre che nella mente e nel cuor dell'allievo mediante l'iniziazione preesistano i buoni germi per tessere gli altri stami della istruzione dottrinale. Tutto ciò che non richiede che *occhi e memoria*, ed una facile *combinazione*, e *poco spazio ideale* si può supporre già impresso nel cervello dell'allievo. Gli elementi di geografia studiata sulle carte esistenti presso dell'allievo, la cognizione nominale di animali, di piante, di edifici, di utensili, di prospetti: il tutto dipinto agli

occhi; la denominazione delle figure geometriche piane e solide, le prime operazioni aritmetiche e simili, si debbono supporre già conosciute nel periodo iniziante. Si può supporre ancora una certa *agilità* a cogliere i primi rudimenti della istruzione dottrinale.

L'impero dei *sensi*, della *fantasia* e della *ragione*, a' quali sta sempre sotto la *memoria*, è un dominio continuato, le fasi del quale si succedono per una insensibile gradazione. Lo sviluppo mentale si dell'individuo che delle società e delle nazioni si fa col governo successivo di questi tre motori interni, talchè si potrà bensì *affrettare* il passaggio dall'uno all'altro, ma *evitarlo* giammai. Sarà dunque il massimo degli assurdi il volere nell'età dei sensi far entrare nel cervello umano ciò che può esser sol proprio dell'età della fantasia o della ragione, come pure in quella della fantasia far ricevere ciò che è sol proprio di quella della ragione. Questo massimo assurdo è appunto quello che predomina in tutti gli insegnamenti nostri moderni. Da ciò nascono le idee confuse, i concetti mostruosi, i giudizi falsi, i raziocinii disparati, i discorsi tumultuarii, le opinioni storte, ecc.

Facile è il passaggio dal regno dei sensi a quello della fantasia; difficile è quello dalla fantasia alla ragione. Qui per regno della ragione non intendiamo quello della comune ragionevolezza, ma bensì quello nel quale si acquistano le idee *intellettuali* scientifiche. Qui si nasconde un *magistero* tutto proprio, dal quale sorge la vera libertà e la potenza mentale umana. Le idee *astratte* esigono la forza d'un'attenzione *separante*, la quale fa le veci di un bulino anatomico o di un prisma divisore. Quando siasi riuscito a separarle, conviene lumeggiarle e annodarle a qualche segno, affinchè non ricadano nella massa concreta dalla quale mediante l'attenzione furono separate. Le idee generali poi conviene comporle artificialmente, radunando le idee astratte ed annettendovi il giudizio appartenere esse o a tutta una specie, o a tutto un genere, e vestirle pure di segni, ec. Queste manifatture mentali sono effettivamente piuttosto simboli che vere rappresentazioni, piuttosto estratti più o meno leggieri delle co-

se che immagini delle medesime. Esse servono a svegliare una *indefinita memoria* delle idee individuali alle quali furono associate. Esse vengono poi risvegliate dai segni ai quali furono annodate. Mediante questa preparazione interna la mente umana viene *sottratta* dal corso fortuito delle esterne circostanze, nè più è costretta a ricevere *passivamente* i fantasmi presentati dai sensi; ma può agitare, raffazzonare e impastare a suo talento gli estratti da lei posseduti. Nell' incominciarsi così il regno della sua *libertà*, incomincia pure quello della sua *potenza*. Questa tanto più s' estende quanto più si moltiplicano le combinazioni delle idee *tratte dai fatti*. Ecco allora il regno della intelligenza e della libertà: ma ecco nello stesso tempo per qual *difficile* ed *energico* magistero si acquista. Corta è l'umana comprensione; tempo e fatica esige la formazione delle *giuste* idee astratte e generali. Se lasciamo di usar questa fatica, il cervello si paralizza, e non ha luogo che una memoria passiva che raduna piuttosto un magazzino di materie gregge che creare un' officina di comode manifatture. Ecco perchè *poche* e ben *digerite* debbono essere le idee elementari. Ora voi vedete il perchè il passaggio dal regno della fantasia a quello della ragione sia difficile.

Ma se tale è il magistero necessario per acquistare una buona intelligenza, noi veggiamo pure quale essere debba il *metodo* dell'istruzione dottrinale. La scienza è qualche cosa sol quando corrisponde ai fatti. La scienza non può nascere quando questi fatti rimangono inosservati o si lasciano isolati nella memoria. La scienza non può essere colta quando non si afferrano le idee *capitali* alle quali sono annodate le subalterne. La forza *rappresentativa* non risiede negli accessori e nei contorni, ma nei *principali* e nei centri. Dunque il miglior metodo della prima istruzione dottrinale consisterà nel *presentare i fatti* colle necessarie circostanze, e le *idee centrali* che compongono il corpo della scienza. Il di più in questo primo corso di studii sarebbe non solamente superfluo ma nocivo. Una mente novizia rimarrebbe

troppo caricata, confusa, incerta e imbarazzata del peso che le imponete. Essa non saprebbe cogliere quegli estremi pei quali si debbono pigliare e maneggiare le dottrine comunque esatte. Per la qual cosa l'orditura prima deve essere larga, netta, luminosa, ben tessuta, completa, composta delle sole grandi membrature, e non caricata di accessori e di particolari. Ecco le qualità dei buoni elementi nelle scienze e delle buone *istituzioni* nelle arti. Ma ecco pure il perchè sia necessario di contenersi dappprincipio entro i confini di questi elementi e di queste istituzioni.

Gli elementi e le istituzioni non contengono veramente i primi *dati* d'una scienza da scoprirsi, ma bensì gli ultimi *risultati* della scienza già scoperta. Il miglior insegnamento scientifico consiste nel procedere nella fabbrica intellettuale come nelle materiali. Pigliate le cognizioni dell'allievo; consideratele come tanti *addentellati* ai quali attaccare la fabbrica che dovete proseguire. Gli elementi non siano che il *disegno* architettonico che dovete eseguire: l'insegnamento sia la effezione di questo disegno. Battete la via dell'*invenzione*, ma con passi rapidi e sicuri; *conducete per questa strada l'allievo*: ecco in che consiste il vero, il rapido, il semplice, il concatenato, il proficuo *metodo* d'insegnare le dottrine.

Per battere la via dell'invenzione convien *proporre* il soggetto della ricerca, *analizzarlo, ricomporlo, connetterlo*. DISTINGUERE e CONNETTERE sono le due funzioni colle quali si deve perpetuamente esercitare la mente dell'allievo, anche nelle cose note a voi e ignote a lui. Convien dunque proporre le cose come da scoprirsi e non come scoperte. Quando *proponete* una *definizione*, domandate *che cosa sia* il tale oggetto. Se è fisico, descrivetelo; se è morale, deducetelo da'suoi rapporti: il risultato sia la definizione. Fate ricalcare più volte la strada da voi fatta dall'allievo, finchè l'abbia percorsa a dovere, e non procedete avanti finchè non sia franco in questa prima operazione. Dopo questa funzione la più importante è quella di connettere. Qui sta

la ginnastica intellettuale, qui tutta l'industria degli institutori; qui tutta la diligenza degli allievi, esercizi, esercizi e poi esercizi: altrimenti tutto è perduto.

Ma i vostri elementi e le vostre istituzioni non sono che orditure primordiali per *abilitare* l'allievo a divenir *consumato* nella scienza. Debbono dunque questi elementi contenere tutti i *sussidii* necessari ad un uomo nuovo onde giungere *da sè stesso* alla compiuta scienza. Questi sussidii quali sono? Eccoli: 1° Proposta esatta e ben circoscritta del soggetto. 2° Partizione primaria ed unita del corpo dell' arte o della scienza. 3° Buone e dimostrate definizioni delle idee cardinali del vostro soggetto. 4° Principii fondamentali della teoria, o regole più generali dell' arte. 5° Indicazione degli autori che trattarono pro o contro delle materie proposte.

Puerile, inopportuna e biasimevole sarebbe la smania di citare e agitare opinioni di autori nel dar gli elementi. Oltrechè si ritarda soverchiamente il progresso, si confonde il nesso logico concatenato ed unito della scienza. Potrà, se vorrà, in ore staccate e per via di discorsi accademici il professore acquistarsi col' arco della schiena la gloria di erudito.

Bastino questi pochi cenni generali su tutta quanta l'*istruzione dottrinale*. Io gli avrei in un' opera come questa intieramente ommessi, se il mio cuore non fosse compreso dal più profondo sdegno e dolore per lo stato deplorabile nel quale giace l' insegnamento odierno, specialmente in Italia. Le nuove generazioni ogni dì più ripiombano in uno stato grossolano, materiale, inerte, che ci avvicina alla condizione dei bruti. Tutto ciò che s'innalza sopra la sfera del sensibile, del fantastico, del concreto, spaventa, ributta, o viene respinto con isdegno, con disprezzo ed anche con derisione. Metafisica è parola di scomunica. Moralità e pregiudizio è la stessa cosa. Raziocinio e imbroglio è quasi sinonimo. Col vantare incivilimento avremo dunque acquistato il privilegio d' imbestiarci? Noi deridiamo i nostri padri perchè si perdevano nelle sottigliezze e nei sillogismi scolastici; ma dov' è l'a-

*eume*, la *vigoria*, l'*agilità* mentale dei padri nostri? Sia pur vero che futile fosse la loro filosofia; ma il loro spirito era tanto più penetrante, robusto e attivo. Applicato a cosa di vera utilità, come la buona fisica, la morale e la politica, ammassava que' tesori che per noi rimangono infruttiferi.

Ma dacchè derivò lo stato che deploriamo? Dall'aver distrutto senza fabbricare. Perchè col sillogismo non si scopre nulla, fu lodata ma non praticata l'analisi, e il sillogismo fu abbandonato. Ma se il sillogismo non avvezza a scoprire, avvezza a connettere e a dimostrare. Se il sillogismo non serve a definire, serve ad esercitare, a rendere agile e attiva la mente; e nelle cose positive, cioè le più comuni della vita, e nelle contenziose, egli è tutto e poi tutto.

Ma io mi accorgo di predicare al deserto, io m'accorgo di andare incontro ai sarcasmi degli scioli, degli infarinati, dei presuntuosi, degli eruditelli coperti di frammenti e di arguzie stralciate da una neghittosa lettura. Non mi importa niente. Io avverto soltanto il gran bisogno d'una pronta riforma di studii e d'una mano gagliarda per eseguirla.

## § 97

### *Considerazione sul primo periodo scolastico dottrinale*

Ma questa riforma come potrà essere *eseguita*? Potrà essere (io rispondo) efficacemente e prontamente eseguita *precipua-*  
*mente* col *ben ordinare* il metodo d'insegnamento del *primo periodo dottrinale* scolastico, con tutti quei mezzi che stanno in mano d'un governo. Dico che questa riforma sarà pronta ed efficace precipua-  
*mente* colla buona ordinazione del metodo sopra detto: ed eccone la dimostrazione. È certo in primo luogo che il periodo di questo insegnamento occupa molto tratto di quell'età che dicesi adolescenza, ciò che comprende gli anni che passano dai dodici fino ai diciotto. Havvi una pubertà mentale come una pu-

bertà corporale. L'una è contemporanea all'altra. Se la mentale si sviluppa male, l'uomo è per tutta la vita mentalmente debole, gretto, sterile; all'opposto, se si sviluppa bene, egli è mentalmente robusto, agile e fecondo. Egli col corredo di poche cognizioni può fin anche da sè stesso intraprendere e compiere gli altri studii *speciali*, necessari all'esercizio di certe professioni e funzioni, i quali per lo più sono *positivi*. Una ripetuta esperienza conferma questa osservazione.

Ciò non è ancor tutto. A chi profondamente meditò sull'indole e la filiazione di tutte le scienze, specialmente pratiche, balza tosto agli occhi che le nozioni, i principii, le regole fondamentali che giocano nei rami i più lontani, appartengono o derivano dal fondo principale di quella storia e teoria che compone questo insegnamento *generale*. Più ancora quando in questo periodo siasi contratto l'abito di distinguere e connettere, quest'abito per tutte le scienze, per tutte le arti, per tutta la vita, si può dire assicurato per sempre. Altro non occorre più che tenersi in esercizio per conservarlo. Una logica così detta *naturale* e puramente casuale non equivarrà mai a quella logica robusta, diretta e sicura, la quale *abituata* a cogliere a primo colpo d'occhio in ogni subbietto le idee principali, ad afferrare i principii regolatori, a distinguere le discrepanze conciliabili, a rigettare a' partiti incompatibili, ec. Senza di quest'abito non vi può essere nè genio legislativo, nè prudenza amministrativa, nè antivedenza sovrana. Un empirismo cieco, un'esitazione ondeggiante tien luogo dell'illuminata provvidenza e della risoluzione sicura. Dalle quali cose parmi poter conchiudere che la bramata riforma verrà in massima parte eseguita col ben ordinare l'*istruzione generale* che forma il primo periodo dottrinale scolastico di cui parliamo.

E per viemeglio persuaderci della verità di questa conchiusione, veggiamo *quali siano le dottrine* e le esercitazioni comprese in questo insegnamento. Il cielo, la terra, l'uomo essere debbono i soggetti sui quali versar deve l'insegnamento di questo periodo. Cogliere in tutti questi campi quelle nozioni che servir dovranno

alle dottrine speciali, sarà il frutto di questo insegnamento. In ognuno di questi campi dovremo sempre occuparci di due cose: la *storia* elementare e la *filosofia*. Entrambe costituiranno la scienza.

Non confondiamo la scienza *prescelta* colla scienza possibile. Per aver una *data* scienza riguardante un dato oggetto non si ricerchi di conoscere *tutto ciò* che si contiene in esso, ma di conoscere ciò che in lui vogliamo scoprire. Questo è così vero che la stessa cosa può formare argomento di più e più scienze. Una montagna per esempio può essere oggetto della *geologia*, della *mineralogia*, della *botanica*, dell'*ottica*, ec., ec. Che cosa è dunque ciò che caratterizza una data scienza? *L'oggetto della ricerca*. Dunque l'oggetto *logico*, e non il materiale, forma il *nominativo* (dirò così) della data scienza. Ciò postosi, determinano incontanente i confini dell'insegnamento dottrinale comune da noi diviso. Se è vero che si vuole un'instruzione comune alle dottrine speciali proprie alle date professioni o funzioni; se in questa instruzione si vuole la maggior rapidità ed economia, dunque in questo insegnamento generale altro non si dovrà proporre che quelle dottrine comuni che servir possono alle scuole speciali divise.

L'ordine dell'insegnamento è tracciato dalla stessa natura. S'incominci dalle cose sensibili e particolari, e si passi alle astratte e generali. Dopo aver data la poca storia ragionata astronomica senza calcoli, ma colla effettiva osservazione, si passi a presentare in un sol corpo e come in una scala graduata lo spettacolo della natura. *La contemplazione della natura* di Bonnet, corredata almeno di figure, basta a questo intento. Si passi poi a dare le dottrine di fatto le più istruttive della luce, dell'eteticità, del magnetismo, delle azioni atmosferiche e simili, con effettivi esperimenti e con brevi spiegazioni non miste di calcoli; si aggiunga la storia di altri fenomeni, e si passi indi alla teoria compendiosa delle forze fisiche, conosciuta sotto il nome di fisica generale. Dopo si potrà parlare della chimica e delle diverse sue funzioni, e

delle principali applicazioni pratiche. Chiudere deve il corso delle dottrine naturali una breve esposizione della meccanica della materia. Durante questo primo corso non lascerete di esercitare contemporaneamente l'allievo nella geometria piana e solida più ovvia, e nell'applicarle ai pesi, alle misure, ec., ec. Nulla qui soggiungerò del *metodo*, perchè di questo ho parlato abbastanza.

Dopo aver girato lo sguardo sull' immenso teatro delle cose *esteriori* per raccogliere le prime fonti delle dottrine speciali, ragion vuole che l'allievo ripieghi lo sguardo *sopra sè stesso* per istudiare *l'uomo interiore*. Dico l'uomo interiore, perocchè dell'esteriore avrà presa sufficiente notizia nel contemplare la esteriore natura. Dico poi l'uomo interiore piuttosto che l'*anima*, perchè tutte le funzioni interiori sono funzioni di *tutto* l'uomo come essere misto, e non del principio senziente isolato. Ciò premesso, io domando quali dovranno essere le *indagini*, il *metodo*, i *confini* di questo primo insegnamento? Quando parliamo dell'uomo interiore dobbiamo far conoscere tanto le prime *leggi di fatto* quanto le prime *leggi di ragione*, ossia di ordine e di dovere di questo uomo interiore. Domando dunque in primo luogo quale dovrà essere l'insegnamento riguardante le *leggi di fatto* dell'uomo interiore? A questa quistione soddisfo intieramente quando presento il *Saggio analitico sulle facoltà dell'anima*, di Carlo Bonnet. Volete voi procedere dal cognito all'incognito, dal semplice al composto, dal particolare al generale? Il libro di Bonnet vi presenta ad un sol tratto questi vantaggi colla sua statua. Da essa *propriamente* egli non ricava le prime teorie di fatto dell'uomo interiore, ma si serve di esse per renderne chiara e ordinata la generazione. Intendete voi di avvezzare la mente dell'allievo ad analizzare con diligenza, a definire con esattezza, a connettere con fermezza, a procedere con una catena continuata? In breve volete voi la più perfetta ginnastica possibile dell'umano intelletto? *Servitevi di Bonnet*. Bramate voi di far conoscere la natura e le più semplici *leggi di fatto* della intelligenza, e de-

gli affetti umani individuali? Servitevi, io vi ripeto, di Bonnet. Vi proponete voi finalmente di far apprendere la *meccanica dello stile* pensato, preciso, luminoso, originale? Servitevi, io conchiudo, di Bonnet.

Questa parte di studio non soffre divisione di attenzione. Egli d'altronde fatto colla guida di Bonnet racchiude tutti i vantaggi della perfetta istruzione. Si sospenda dunque lo studio delle matematiche, e si supplisca per sollievo contemporaneo colla semplice storia degli uomini illustri che si applicarono allo studio della natura fisica. Troppo presto sarebbe ancora parlare con discernimento dei filosofi nazionali. Nulla di più giovevole per incoraggiare gli allievi quanto mostrar loro che una somma celebrità fu acquistata quasi sempre con mezzi ordinari e molte volte a dispetto degli ostacoli.

Conosciute sufficientemente le leggi di *fatto* generali dell' uomo interiore, si passi senza intervallo ad insegnare le leggi di *ragione*. Altre di queste riguardano la *mente* ed altre il *cuore*. Esse si possono far camminare *parallele*, perchè i dati di amendue furono già premessi. Qui si tratta dell'*arte di pensare* e dell'arte di regolare gli affetti. Le dottrine sulla verità e l'errore, sulla certezza, la probabilità e il dubbio, sull'arte di arrivare alla certezza e su i diversi mezzi di prova per verificare i fatti, su la maniera di ragionare tanto sulle cose di osservazione quanto su le cose di riflessione, sono tutti insegnamenti che riguardano l'*arte di pensare*. Sorella di questa si è l'*arte di regolare gli affetti proprii e di altrui*, e specialmente quella di vivere in commercio di altri uomini. Qui è il luogo di dare il catechismo nazionale ragionato pel cittadino repubblicano. Il senso del diritto proprio sia reso efficace. Così creeremo l'ammirabile potere della *coscienza* privata e pubblica.

Eccole ultime discipline di questo periodo d'istruzione. Quando esse siano poste dopo le altre come si conviene a due *arti* le quali presuppongono le rispettive scienze, esse saranno apprese con facilità e con profitto. Quanto alla *logica*, l'allievo riandan-

do ciò che apprese e come si *comportò* nell'apprenderle, vedrà gli esempi pratici di quest'arte. Quanto alla *morale*, rammentando gli incontri avuti nella vita, e ponendo mente a ciò che nel *consorzio* de' suoi simili piace o dispiace, procaccia utile e onore, o danno ed infamia, potrà sentire l'importanza della disciplina appresa. La religione verrà indi in soccorso ad avvalorar tutto colla sua sanzione. Gli esercizi militari continuano sempre anche in questo tempo, sì per servire di sollievo alla mente, sì per giovare come esercizio di corpo, e sì per tener vivo lo spirito generoso.

Con questi brevissimi cenni ognuno può intendere quali siano le *materie*, il *metodo* e l'*ordine successivo* dell'insegnamento di questo primo periodo dottrinale scolastico. La gradazione dal sensibile all'astratto, dalla storia alla teoria, dal particolare al generale, è visibile. Non ho bisogno di avvertire che anche per l'insegnamento di queste dottrine in via di *sussidio* si possono istituire collegi ossia licei, ben inteso che si serbino le massime sopra spiegate tanto per la direzione interna quanto per gli esperimenti da farsi avanti il giuri. Debbo aggiungere solamente che questi collegi debbono essere pure case di pensione o di alunnato, ma non d'insegnamento. Siccome si vuole istituire in ogni capo luogo di dipartimento tutto il corso dottrinale minore, nel che si comprendono anche le scuole di giurisprudenza, e si vuole assicurare ai professori un fondo di stipendio da compensarsi dai contribuenti; così non si possono moltiplicare le scuole, e però i collegiali e gli altri debbono avere una scuola *comune*. Solo rimane a dividere e ripartire le materie e il tempo rispettivo dei corsi; ma ciò noi rimettiamo ad uno speciale progetto. Avverto solamente essere massimo abuso il moltiplicar le scuole e rendere contemporaneo ciò che deve succedersi. Vogliamo teste robuste, chiare, esercitate; e non infarinati per far pompa di leggerezze e di velleità. Pur troppo si disperde il vigor pensante e si affievolisce la morale energia con tante e tante scuole contemporanee.

## § 98

*Riflessioni confermanti la scelta delle materie componenti  
l'istruzione scientifica generale. Cautela costituzionale re-  
lativa*

Sopra fu osservato che le circostanze alle quali l'istruzione pubblica deve adattare le sue provvidenze sono quelle della capacità naturale degli apprendenti in relazione alle scienze *prescelte*. La scelta poi delle scienze è determinata dal bisogno che ha la società ed il governo di aver uomini i dotati di certi lumi. Qui dunque abbiamo rapporti complicati a' quali conviene ad un sol tratto servire. Il *fine* che si vuole ottenere si è l'*acquisizione* più breve, più facile, più proficua della scienza prescelta. Arbitrarij non possono dunque essere i mezzi di acquistarla, ma necessarii. Le scienze sono una meta fissa alla quale conviene tendere per la via più breve, più facile e più proficua. Questa *via* è segnata dalla natura e *filiazione* stessa delle cognizioni, indipendentemente da ogni umano arbitrio. Fatta dunque la scelta della scienza, l'*ordine dell' insegnamento* viene tracciato imperiosamente dalla stessa necessità. Ma la *scelta* delle dottrine non è dal canto suo *arbitraria*; ma è rigorosamente *necessaria*, perchè è determinata dal bisogno d'aver uomini illuminati e capaci ad esercitare *certe professioni* e a disimpegnare *certe funzioni pubbliche*. Dunque nell' argomento della pubblica istruzione, seguendo queste norme, noi seguiamo in massima i dettami della *necessità*, come ci proponemmo fin da principio. L'unica questione dunque che rimane consiste tutta nel sapere *quali siano le dottrine e le pratiche necessarie* ai bisogni sociali e governativi; e quali siano i *metodi* più brevi, più facili e più proficui per farle apprendere.

Nello sciogliere queste quistioni in generale si può forse più o meno variare a norma del vario stato e del grado di lumi delle società: ma anche qui si può usare d'un criterio almeno negativo. Qual è questo criterio? Tutto ciò che non influisce davvici-

no sulle relazioni *esterne* fra uomo e uomo, non può cadere sotto la sfera delle dottrine delle quali un governo debbasi prender cura. Dunque le pure teorie speculative cosmologiche, le matematiche di lusso, quelle di curiosità lapidaria, cronologica e simili, non possono nè debbono far agire direttamente il nostro governo. Dunque egli limitare si deve alle dottrine che toccano direttamente il consorzio umano e riguardano l'arte di governare.

Ma anche qui vi sono certi limiti. Come non vi sono scuole pubbliche di cucina e di giardinaggio, così non vi sono nè vi debbono essere scuole pubbliche di traffico mercantile e di mestieri, quantunque queste cose tocchino direttamente il consorzio umano. Ognuno deve procurarsi le cognizioni necessarie per fare il meglio che può. Quale dunque sarà il criterio che determinerà la scelta delle dottrine da dirigersi a preferenza dal governo? La *necessità di prevenire certi mali o danni* che diventerebbero irreparabili se si lasciasse un' illimitata libertà d'istruzione; la *necessità di dare certi soccorsi e direzioni per abilitare a certe funzioni necessarie*, per le quali, se il governo non si prendesse cura dell' insegnamento, o sarebbe impossibile o puro caso l'acquistare la necessaria *idoneità*. Per intender meglio la cosa, scendiamo agli esempi. Nella sfera *morale* le istituzioni religiose e la polizia irenarchica, e nella sfera fisica la polizia medica, e quella contro gli altri disastri, sono cose dettate dalla *prima specie di necessità*; e però *l'insegnamento* delle dottrine e dei precetti relativi a queste cose debbono essere procurate, protette ed assicurate dal governo. La *seconda specie di necessità* si verifica in tutto ciò che riguarda l'arte militare, la diplomazia, le finanze, il regime costituzionale, la legislazione, l'amministrazione, la giurisprudenza, l'arte di educare, ecc. L'ordinare bene queste cose non può risultare che da una sola delle infinite combinazioni possibili. Il possedere i lumi e le pratiche *uniche* convenienti a queste cose non può risultare che dall'azione di certi stimoli fattizii del governo e dalla direzione *unica* del governo, come ognun sa. L'insegnamento quindi relativo è dettato dalla seconda specie di necessità sopra distinta.

Poste dunque queste istituzioni per le quali richieggonsi lumi e perizia, ne verrà che le dottrine e le arti relative costituiranno il primo scopo e l'ultimo termine dell'insegnamento. Dunque svolgendo le cognizioni *proprie* alle rispettive dottrine speciali, e segnando quelle altre che si debbono *presupporre*, ne sorgerà necessariamente il *catalogo* netto, ossia meglio l'albero tutto unito delle dottrine di pubblica competenza. In esso la filiazione logica discendendo dallo scopo ai mezzi, segna tutto il corso graduale delle rispettive dottrine fino allo stato di primitiva ignoranza dell'apprendente.

Con queste norme noi possiamo ad un tempo stesso determinare l'istruzione speciale, e confermare la generale. Posti di fatti come necessari alla società incivilita, per esempio gli studii morali e politici, si trova ch'essi presuppongono come indispensabile la scienza delle leggi di fatto e delle leggi di ragione dell'uomo sì interiore che esteriore per provvedere ai bisogni, dirigere le passioni, e servire ai diritti degli uomini associati. E siccome l'arte umana non può agire che sulla natura e prevalersi della forza della natura, così è costretta, prima di passare alle arti speciali, d'indagare quali siano le forze e le leggi di questa natura per farle agire a suo vantaggio. Quando può fissare una determinata *misura* nelle cose, l'uomo può ridurre ad arte il fisico suo impero. La scienza delle quantità si associa a tutte le arti umane, come certe sostanze che formano la lega o il *medium* delle composizioni materiali. Questa scienza dunque diviene una parte indispensabile dell'istruzione.

Noi dovevamo, rigorosamente parlando, procedere giusta l'ordine ora indicato. Noi dovevamo per esempio dire essere necessaria la medicina, la chirurgia, la farmacia, tanto per il privato quanto per la società; così pure essere necessaria la giurisprudenza, la legislazione, la politica, sì interna che esterna, e così del resto. Poste queste cose, dovevamo dalle viscere di queste arti ricavare quali dottrine necessariamente si presuppongano per poterle esercitare con discernimento. Trovate queste dottrine *antecedenti*, dovevamo vedere se esse si colleghino in un *fascio*

solo e formino un solo tronco. Allora avremmo dovuto circoscrivere tutto l'orbe scientifico di questa dottrina *comune antecedente*. Ciò fatto, sarebbe stato necessario di cercare le *radici* prime di questa stessa dottrina *comune*, e andare indietro fino alle primitive cognizioni della fanciullezza.

Descritto così in ordine inverso l'albero delle materie, si doveva passare a tracciare l'ordine e il metodo dell'insegnamento, incominciando fino dalla prima età dell'allievo; e così dalle radici ascendere al tronco, e dal tronco ai rami, fino all'ultimo esercizio delle professioni e funzioni sociali e governative. Questo era il metodo che io avrei dovuto usare per avvalorare con una rigorosa dimostrazione il mio sistema d'insegnamento rispetto alla scelta e l'ordine delle dottrine. Ma siccome la filiazione logica delle dottrine di pubblico servizio è abbastanza nota, o si fa nota solo coll'accennarla; e dall'altra parte io trattar non ne poteva di proposito, ma solamente nei rapporti della politica costituzione: così io ho incominciato col dare addirittura la scala dell'istruzione pubblica necessaria dalla fanciullezza in avanti, tenendo però sempre d'occhio tanto l'albero logico sopra indicato, quanto le capacità naturali degli apprendenti. In questa scala io ho accennato le materie per una indicazione generica e a un dipresso, e come si suol dire non *tassativamente*, ma *dimostrativamente*; talchè ho lasciato il più largo campo tanto a innestare le materie speciali quanto a dividere i gradi dell'istruzione. A coloro ai quali toccherà di proporre e di decretare le leggi ed i regolamenti di pubblica istruzione, io lascio questa cura subalterna. A me basta aver abbozzato qualche tratto generale per fondare in questo ramo importante alcune massime direttive, le quali dovranno essere ridotte in canoni positivi costituzionali.

Gravissima omissione sarebbe quella di non fissare le massime costituzionali colle quali la legislatura dovrà sistemare tutto l'andamento della pubblica istruzione. Non solamente l'*importanza* di questa parte suprema richiama tutte le precauzioni d'una costituzione *istruita*, ma la richiama eziandio l'ostinata re-

sistenza che ci dobbiamo aspettare dall'oscurantismo interessato, da una venerazione balorda e dai pregiudizi personali degli stessi legislatori. Nel secolo in cui viviamo i cospiratori contro la libertà dei popoli si sono tutti aggruppati intorno al cervello del corpo sociale per contrastarne il possesso alla filosofia. Ivi stretti in una falange unita, sono pronti a sostenere l'ultimo e il più ostinato combattimento. Ministri, preti, aristocratici comandano la falange; abitudinari, ignoranti e comprati compongono le file. La possanza nazionale deve dissipare quest'orda di carcerieri della specie umana, e strappar loro di mano le catene colle quali hanno fin qui trascinato le generazioni. Ma nello stesso tempo questa nazione deve ben osservare in quali mani essa riponga il più prezioso e il più possente stromento della sua sorte presente e futura; o almeno deve prevenire le aberrazioni e gli arbitrii dei pregiudizi inseparabili da una generazione ascendente, la quale non sia giunta ancora all'ultimo stato della intellettuale perfezione. Io mi spiego: la divisione della scienza e delle arti è inseparabile dal progresso dell'incivilimento. È proprio ad ogni uomo e ad ogni professione di apprezzare la dottrina e l'arte da sè coltivata sopra le altre tutte. Avendo quindi il potere di ordinare l'insegnamento, ella sacrifica tutti gli altri rami al suo ramo prediletto. Ciò che fu fatto dai Zeologi nostri, come nota Smith (1), fu più o meno fatto da coloro che ebbero una prepotente influenza sull'ordinazione degli studi. Solo un uomo di genio superiore può ad ogni ramo assegnare la dovuta competenza. Siccome dunque si sogliono chiamare i dotti a progettare leggi e regolamenti sulla pubblica istruzione, così per temperare le loro *affezioni*, anche di buona fede, è necessario che la costituzione indichi certe basi.

Ecco l'ultimo motivo che rende necessarie le massime delle quali ho parlato.

(1) *Richesses des nations*, liv. V, chap. I, article second.

FINE DELLA TEORIA SPECIALE E DEL TOMO I

ROMAGNOSI *La Scienza delle Costituzioni*. Vol. I.

59



...



# INDICE DELLE MATERIE

---

INTRODUZIONE . . . . .	I
------------------------	---

## PARTE I

### TEORIA GENERALE

---

#### CAPITOLO I

##### INTENTO E NECESSITÀ DI UNA COSTITUZIONE MONARCHICA

§ 1 <i>Fine universale di qualunque istituzione di governo . . . . .</i>	1
§ 2 <i>Fine particolare delle costituzioni monarchiche. . . . .</i>	2
§ 3 <i>Del temperamento dei poteri . . . . .</i>	3
§ 4 <i>Motivi speciali che rendono necessario il temperamento dei poteri del governo monarchico . . . . .</i>	4
§ 5 <i>Continuazione. —Necessità perpetua di guarentirsi dal dispotismo ministeriale . . . . .</i>	6

## CAPITOLO II

COME SI POSSA ORDINARE UNA COSTITUZIONE NAZIONALE  
SALVA LA PREROGATIVA REALE

§ 6	<i>Avvertenze preliminari</i> . . . . .	9
§ 7	<i>Carattere essenziale d'una costituzione</i> . . . . .	11
§ 8	<i>Antagonismo e sua azione sull'autorità reale.</i> . . . .	12
§ 9	<i>Come definire la necessità di temperar l'autorità regia</i> . . . . .	14
§ 10	<i>Limiti dell'antagonismo</i> . . . . .	16
§ 11	<i>Conseguenza per la limitazione del potere gover- nativo.</i> . . . . .	17
§ 12	<i>Obiezione e risposta sui limiti della prerogativa</i> . . . . .	ivi
§ 13	<i>Limiti indefinibili dell'autorità del governo</i> . . . . .	19
§ 14	<i>Conseguenze di diritto.</i> . . . . .	20

## CAPITOLO III

CONSIDERAZIONI GENERALI SUI MEZZI DI COMBINARE  
L'ANTAGONISMO COLL'OTTIMO REGIME

§ 15	<i>Primo mezzo. — Illuminar la mente dei tutori na- zionali</i> . . . . .	21
§ 16	<i>Secondo mezzo. — Guadagnare il cuore</i> . . . . .	23
§ 17	<i>In che consiste l'azione propria dell'antagonismo costituzionale</i> . . . . .	24
§ 18	<i>Avvertenze speciali al governo rappresentativo. Necessità d'una doppia garanzia</i> . . . . .	26

## CAPITOLO IV

## DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE

- § 19 *Simultaneità e fondamento della duplice garanzia.* . . . . . 28
- § 20 *Ultimi poteri riservati alla nazione.* . . . . . 29
- § 21 *Decretare la costituzione.* . . . . . 30
- § 22 *Conoscere l'andamento dell'amministrazione.* . . . . 32
- § 23 *Facoltà conseguente. Libertà e pubblicità di parlare e di scrivere.* . . . . . 35

## CAPITOLO V

CONTINUAZIONE DELLE PREVARICAZIONI DEGLI ANTAGONISTI  
COSTITUZIONALI E DEI MODI DI PREVENIRLE

- § 24 *Rimedi generali.* . . . . . 38
- § 25 *Conseguenza. Modo di prevenire le prevaricazioni nella classe legislativa dei dotti.* . . . . 40
- § 26 *Modo di prevenire le prevaricazioni nelle classi dei possidenti.* . . . . . 43
- § 27 *Errore comune da evitare.* . . . . . 47
- § 28 *Continuazione. — Dell'esame sui modi di prevenire le prevaricazioni dei deputati possidenti.* . . . . 49
- § 29 *Punizione e garanzia personale dei funzionari pubblici.* . . . . . 52

## CAPITOLO VI

GARANZIA PERSONALE E REALE, POLITICA E CIVILE  
DEI CITTADINI

- § 30 *Quadro della polizia arbitraria.* . . . . . 54
- § 31 *Del modo di tutelare la libertà individuale contro gli atti non prefinitivi della polizia.* . . . . . 56
- § 32 *Dei casi che si possono assoggettare a regole fisse.* 59
- § 33 *In chi convenga collocare il primario esercizio della polizia personale sui cittadini.* . . . . . 60
- § 34 *Della tutela della libertà individuale nell'esercizio della giustizia.* . . . . . 63
- § 35 *Della giurisdizione inglese per giurati popolari, suoi inconvenienti assoluti.* . . . . . 65
- § 36 *Della giurisdizione per tribunali collegiali e sue garanzie.* . . . . . 68
- § 37 *Delle affezioni dei membri dei tribunali e loro rimedio.* . . . . . 69
- § 38 *Degli avvocati e patrocinatori in relazione alla tutela politica e civile.* . . . . . 71
- § 39 *Garanzia reale.* . . . . . 73
- § 40 *Garanzia del diritto di far grazia.* . . . . . 75

## CAPITOLO VII

DEI POTERI COSTITUZIONALI DELLA MONARCHIA  
NAZIONALE

- § 41 *Prospetto dei principali poteri indispensabili della monarchia nazionale rappresentativa.* . . . . . 78
- § 42 *Del potere determinante.* . . . . . 79
- § 43 *Come si possa ottenere sicuramente la proposizione*

	<i>della legge senza mezzi coattivi . . . . .</i>	82
§ 44	<i>Dei sussidi, delle guerre, delle paci, ecc. . . . .</i>	87
§ 45	<i>Del potere operante. . . . .</i>	96
§ 46	<i>Continuazione. — Divisione dei ministeri. Consiglio di reggenza. . . . .</i>	99
§ 47	<i>Continuazione. — Limiti nella facoltà di nominare alle cariche dello stato. . . . .</i>	101
§ 48	<i>Del potere postulante. . . . .</i>	104
§ 49	<i>Del potere moderatore. . . . .</i>	107
§ 50	<i>Del potere giudicante . . . . .</i>	109
§ 51	<i>Della giurisdizione delle persone che godono della garanzia costituzionale . . . . .</i>	111
§ 52	<i>Dei tribunali comuni . . . . .</i>	112
§ 53	<i>Dell'organizzazione dei tribunali comuni in relazione all'ordine delle procedure . . . . .</i>	113
§ 54	<i>Dello stabilimento d' un tribunale per la ragione economica di stato . . . . .</i>	115
§ 55	<i>Del potere certificante. . . . .</i>	116
§ 56	<i>Del potere costringente . . . . .</i>	117
§ 57	<i>Come possa essere costituito il potere costringente in mira alla garanzia costituzionale. . . . .</i>	119
§ 58	<i>Del potere predominante. . . . .</i>	121
§ 59	<i>Della intelligenza politica . . . . .</i>	123
§ 60	<i>Necessità degli stabilimenti di scienze politiche civili . . . . .</i>	126
§ 61	<i>Idea completa dell' opinione pubblica e della sua possanza. . . . .</i>	128
§ 62	<i>Dell'attivazione graduale dei poteri costituzionali in conseguenza del graduale impero dell' opinione pubblica . . . . .</i>	131
§ 63	<i>Del primo mezzo generale col quale si può attivare e mantenere la costituzione e l'opinione pubblica. — Postulazione . . . . .</i>	135
§ 64	<i>Continuazione. — Della postulazione delle cariche costituzionali ne' giorni nostri . . . . .</i>	137

## CAPITOLO VIII

## DELLA SOLIDITÀ DELLA COSTITUZIONE

- § 65 *Soggetto di questo capo* . . . . . 144
- § 66 *Forza e durata massima della monarchia progettata* . . . . . 146
- § 67 *Della forza e durata della costituzione, in quanto risulta dalla ordinazione dei sommi poteri* . 147
- § 68 *Del richiamo dei governi presso i loro principii* . 148
- § 69 *Della forza e durata della costituzione, in quanto risulta dalla sua opportunità* . . . . . 150
- § 70 *Della forza e durata della costituzione in quanto risulta dalla protezione popolare* . . . . . 152
- § 71 *Della forza e durata della costituzione in quanto risulta dal diritto riservato alla nazione di cangiarla e dalla distribuzione energica e soggezione dei poteri delegati* . . . . . 155
- § 72 *Della vigilanza costituzionale* . . . . . 159

## CAPITOLO IX

## DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI SUSSIDIARIE

- § 73 *Soggetto di questo capo* . . . . . 165
- § 74 *Intento e mezzi delle istituzioni sussidiarie e popolari* . . . . . 168
- § 75 *Istruzione popolare. Sua necessità* . . . . . 169
- § 76 *Continuazione. — Altro motivo che rende necessario la istruzione morale e politica del popolo* . 172
- § 77 *Materie, persone e metodo d'istruzione popolare. Scuole primitive* . . . . . 174
- § 78 *Dell'istruzione religiosa in generale* . . . . . 175

§ 79	<i>Dell'istruzione politica per mezzo del cristianesimo e del suo clero . . . . .</i>	177
§ 80	<i>Quanto possa il cattolicesimo servire ad alimentare l'istruzione politica primitiva . . . . .</i>	179
§ 81	<i>Aspetto sotto del quale si considera qui la sussistenza . . . . .</i>	180
§ 82	<i>Provvidenze dirette riguardanti la sussistenza. Base fondamentale di diritto pubblico . . . . .</i>	181
§ 83	<i>Garanzia reale della costituzione circa il regime della proprietà e la polizia abituale annonaria. . . . .</i>	ivi
§ 84	<i>Dei mezzi di sussistenza speciali a certe classi del popolo . . . . .</i>	183
§ 85	<i>Necessità dell'attitudine militare della nazione nella monarchia temperata . . . . .</i>	186
§ 86	<i>Condizione ed effetti della milizia civile . . . . .</i>	190
§ 87	<i>Massime costituzionali per iniziare la milizia civile . . . . .</i>	192
§ 88	<i>Dell'associazione agli affari pubblici dei contadini e degli artigiani . . . . .</i>	193
§ 89	<i>Continuazione.— Associazione degli artigiani agli affari pubblici . . . . .</i>	196
§ 90	<i>Conchiusione . . . . .</i>	198

277. La costituzione politica per essere del cristianesimo e del diritto . . . . . 177

278. La costituzione politica primitiva . . . . . 179

281. Quello sotto del quale si considera qui la costituzione . . . . . 180

282. Proprietà diretta e indiretta in costituzione . . . . . 181

283. Proprietà di diritto pubblico . . . . . 181

284. Proprietà della costituzione circa il regime della proprietà e la forma costituzionale . . . . . 181

285. Proprietà di costituzione speciale a certe classi del popolo . . . . . 183

286. Necessità dell'attribuzione militare della ragione nella monarchia temporale . . . . . 186

287. Costituzione ed effetti della milizia civile . . . . . 190

288. Massime costituzionali per istituire la milizia civile . . . . . 192

289. Dell'attribuzione agli uffici pubblici del contabile e degli altri . . . . . 193

290. Costituzione — associazione degli uffici agli uffici pubblici . . . . . 196

291. Costituzione . . . . . 198

292. Costituzione . . . . . 198

293. Costituzione . . . . . 198

294. Costituzione . . . . . 198

295. Costituzione . . . . . 198

296. Costituzione . . . . . 198

297. Costituzione . . . . . 198

298. Costituzione . . . . . 198

# INDICE DELLE MATERIE

## TEORIA SPECIALE

### INTRODUZIONE

- I. *Idea, fine proprio, funzioni, necessità e fondazione di una costituzione politica. — Potere governativo e poteri pubblici. — Dispotismo. — Costituzione fiduciaria e costituzione instruita.* 201
- II. *Necessità e vantaggi della costituzione instruita.* 204
- III. *Forza armata ed affari esteri relativamente alla conservazione dell'esistenza del governo costituzionale.* . . . . . 208
- IV. *Universalità e molteplicità dei ritegni. Sua idea, sua necessità.* . . . . . 210
- V. *Massime fondamentali per istabilire a dovere i poteri tutelari.* . . . . . 212
- VI. *Del potere conservatore della costituzione. Forza nazionale illuminata.* . . . . . 215
- VII. *Del governo costituente. Attivazione graduale della costituzione. Sua opportunità e difficoltà. Sue massime direttive.* . . . . . 218
- VIII. *Basi organiche d'una costituzione nazionale rappresentativa.* . . . . . 221
- IX. *Ragione del titolo di repubblica nazionale rappresentativa.* . . . . . 224
- X. *Questione se l'unità dell'impero possa escludere il*

- dispotismo e convenire alla repubblica. — Dei requisiti dell'impero . . . . . 226*
- XI. Continuazione. — *Da che risulta in fine il potere dell'impero . . . . . 227*
- XII. Continuazione. — *Differenza fra la sovranità e l'impero . . . . . 229*
- XIII. Continuazione. — *Distinzione dell'imperante dall'impero . . . . . 230*
- XIV. Continuazione. — *Come si possa associare lo stato repubblicano coll'unità dell'impero . . . 231*
- XV. *Dichiarazione finale . . . . . 234*

## PARTE II

### TEORIA SPECIALE

#### LIBRO I

##### DELLA SCELTA E DELL'ORDINAZIONE DEI SUPREMI POTERÌ GOVERNATIVI DELLA REPUBBLICA NAZIONALE RAPPRESENTATIVA

#### CAPITOLO I

##### NECESSITÀ DELLA MONARCHIA EREDITARIA NELLE NAZIONI INCIVILITE DI EUROPA

- § 1 *Di quale monarchia e di quale repubblica conven-  
ga ragionare . . . . . 240*
- § 2 *Condizioni indispensabili d'una repubblica rap-  
presentativa posta a paragone della monarchia  
temperata . . . . . 241*

- § 3 *Necessità di preferire in Europa la monarchia temperata alla più perfetta repubblica rappresentativa* . . . . . 243
- § 4 *Ultima conferma* . . . . . 245
- § 5 *Necessità del principato ereditario* . . . . . 246
- § 6 *Criterio fondamentale per decidere la quistione della preferenza del principato elettivo all'ereditario. — Dell'opinione di Rousseau* . . . . . 250
- § 7 *Possibilità di frenare il poter principesco ammesa da Rousseau* . . . . . 252
- § 8 *In quale sistema si deve considerare il principato ereditario per qualificarlo come compatibile o incompatibile colla libertà* . . . . . 253
- § 9 *Risposta diretta ai motivi di Rousseau* . . . . . 255
- § 10 *Continuazione* . . . . . 257
- § 11 *Provvidenze per l'ordine successorio dei re* . . . . . 259
- § 12 *Conchiusione e passaggio ad altre ricerche* . . . . . ivi

## CAPITOLO II

DELL'OPPORTUNITÀ DELLA MONARCHIA TEMPERATA  
NELL'EUROPA INCIVILITA

- § 13 *Cagioni e progressi della vita civile e sue forme diverse* . . . . . 261
- § 14 *Spiegazione della proposta opportunità della monarchia temperata* . . . . . 262
- § 15 *Ostacoli all'introduzione delle monarchie temperate in Europa. Servitù feudale, clericale, militare* . . . . . 264
- § 16 *Lotta della natura contro gli ostacoli suddetti* . . . . . 267
- § 17 *Indole, e andamento delle moderne monarchie europee* . . . . . 269
- § 18 *Consequenze per l'opportunità dello stabilimento delle monarchie temperate* . . . . . 271

## CAPITOLO III

## DIGRESSIONE SULLA NOBILTÀ NELLA MONARCHIA

## TEMPERATA

- § 19 *Dell' opportunità della costituzione rispetto agli stati esteri. Etnicarchia . . . . .* 275
- § 20 *Parti essenziali dell' etnicarchia . . . . .* 277
- § 21 *Parte fisica dell' etnicarchia adottata da celebri monarchi e ministri. . . . .* ivi
- § 22 *Della reintegrazione fisica delle nazioni avvenuta in Europa . . . . .* 279
- § 23 *Futilità della politica che prescinde dal principio dell' integrità nazionale. . . . .* 281
- § 24 *Della parte morale dell' etnicarchia. Sua necessità. Suoi vantaggi fra le genti. . . . .* ivi
- § 25 *Speranze relative allo stabilimento dell' etnicarchia. Conseguenze per l' opportunità della monarchia nazionale . . . . .* 284

## CAPITOLO IV

## CONSIDERAZIONI FONTAMENTALI SUL COMPLETO TEMPERAMENTO DELLA REGIA AUTORITÀ DELLA MONARCHIA NAZIONALE RAPPRESENTATIVA

- § 26 *Spirito eminente della parte organica . . . . .* 287
- § 27 *Carattere differenziale della monarchia nazionale rappresentativa . . . . .* 289
- § 28 *Quanto importi ad una nazione di riservarsi il diritto di sanzionare, alterare e proteggere la costituzione. — Esempi funesti del contrario nell' Inghilterra e nella Francia. . . . .* 291
- § 29 *Delle alterazioni alla costituzione. — Della par-*

- te fissa e della parte variabile.* . . . . . 295
- § 30 *Del diritto riservato alla nazione d'essere resa consapevole degli atti del governo. — Garanzia per gli affari segreti* . . . . . 297
- § 31 *Del diritto riservato alla nazione di conservarsi e di accorrere armata per difendere l'opera costituzionale e la sua indipendenza* . . . . . 299
- § 32 *Delle garanzie personali del popolo riguardanti l'esercizio dei diritti sovrani riservati* . . . . . 301
- § 33 *Necessità di un balia costituzionale* . . . . . 303
- § 34 *Schiarimenti e motivi sulla composizione e le attribuzioni del comitato di provvidenza.* . . . . 308
- § 35 *Come la riduzione da noi fatta del regio potere si concilii colla legittima prerogativa* . . . . . 310

## CAPITOLO IV

COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E GARANZIE DELL' ASSEMBLEA  
DEI DEPUTATI NAZIONALI

- § 36 *Composizione dell'assemblea dei deputati nazionali* . . . . . 317
- § 37 *Quali siano i poteri ingeniti e predominanti in ogni società.* . . . . . 318
- § 38 *Conseguenza per la ordinazione suprema dei poteri nei governi nazionali* . . . . . 319
- § 39 *Elementi e carattere essenziale del potere politico.* 321
- § 40 *Principii attivi ed opposti nelle varie classi della società, specialmente addette all'opinione dei beni e delle armi* . . . . . 323
- § 41 *Osservazione speciale sul potere politico* . . . . . 325
- § 42 *Necessità di ulteriori schiarimenti sul potere delle ricchezze* . . . . . 328
- § 43 *Influenza e capacità naturali politiche dei ricchi possidenti* . . . . . 329

- § 44 *Qual parte ed influenza assegnar si debba nella rappresentanza nazionale alla ricchezza immobiliare. . . . . 331*
- § 45 *Conseguenze pel concorso dei possidenti all'assemblea nazionale . . . . . 332*
- § 46 *Indole ed influenza naturale delle genti d'industria e di commercio . . . . . 334*
- § 47 *Conseguenze pratiche per la composizione dell'assemblea nazionale . . . . . 335*

## CAPITOLO V

## VERA IDEA DEL POTERE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

- § 48 *Questioni da discutersi. Prima questione sull'idea della nazionale sovranità . . . . . 337*

## PRIMA QUESTIONE

## QUAL IDEA CI DOBBIAMO FORMARE DELLA NAZIONALE SOVRANITÀ

## Dell'opinione di Rousseau

- § 49 *Dell'opinione di Rousseau. L'alienazione totale da lui voluta non è necessaria . . . . . 341*
- § 50 *La perfetta unione di Rousseau ripugna alla ragione ed alla vera libertà . . . . . 342*
- § 51 *Falsità e contraddizione del terzo argomento di Rousseau. . . . . 345*

## § 52

## SECONDA QUESTIONE

## ESAME DELLA SECONDA QUESTIONE

- § 52 *Dell' integrità perpetua del potere governativo* . . . 347
- § 53 *Potere assicurativo. Sua natura. Suo scopo* . . . 348
- § 54 *Del sistema rappresentativo moderno* . . . . . 350
- § 55 *Aspetti e limiti della moderna rappresentazione  
del potere assicurativo. — Dell' opinione di  
Sieyes.* . . . . . 352
- § 56 *Osservazioni sul divisamento di Sieyes. Criterio  
per distinguere il potere raffrenante delegato,  
dal potere raffrenante riservato* . . . . . 356
- § 57 *Condizioni fondamentali dell' atto costituyente il  
governo nazionale* . . . . . 359

## TERZA QUESTIONE

## IDEA SOMMARIA DELL' AUTORITÀ DELL' ASSEMBLEA NAZIONALE

- § 58 *Prime conseguenze relative alla composizione e  
garanzia dell' assemblea nazionale* . . . . . ivi
- § 59 *Necessità di negare all' assemblea l' iniziativa del-  
le leggi* . . . . . 360
- § 60 *Come nel nostro sistema si verifichi completamen-  
te la duplice bramata garanzia dell' assemblea  
nazionale* . . . . . 363

## CAPITOLO VI

DEL PROTETTORATO NE' SUOI RAPPORTI DI COMPOSIZIONE  
E DI GARANZIA COSTITUZIONALE

- § 61 *Della composizione, e delle funzioni proprie e precipue del protettorato . . . . .* 365
- § 62 *Necessità di vincolare l'intercessione dei protettori comunali agli ordini del consiglio . . . . .* 366
- § 63 *Della intercessione per i casi urgenti . . . . .* 367
- § 64 *Dell'intercessione reale e di altre funzioni dei protettori come delegati dal senato . . . . .* 368
- § 65 *Quanto i giovani siano proprii al protettorato locale . . . . .* 369
- § 66 *Gradazione fra i protettorati locali . . . . .* 370
- § 67 *Della carica di consigliere protettore . . . . .* 371
- § 68 *Degli eligibili al consiglio dei protettori e della relativa garanzia costituzionale . . . . .* 372

## CAPITOLO VII

DEL SENATO IN ORDINE ALLA SUA COMPOSIZIONE  
ED ALLA GARANZIA COSTITUZIONALE

- § 69 *Idea sommaria e generalissima dei poteri del senato . . . . .* 375
- § 70 *Come l'instituzione del senato serva a sostenere il trono ed a guarentire la sicurezza e l'indipendenza morale del monarca . . . . .* 377
- § 71 *Delle funzioni del senato ne' rapporti della sua composizione. . . . .* 381
- § 72 *Ripartimento del senato: Camera dei giudici: Camera dei principi: Camera dei conservatori . . . . .* 382
- § 73 *Delle attribuzioni delle camere in ordine alla ga-*

- ranzia costituzionale. Camera dei principi. . . 386*
- § 74 *Continuazione. — Della camera dei conservatori in ordine alla garanzia . . . . . 388*
- § 75 *Continuazione. — Della camera dei giudici in ordine alla garanzia . . . . . 391*
- § 76 *Dell' unione delle camere in un solo corpo . . . 392*
- § 77 *Degli eligibili al senato e della relativa garanzia costituzionale . . . . . 394*
- § 78 *Come possano essere ordinati e garantiti i mezzi della tranquillità popolare . . . . . 396*

## CAPITOLO VIII

## DELLA CONSULTA DI STATO E DELL' INSTITUTO POLITICO NAZIONALE IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE ED ALLA GARANZIA COSTITUZIONALE

- § 79 *Necessità della creazione di corpi conservatori della politica intelligenza . . . . . 399*
- § 80 *Composizione e graduazione della consulta di stato e dell' istituto politico . . . . . 403*
- § 81 *Come venga assicurata la conservazione della politica intelligenza, . . . . . 406*
- § 82 *Continuazione. — Istituzioni artificiali conservatori della politica intelligenza . . . . . 408*

## CAPITOLO IX

## DELLA CITTADINANZA IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE, E DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE


- § 83 *Necessità e mezzi di comporre la cittadinanza giusta il fine della costituzione . . . . . 412*
- § 84 *Necessità e facilità di associare le donne alla cittadinanza. . . . . 413*

- § 85 *Dell'indole e dei confini della cittadinanza : sua differenza dalla nazionalità . . . . .* 417
- § 86 *Quali persone debbansi abilitare alla cittadinanza* 419
- § 87 *Primo intento proprio della cittadinanza. Ubbidienza ragionevole. . . . .* 422
- § 88 *Obbiezione contro il rifiuto di ubbidire a' comandi incostituzionali. — Risposta . . . . .* 424
- § 89 *Diritto e necessità di distinguere gli atti ai quali si può rifiutare ubbidienza da quelli ai quali essa è dovuta . . . . .* 427
- § 90 *Delle altre attribuzioni della cittadinanza remissivamente. — Conclusione di questo libro. . . . .* 429

## CAPITOLO X

DELL' ORDINE E DELLA GARANZIA NAZIONALE DELLA PUBBLICA  
ISTRUZIONE

- § 91 *Oggetti di questa parte. Ricerche relative . . . . .* 432
- § 92 *Del metodo d'istruzione pubblica dell'Europa moderna . . . . .* 437
- § 93 *Dei periodi della pubblica istruzione. Loro carattere. Loro direzione governativa . . . . .* 440
- § 94 *Del primo stadio dell'istruzione preparatoria . . . . .* 442
- § 95 *Del secondo stadio dell'istruzione preparatoria. . . . .* 445
- § 96 *Considerazioni generali su tutto il periodo dottrinale . . . . .* 450
- § 97 *Considerazioni sul primo periodo scolastico dottrinale . . . . .* 455
- § 98 *Riflessioni confermantì la scelta delle materie componenti l'istruzione scientifica generale. Cautela costituzionale relativa. . . . .* 461



*Si trova vendibile*

In LOSANNA presso gli EDITORI

- TORINO     ) GIANNINI E FIORE
- FIRENZE    ) G. P. VIESSIEUX
- LIVORNO    ) GIO. MAZZAJOLI
- ROMA       ) PIETRO MERLE
- NAPOLI     ) GIUSEPPE DURA

Prezzo dell'opera Fr. 12

